

M.M. no. 17 concernente la costituzione di un Ente Autonomo denominato “LEA Locarnese Ente Acqua” per la gestione del servizio di approvvigionamento e distribuzione dell’acqua potabile.

Locarno, 14 dicembre 2021

Al Consiglio Comunale

L o c a r n o

Gentile signora Presidente, gentili signore ed egregi signori Consiglieri Comunali,

con il presente messaggio il Municipio sottopone al Consiglio comunale la proposta di costituzione dell’ente autonomo dell’acqua potabile per il servizio di distribuzione e di fornitura. La denominazione del nuovo ente, LEA “Locarnese Ente Acqua”, viene esplicitata al capitolo 6.

1 L’Azienda acqua potabile

Con statuto del 13 luglio 1899 si è costituita la Società anonima dell’acqua potabile Locarno - Muralto. Scopo della società era quello *“di somministrare al mezzo di sistemi razionali, a Locarno e Muralto, a tenore delle convenzioni 16 ottobre 1898 e 30 aprile 1899 stipulate con quei comuni da un comitato promotore – ed eventualmente da altri comuni – l’acqua potabile, da derivarsi dalla sorgente di Remo in territorio di Intragna, e, occorrendo, da altre sorgenti montane”*. Eseguite le derivazioni e le condotte e iniziata la distribuzione dell’acqua, la Società concluse un’ulteriore convenzione con il Comune di Losone in data 26 febbraio 1902. Sulla base d’intense trattative sfociate in un protocollo di data 24 maggio 1904 e di una successiva delibera dell’Assemblea comunale del 3 luglio 1904, il Comune di Locarno decise di accettare *“di subingerire da solo in luogo e stato della Società concessionaria della somministrazione di acqua potabile, sulle basi del protocollo 24 maggio 1904, e autorizza conseguentemente il Municipio all’esercizio diretto di tutta l’azienda a partire dal 1° luglio 1904”*. Il Comune di Locarno assunse di conseguenza la Società anonima con tutti gli attivi e passivi e quindi anche con gli impegni verso i Comuni di Losone e Muralto che avevano deciso di non partecipare all’operazione di riscatto. Le convenzioni con i due comuni giunsero a scadenza il 15 ottobre 1997. In seguito, con percorsi sensibilmente diversi, entrambi gli accordi furono rinnovati per giungere a scadenza a fine 2016, quando con Messaggio Municipale no. 12 del 27 ottobre 2016, il 20 febbraio 2017 il vostro Consiglio Comunale ha approvato le nuove convenzioni che giungeranno a scadenza il 31 dicembre 2036.

Dopodiché, con Messaggio Municipale no. 29 del 31 agosto 2017, il 13 novembre 2017 il vostro Consiglio Comunale ha avallato un’ulteriore convenzione sottoscritta con il Comune di Orselina. Diversamente dalle precedenti convenzioni, quest’ultima non prevede la gestione del servizio di distribuzione ma unicamente una fornitura d’acqua potabile puntuale all’ingrosso.

Con l'obiettivo di mantenere l'Azienda efficiente e al passo con i tempi, l'organizzazione della stessa è mutata più volte nel tempo. Infatti, la primitiva Società anonima dell'acqua potabile è stata convertita nel 1904 in un'azienda pubblica, dopodiché, con la dismissione del macello e del gasdotto, l'Azienda municipalizzata è stata inglobata nell'Ufficio Tecnico Comunale. Quest'ultimo, nel settembre del 2017 è stato trasformato nei Servizi del Territorio e scisso in due divisioni: la Divisione Urbanistica e Infrastrutture e la Divisione Logistica e Territorio. L'Azienda è stata amministrativamente accorpata alla Divisione Urbanistica e Infrastrutture. Infine nel 2019, essendo stata abrogata la Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) del 1907, l'Azienda è rientrata sotto la Legge organica comunale (LOC) nella sua attuale forma dell'Azienda comunale.

A febbraio 2020 i dipendenti in organico corrispondevano a 14.95 ETP (equivalenti tempo pieno), dato che indica, se messo in relazione al totale dei 366.40 ETP (dato 31.12.2016) della Città di Locarno, che l'Azienda rappresenta circa il 4 % dell'organico dell'intera amministrazione.

2 L'acquedotto

L'acquedotto gestito dall'Azienda acqua potabile di Locarno è fra i più importanti a livello cantonale. Come già anticipato nel capitolo precedente, esso assicura il servizio di distribuzione nel comprensorio dei Comuni di Locarno, Losone, Muralto e contribuisce a parte della fornitura all'ingrosso nel Comune di Orselina.

Il comprensorio si estende su di una superficie di circa 35 km² e grazie ad una rete di condotte di distribuzione di circa 140 km (considerando gli allacciamenti si raggiungono i 200 km), esso approvvigiona, con più di 3 milioni di metri cubi d'acqua potabile per anno, approssimativamente 4'500 abbonati per un totale di oltre 26'000 anime.



Fig. 1 – Comprensori attualmente serviti

Per quanto concerne la rete, ad eccezione delle condotte di trasporto dell'acqua dalle fonti, essa si è sviluppata sull'arco di un secolo, adattandosi costantemente all'evoluzione delle zone adibite agli insediamenti. Avendo dette zone raggiunto, nella maggior parte dei casi, i limiti

morfologici del territorio, da diversi anni la posa delle condotte non è quasi più legata all'estensione della rete, bensì orientata al rinnovo e all'adeguamento delle condotte esistenti.

A titolo informativo, riportiamo alcune figure con indicate le caratteristiche principali delle condotte costituenti la rete dell'acqua potabile.




Fig. 2 – Grafico rappresentante la ripartizione dei metri di condotta di rete per anno di costruzione




Fig. 3 – Grafico rappresentante la ripartizione dei metri di condotta di rete in percentuale per materiale utilizzato




Fig. 4 – Grafico rappresentante la ripartizione dei metri di condotta di rete in percentuale per comune

Per quanto concerne gli impianti, si contano diverse tipologie di strutture (sorgenti, camere di raccolta, serbatoi, pozzi di captazione, etc.) e più precisamente la situazione è la seguente:




Fig. 5 – Grafico rappresentante la ripartizione della tipologia d'impianti

Il nuovo Piano Generale dell'Acquedotto (PGA)

Il PGA è uno strumento pianificatorio, un masterplan, fondamentale per le aziende dell'acqua potabile per poter sviluppare il proprio acquedotto in modo adeguato e lungimirante, coerentemente con il Piano Cantonale d'Approvvigionamento Idrico (PCAI). Il PGA definisce le infrastrutture necessarie ad assicurare l'approvvigionamento dell'attuale insediamento urbano, industriale e per la lotta antincendio. Deve inoltre contemplare quanto necessario per il mantenimento del valore e il finanziamento delle opere nonché garantire che i singoli impianti permettano una gestione integrata volta al futuro, indicando e sostenendo le potenziali sinergie locali e regionali.

La scelta di verificare e dove necessario rivedere la struttura dell'acquedotto è stata presa il 12 novembre 2018. In tale data, il vostro Consiglio Comunale ha infatti approvato il Messaggio Municipale no. 61 del 30 maggio 2018, concernente la richiesta di un credito di 200'000 Fr. per lo sviluppo del nuovo Piano Generale dell'Acquedotto (PGA).

Informiamo che il progetto in questione è in fase d'ultimazione: non appena sarà concluso, non mancheremo di sottoporvelo per approvazione, così da poter iniziare con la concretizzazione delle singole misure in esso contemplate.

A titolo aggiuntivo, anticipiamo che lo studio sta evidenziando notevoli margini di ottimizzazione ed elementi di riflessione, volti ad accrescere la sicurezza d'approvvigionamento, soprattutto se si considera la necessità d'operare su scala regionale. Per informazione: il costo d'investimento preventivato per il comparto della Città e di Losone, s'attesta ad oltre 70 milioni di franchi. Beninteso, la spesa sarà dilazionata su più anni, ma permette però di comprendere l'importanza delle opere previste.

3 Il futuro – sfide ed incertezze, criticità, opportunità

Essendo il progetto oggetto del presente Messaggio Municipale di rilevanza strategica, si reputa importante inquadrarlo in una prospettiva più generale, così da favorire la comprensione a trecentosessanta gradi del contesto nel quale opera un'azienda che si occupa d'approvvigionamento idrico.

Per maggiore chiarezza il presente capitolo sarà strutturato in tre parti: sfide ed incertezze, criticità, opportunità.

Sfide ed incertezze

Clima

Il settore dell'approvvigionamento idrico è naturalmente intimamente legato al clima, condizionato quindi sia dalle circostanze positive che negative ad esso connesse. Il cambiamento climatico è in atto o, per utilizzare un'espressione più contemporanea, "*the climate change is underway*". Si tratta di un'affermazione che raccoglie una buona condivisione all'interno dalla comunità scientifica, in quanto sorretta da evidenze scientifiche.

Beninteso, non vi è qui la pretesa di sviscerare ed analizzare una tematica complessa come quella dei cambiamenti climatici, per la quale non disponiamo delle competenze necessarie. Si vuole però fornire un quadro della situazione per gli aspetti che maggiormente interessano il servizio erogato dalla nostra Azienda.

I cambiamenti climatici modificheranno sia l'offerta di acqua potabile, sia il relativo fabbisogno per le diverse utilizzazioni. Lo sostiene l'Ufficio Federale dell'Ambiente (UFAM) in uno studio sugli effetti dei cambiamenti climatici sulle acque della Svizzera del 2021. Secondo Meteo Svizzera la temperatura media annua della Svizzera è già aumentata di 2 °C dal 1864 (il doppio rispetto alla media globale) ed in base ai nuovi scenari climatici CH2018, vi sarà un ulteriore incremento di 4 °C entro la fine del secolo, riducibile a 1.5 °C con misure di protezione del clima.

Senza tali interventi: le precipitazioni subiranno variazioni ancora più evidenti, con un ulteriore incremento nei mesi invernali ed una riduzione in quelli estivi, i ghiacciai delle Alpi perderanno circa il 95% del loro volume entro la fine del secolo ed in futuro cadrà più pioggia che neve. Questa nuova situazione comporterà che nei mesi estivi verrà a mancare l'acqua di fusione della neve e dei ghiacciai, con un conseguente calo delle portate estive ed un aumento di quelle invernali. Si può quindi supporre che in Svizzera, anche in futuro, il quantitativo d'acqua annuale risulterà sufficiente, ma diversamente da quanto accade generalmente oggi, non sarà a disposizione nel momento del fabbisogno. In aggiunta, alle portate inferiori nel periodo estivo ed autunnale, s'assoceranno fasi di siccità più prolungate, ciò che incrementerà il fabbisogno. I prolungati periodi di siccità influiranno inoltre sugli scambi d'acqua tra gli acquiferi ed i fiumi, riducendo le quantità di acque sotterranee disponibili.

Si osserva inoltre che l'aumento della temperatura dell'aria modifica chiaramente la modalità delle precipitazioni. Poiché l'aria più calda è in grado di trattenere una maggiore quantità d'acqua, aumentando la frequenza e l'intensità delle precipitazioni. Situazione che causerà un maggiore ruscellamento superficiale, pregiudicando l'infiltrazione delle acque in montagna e causando piene a livello locale.

Qualità

Lo sfruttamento del territorio, l'agricoltura ed in generale la pressione antropica sono in crescita da diversi decenni. A titolo esemplificativo, nelle immagini sottostanti si può vedere la il comparto racchiuso fra Solduno ed il lago, con indicata la posizione dei due pozzi di captazione alla Morettina. Ben si può notare la quasi totale assenza d'insediamenti a monte delle captazioni dopo la seconda guerra mondiale ed il progressivo aumento degli stessi negli anni successivi.




Fig.6: anno 1945




Fig.7: anno 1975




Fig.8: anno 2005



Fig.9: anno 2018

L'aumento degli insediamenti e la maggiore attività agricola, generano quelli che tecnicamente vengono definiti "conflitti di utilizzazione". Nel concreto, si tratta di situazioni dove le esigenze antropiche si intersecano con quelle di tutela della qualità delle acque sotterranee. Per una migliore comprensione, in seguito riportiamo alcuni esempi.

L'agricoltura necessita di molta acqua per l'irrigazione, in genere non potabile; acqua che viene prelevata dal sottosuolo tramite pozzi dedicati. Questi prelievi vanno per forza di cose a ridurre le risorse idriche sotterranee disponibili a livello locale. Fortunatamente, alle nostre latitudini questo non è attualmente un problema. La faccenda è tuttavia diversa dal profilo della qualità delle acque. Infatti, nel settore dell'agricoltura tradizionale si impiegano svariati prodotti fitosanitari: è già successo (non a Locarno) che i residui di queste sostanze e/o i loro prodotti di degradazione (metaboliti) vengano riscontrati nei punti di captazione delle acque a scopo potabile (es. vedi vicenda *clorotalonil*).

Per quanto concerne la pressione antropica, la relazione causa-effetto è ben più semplice da intravedere. Maggiori sono gli insediamenti in prossimità delle captazioni, tanto più elevata è la probabilità di un inquinamento del suolo e/o delle acque sotterranee, che potrebbe interessare il prelievo a scopo potabile. La naturale conseguenza di una maggiore probabilità

a pari effetto, è un aumento del rischio. Osserviamo inoltre che anche delle misure virtuose, come i pozzi a scopo geotermico, neutrali dal punto di vista climatico, possono costituire un pericolo d'inquinamento delle falde freatiche (sia durante l'esecuzione che in seguito).

Riguardo alla qualità delle acque sotterranee, bisogna tenere in considerazione che minore è l'apporto di acqua tramite i fiumi (infiltrazione) durante i periodi siccitosi, minore sarà anche la diluizione nelle falde di eventuali inquinanti. Inoltre, tanto minore sarà l'apporto di acqua da neve, tanto maggiore sarà percentualmente l'acqua di risulta degli impianti di depurazione delle acque (IDA), potenzialmente contenete microinquinanti o germi in concentrazioni elevate.

In riferimento alle precipitazioni, considerato il carattere sempre più tropicale, salvo l'adozione di contromisure, nei corsi d'acqua (che alimentano le falde) si riverseranno sempre più frequentemente le acque reflue non depurate attraverso gli scaricatori di piena.

In conclusione, l'aumento delle temperature sta comportando la comparsa nelle acque superficiali di nuovi organismi (non indigeni) ed in generale induce la modifica degli equilibri naturali di queste acque. Ne sono un esempio i cianobatteri velenosi e le sostanze in essi contenute, oppure la cozza quagga che si attacca agli impianti di captazione compromettendone l'efficacia.

Criticità

Interconnessione fonti

All'inizio degli anni '90, con l'acuirsi dei problemi d'approvvigionamento idrico in diversi Comuni ticinesi e per compensare delle lacune legislative, il Legislativo cantonale ha voluto dotarsi di una nuova legge che disciplinasse nel suo complesso l'approvvigionamento idrico, la Legge sull'approvvigionamento idrico (LAppri – giugno 1994).

Diversamente dal passato, la nuova base legale non voleva più unicamente limitarsi al solo contesto comunale, bensì promuovere una gestione globale dell'approvvigionamento idrico a livello regionale, favorendo soluzioni su larga scala finalizzate alla risoluzione di problemi locali e ad un uso parsimonioso dell'acqua. Per conseguire questi importanti obiettivi, la nuova Legge definisce le competenze dei Comuni e del Cantone. In sostanza, ai Comuni spetta la realizzazione delle opere ed al Cantone l'onere di vigilanza, oltre che la pianificazione a livello regionale. Lo strumento nel quale sono contenute le diverse misure (fonti d'alimentazione, opere dalla valenza sovracomunale, etc.) è il Piano Cantonale d'Approvvigionamento Idrico (PCAI).

Il Governo ha suddiviso il territorio in 30 comprensori PCAI. La nostra Azienda è coinvolta in quello del Locarnese, in quello del Piano di Magadino e in quello delle Centovalli. Naturalmente il processo di concretizzazione dei PCAI da parte del Cantone non è stato semplice. Si è infatti dovuto procedere dapprima con la raccolta dati presso i singoli Comuni, per poi analizzarli e produrre gli attesi elaborati. Per informazione: i diversi PCAI sono stati presentati dal Cantone ai Comuni, per adozione da parte del rispettivo Legislativo Comunale, in base ai tempi d'elaborazione degli studi, fra il 2001 ed il 2010.

Il periodo che intercorre tra la presentazione dei PCAI e l'avvallo da parte dei Consigli Comunali è definito, periodo d'adozione.

Osservando i tempi d'adozione nelle diverse realtà regionali, il tempo medio d'approvazione è stato di 38 mesi. Se si considerano i principali centri urbani senza il Locarnese (Bellinzonese, Luganese, Mendrisiotto) il tempo medio è stato di 18.5 mesi. **Nel Locarnese sono risultati necessari 86 mesi (+ 460%)**. Infatti, il PCAI è stato presentato dal Cantone ai Comuni il 2 luglio 2008 e l'adozione definitiva, dopo diverse discussioni e modifiche, è giunta il 22 settembre 2015.

A nostro avviso, senza volere nella misura più assoluta entrare nel merito delle circostanze che hanno comportato queste tempistiche, reputiamo che il dato ben descriva le difficoltà del Locarnese nel concretizzare progetti di carattere regionale.




Fig.10: rappresentazione tempi adozione PCAI, comprensori ticinesi

Dal lato pratico - esecutivo, fino al 2015 non vi sono quindi state le basi progettuali necessarie per la realizzazione delle diverse opere, fondamentali per assicurare l'approvvigionamento idrico a livello regionale. Questa situazione comporta che vi è un ritardo nella messa in progettazione e seguente realizzazione delle opere, di circa 10 anni.

Stante la situazione appena descritta, alla quale va aggiunta l'incertezza avuta fino alla fine del 2016 per il rinnovo della convenzione con il Comune di Losone, il grado d'attuazione delle opere previste a PCAI, segnatamente per quanto concerne gli impianti, è da ritenersi piuttosto ridotto.

In sintesi, la situazione è che l'acquedotto di Locarno e quelli del Locarnese più in generale, seppur presentino delle potenzialità interessanti, sono poco interconnessi. La mancanza di collegamenti funzionali implica un modesto livello d'ottimizzazione delle risorse, sia idriche sia energetiche e una fragilità strutturale. Per fragilità strutturale s'intende che il sistema riesce a rispondere in regime normale alle esigenze dell'utenza, ma che non offre soluzioni ridondanti, attivabili in caso d'emergenza.

La mancanza di ridondanze è certamente un problema serio, soprattutto considerando l'elevata pressione antropica a ridosso dei pozzi di captazione alla Morettina. Pressione che, nel recente passato, si è già tradotta in inquinamenti del suolo, i quali fortunatamente non hanno comportato l'interruzione del servizio di distribuzione. È tuttavia lecito supporre che incidenti come quelli recentemente accaduti, si ripresenteranno in futuro e non per forza l'esito sarà altrettanto favorevole.

Competenze

Così come tutte le imprese facenti parte del tessuto economico di un paese, dalle quali eminentemente dipende in larga misura il benessere di quest'ultimo, anche le aziende dell'acqua potabile sono obbligate ad adattarsi ed aggiornarsi costantemente.

Tra i grandi temi che ci sono attualmente sul tavolo e che impegneranno senz'altro le aziende dell'acqua potabile nei prossimi decenni vi sono: la sicurezza, la digitalizzazione e la comunicazione. Tre temi che il Municipio riconosce quali centrali e che ritiene si debbano affrontare in maniera strutturata, non solo promuovendo singole azioni puntuali, con il rischio che non abbiano continuità.

La sicurezza è un macro argomento che si declina in molteplici contesti. Nel settore di competenza dell'Azienda dell'acqua potabile: vi è sicuramente la sicurezza d'approvvigionamento (quantitativo), la sicurezza sulla qualità del prodotto fornito e la sicurezza riguardo alla gestione dei dati raccolti.

Definire l'inizio dell'era digitale non è cosa semplice. Si può però affermare che si tratta di un processo iniziato almeno 20 anni or sono. Da diverso tempo anche l'Azienda sta aggiornando i propri processi di lavoro e migrando le informazioni su digitale. Inoltre, da una decina d'anni, alcuni impianti dell'acquedotto sono monitorati e gestiti in remoto (sistema automazione). Tuttavia, digitalizzare non significa meno lavoro. Piuttosto, si tratta di un lavoro diverso e maggiormente specialistico. Infatti, l'informatica permette l'attuazione di soluzioni sempre più raffinate – complesse, decisamente più complete ed efficienti ma che richiedono competenze specifiche, in genere non comprese nel profilo di un ingegnere civile o meccanico. In aggiunta, l'avanzamento della tecnica sta permettendo di gestire e stoccare sempre più dati (consumi, pressioni, livelli, temperature, etc.), i quali, se correttamente interpretati ed elaborati, possono tradursi in informazioni cruciali nei processi decisionali.

La comunicazione è centrale e mai come ora deve essere curata. Si potrebbero elencare decine di progetti, di tutti i livelli politici, da quello mondiale a quello regionale, che non hanno trovato il necessario sostegno per problemi di comunicazione. È un dato di fatto: la popolazione vuole essere informata, chiede trasparenza ed un servizio pubblico di qualità ha il dovere di soddisfare questa esigenza. Naturalmente, comunicare proattivamente, producendo contenuti di qualità, monitorando costantemente la situazione così da essere per quanto possibile predittivi, richiede risorse.

Le diverse riflessioni ed analisi svolte, indicano chiaramente che la presa a carico dei tre macro argomenti sopra ha un denominatore comune: le risorse. Precisiamo che già l'attuale organizzazione lavora attivamente sugli aspetti toccati. Naturalmente però in forma ridotta e subordinatamente alle problematiche quotidiane, le quali gioco forza vanno trattate tempestivamente. Ci si trova quindi nella condizione dove gli obiettivi s'intravedono nitidamente ed i progetti finalizzati al loro raggiungimento sono ben chiari, però gli effettivi risultano insufficienti per affrontarli adeguatamente. Ritenuto inoltre che trattandosi di tematiche specialistiche, dovrebbero essere trattate da persone con una formazione adeguata.

Reattività – capacità decisionale

In un mondo del lavoro sempre più veloce ed interconnesso, muoversi rapidamente ed autonomamente sono indiscutibilmente due delle caratteristiche fondamentali per un'azienda che funzioni bene.

Da un lato le crescenti esigenze dell'utenza nei confronti dei servizi di base, impongono la messa in cantiere di progetti con tempistiche sempre più ridotte, dall'altro i diversi progetti di terzi (Comune: PaLoc, Cantone: risanamento strade, etc.), unitamente agli inevitabili problemi sulle reti (acqua, elettricità, canalizzazione, etc.), rendono pressoché impossibile impostare un programma lavori e rispettarlo. È infatti consuetudine che gli interventi vengano anticipati, posticipati, ampliati, oppure che improvvisamente subentrino nuovi progetti di nostro interesse, promossi da terzi, da realizzare a breve per necessità di servizio (es. Società Elettrica Sopracenerina che deve allacciare un nuovo edificio).

In questo contesto, i processi decisionali e d'approvazione caratterizzanti l'amministrazione comunale si configurano come limiti, che de facto, riducono di misura la capacità produttiva dell'Azienda, senza a nostro avviso migliorare il controllo democratico da parte del Legislativo comunale. Su quest'ultimo punto precisiamo però che la circostanza è diversa quando si tratta di un servizio comunale indipendente da terzi (operante unicamente per sé stesso), dove da un lato si possono meglio programmare gli interventi ed è comprensibilmente necessaria una maggiore vigilanza da parte del Legislativo Comunale.

A titolo esemplificativo: se la Società Elettrica Sopracenerina ha necessità di sostituire delle infrastrutture per 0.5 Mio Fr., il Consiglio di amministrazione può decidere in pochi giorni se eseguire il lavoro o meno. Nel nostro caso, non tenendo in considerazione la corrispondenza tra il servizio ed il Municipio (che comunque può richiedere diverse settimane), è necessario allestire un Messaggio Municipale dedicato, che in funzione del carico di lavoro delle diverse Commissioni del Consiglio Comunale, può richiedere fino a 6 mesi per essere approvato. È quindi comprensibilmente complesso riuscire ad operare congiuntamente, nonostante sia assolutamente necessario per ragioni finanziarie, di uso razionale delle risorse e di disturbo alla popolazione (traffico, rumori, etc.).

Opportunità

Per definizione, ogni circostanza sfavorevole incarna delle opportunità. Nel caso specifico, essendo le problematiche descritte, perlopiù di carattere regionale e quindi riguardanti anche i comuni a noi vicini, vi è la possibilità d'assumere il ruolo d'attore principale a livello regionale, sicuramente nel settore dell'approvvigionamento idrico e potenzialmente in tutto il ciclo dell'acqua.

La messa in rete degli acquedotti, gestiti da un'unica struttura, permetterebbe di risolvere buona parte delle criticità evidenziate e di meglio affrontare le sfide future. Vi sarebbe infatti la messa in rete delle fonti con tutti i benefici ad essa connessi (ridondanza fonti, riduzione sprechi, etc.), l'ottenimento di un'economia di scala che permetterebbe d'integrare in organico le necessarie competenze professionali ed anche la velocità d'intervento aumenterebbe, essendo una struttura più snella ma non per questo meno sicura. Non da ultimo, operare in un contesto di maggiori dimensioni, permette a pari servizio di ridurre l'impatto dei costi fissi pro capite di quest'ultimo.

In fin dei conti, si tratta di gettare le basi per creare una solida struttura, un primo passo verso un'azienda in grado di far fronte alle importanti sfide presenti e future.

4 La visione strategica del Municipio

Il presente progetto mira ad istituire una nuova azienda a carattere assolutamente e integralmente pubblico, trasparente, solida e dinamica, fortemente radicata nel tessuto regionale e che sappia garantire anche in futuro dei servizi pubblici fondamentali a cittadini ed operatori economici, focalizzando le proprie risorse per lo sviluppo delle infrastrutture ed il servizio agli utenti. Questa è la visione strategica che si vuole imprimere alla nuova azienda Locarnese Ente Acqua (LEA), che dovrà diventare uno strumento operativo a supporto della politica energetico-ambientale e della promozione della regione del Locarnese.

Quanto viene proposto è un'azienda innovativa, in grado d'affrontare le molteplici sfide che la distribuzione di una derrata alimentare comporterà, già parzialmente elencate nel precedente capitolo; avvalendosi però di nuove sinergie che permettano di gestire efficacemente le preziose risorse idriche regionali, garantendo anche in futuro la distribuzione d'acqua potabile di ottima qualità ed in quantità sufficiente. Un'azienda sì nuova, ma che riprenda le attività ed i principi che ne hanno permesso il successo finora, garantendo una crescita sana e ben ponderata.

Un'azienda che, pur restando saldamente in mano pubblica grazie alla forma dell'ente autonomo di diritto pubblico, sgravi il Municipio dalle questioni operative, permettendo a quest'ultimo di focalizzarsi sulle decisioni strategiche nell'ottica di garantire a lungo termine ai cittadini un servizio pubblico di qualità. Quindi, un'azienda sì autonoma a livello operativo, ma non completamente indipendente nelle sue scelte strategiche e politiche, che rimarranno strettamente in mano pubblica, salvaguardando tutti i diritti popolari e il relativo controllo che caratterizzano la gestione di un servizio pubblico. Per questo il nuovo ente dovrà rispettare le indicazioni date dal Consiglio comunale e le direttive del Municipio, che vigilerà sul suo operato.

La nuova struttura avrà naturalmente particolare attenzione per il personale, che costituisce l'anima dell'azienda. Ai collaboratori sarà infatti garantita una gestione moderna e dinamica del personale, assicurando le stesse condizioni contrattuali e sociali dei dipendenti del Comune, con una particolare attenzione alla formazione continua.

Per permettere a questa nuova azienda di crescere, risolvere le attuali criticità ed affrontare le sfide future destreggiandosi nel contesto incerto che si sta delineando per il futuro, continuando però ad essere un solido elemento dell'organizzazione della Città, è ora necessario dotarla di un abito adatto. Un abito consono al suo scopo: né troppo largo né troppo stretto, una forma giuridica pubblica, che conceda un'autonomia operativa ma che mantenga saldamente il controllo strategico e politico in mano agli organi istituzionali della Città. Una forma che sia innovativa ma nel contempo già ampiamente collaudata come lo è l'ente autonomo di diritto pubblico previsto dalla LOC.

Rileviamo per altro che l'indirizzo proposto dal Municipio, è stato più volte sostenuto anche dal vostro Consiglio Comunale attraverso i rapporti della Commissione della Gestione (vedi rapporti preventivi e consuntivi degli ultimi anni). Volontà che è pure stata confermata in modo più esplicito il 28 settembre 2020, quando è stata accolta nel principio, ma non nelle modalità giudicate troppo impegnative per le tempistiche proposte, la mozione del 15 settembre 2016 "Per una messa in rete unica degli acquedotti tra Locarno e Gudo".

5 Il contesto legale

Basi legali

L'acqua potabile è un bene limitato e di prima importanza per la popolazione. Per questa ragione i compiti d'approvvigionamento idrico e di distribuzione dell'acqua potabile sono regolati nel dettaglio da Leggi federali, cantonali e direttive tecniche. Le disposizioni principali sono:

Livello	Sigla	Disposizione
Federale	LDerr	Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso
Federale	ODerr	Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso
Federale	OSoE	Ordinanza del Dipartimento federale dell'interno sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti
Federale	-	Ordinanza del Dipartimento federale dell'interno concernente l'acqua potabile, l'acqua sorgiva e l'acqua minerale
Federale	OAAE	Ordinanza sulla garanzia dell'approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di emergenza
Federale	OPPD	Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico
Cantonale	LApprI	Legge sull'approvvigionamento idrico (proposta di abrogazione e integrazione nella nuova LGA, vedi M 7792 del 19 febbraio 2020)
Cantonale	-	Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario
Cantonale	-	Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario
Cantonale	LOC	Legge organica comunale
Cantonale	LGA	Legge sulla gestione delle acque (M 7792 del 19 febbraio 2020 all'attenzione del Gran Consiglio)
Tecnico	-	Direttive SSIGA
Tecnico	-	Direttive SIA

Fig. 11 – Elenco delle basi legali

Delega compiti pubblici

La base legale di riferimento per la gestione del Comune e lo svolgimento di compiti affidati a questo livello istituzionale è la Legge organica comunale (LOC). Per principio i compiti affidati dalle leggi speciali ai Comuni e per quelli da essi assunti per competenza residua in base al principio di sussidiarietà stabilito dall'articolo 16 della Costituzione cantonale, devono essere gestiti dai Comuni tramite risorse (operative e finanziarie) proprie. Le regole di funzionamento sono determinate dalla LOC, che possono essere precisate ed esplicitate nella legislazione comunale (regolamenti e ordinanze).

Il principio della gestione in proprio non è assoluto: in numerosi casi a dipendenza della natura o dell'entità del compito, una collaborazione con altri soggetti di diritto pubblico o una delega a terzi di compiti pubblici comunali appare opportuna o addirittura imprescindibile. A tal proposito, la Costituzione cantonale prevede all'art. 19 che i Comuni per determinati compiti possono riunirsi in associazioni di diritto pubblico con personalità giuridica (Legge sui consorzi).

L'articolo 193 cpv.1 della LOC stabilisce inoltre che tutti i compiti pubblici possono di principio essere oggetto di delega a soggetti di diritto pubblico o privato, fatta eccezione per quelli che rientrano nelle "competenze particolari non delegabili", delle quali tuttavia non esiste un elenco esaustivo in forma esplicita.

La difficoltà di delimitazione fra compiti delegabili e non delegabili risulta evidente nel campo dell'approvvigionamento idrico: la delicatezza ed il carattere eminentemente pubblico di questo compito non sono infatti in discussione.

Il compito è di conseguenza oggi assicurato dai Comuni, sia in proprio, sia tramite enti terzi da loro direttamente controllati. In particolare si richiama qui la forma dell'Azienda comunale (ente di diritto pubblico senza personalità giuridica propria) e il numero crescente di Comuni che assumono direttamente questo compito tramite l'Amministrazione comunale. A fianco di queste due forme organizzative principali si trovano però alcuni casi di gestione e proprietà in forma consortile (enti di diritto pubblico con personalità giuridica propria) e un caso di gestione tramite una società anonima di diritto privato il cui capitale azionario è però integralmente detenuto da un Comune (es. AIL SA, che assicura la gestione su incarico dell'Azienda comunale, che resta a sua volta proprietaria degli impianti e della rete di distribuzione).

Quanto precede appare conforme alla Legge sull'approvvigionamento idrico (LAppri) e alla LOC, che stabiliscono che il Comune possa incaricare enti pubblici o privati di assolvere il compito di approvvigionamento in regime di privativa mediante lo strumento della concessione di servizio pubblico (a favore di enti con o senza personalità giuridica propria) o direttamente in proprio.

La LOC prevede inoltre all'articolo 193 - inserito in occasione dell'ultima revisione parziale della legge - quanto segue riguardo al ricorso ad enti esterni per lo svolgimento di compiti comunali:

Art. 193²⁵³ ¹Riservate competenze particolari non delegabili, il comune può ricorrere a soggetti esterni per lo svolgimento di compiti di natura pubblica; nelle forme di legge, esso può costituire organismi di diritto pubblico e privato o decidere di parteciparvi.
²Il Comune è responsabile dell'esecuzione dei compiti nel rispetto degli interessi collettivi e appronta i necessari controlli.
³Il Municipio informa annualmente Assemblea e Consiglio comunale sull'attività svolta attraverso tutti i soggetti esterni previsti al cpv. 1. Il regolamento definisce i campi in cui le informazioni devono essere date senza restrizioni.
⁴Il Municipio, l'Assemblea e il Consiglio comunale possono dare istruzioni vincolanti sull'attività. In caso di mancato rispetto di dette istruzioni, l'organo di nomina può revocare il mandato conferito ai rappresentanti diretti in soggetti esterni.²⁵⁴
⁵Sono riservati le disposizioni di leggi speciali e il diritto federale.

Fig. 12 – Estratto art. 193 LOC

In parallelo all'agire attraverso soggetti di diritto pubblico, vi è poi l'operare sul piano del diritto privato, attraverso organismi quali Associazioni, Società anonime, Cooperative, Fondazioni, a cui i Comuni ricorrono da decenni. Essi possono partecipare a tali organismi direttamente o esserne promotori, rispettivamente assegnare loro compiti tramite mandati di prestazione o concessioni.

Lo schema seguente riassume le possibili alternative per lo svolgimento di compiti pubblici attraverso modalità e forme di diritto pubblico o di diritto privato:

Svolgimento interno al Comune		Svolgimento attraverso soggetti esterni	
Amministrazione comunale	Istituti di diritto pubblico senza personalità giuridica propria: <ul style="list-style-type: none"> • Aziende comunali 	Enti pubblici: <ul style="list-style-type: none"> • altri Comuni • Consorzi di Comuni secondo la Legge sul consorzio dei Comuni • Consorzi secondo la Legge sui Consorzi del 1913 • Patriziati • Enti di diritto pubblico comunale secondo gli artt. 193c e segg. LOC 	Soggetti privati: <ul style="list-style-type: none"> • Società Anonime (art. 620 e segg. CO) • Cooperative (art. 828 e segg. CO) • Associazioni (art. 60 e segg. CCS) • Fondazioni (art. 80 e segg. CCS)

Fig. 13 – Schema riassuntivo svolgimento compiti pubblici

La situazione legislativa relativa a competenze e responsabilità esecutiva nel campo specifico dell’approvvigionamento idrico descritta in precedenza è stata chiarita dal Governo nel Messaggio n. 7792 relativo al progetto di nuova Legge sulla gestione delle acque (LGA), che dovrebbe sostituire – tra altre norme – anche l’attuale Legge sull’approvvigionamento idrico.

Nel commento al capitolo VI (Esecuzione) della Legge si legge quanto segue (evidenziazioni nostre):

*Le norme in oggetto riprendono e confermano l’attuale ripartizione dei compiti tra Cantone e Comuni nell’ambito della gestione delle acque. In generale, il Cantone, a cui spetta l’attuazione della legislazione federale in materia (v. art. 45 LPAC, 2 LUF1 e 12 LSCA), rimane responsabile di compiti di carattere strategico (art. 4), di polizia (art. 80 cpv. 2 lett. e – f) e di vigilanza (art. 83). **I Comuni, dal canto loro, pianificano e attuano le misure necessarie a livello locale, in particolare per la distribuzione dell’acqua a scopo alimentare, per la raccolta e il trattamento di acque di scarico e per la sistemazione dei corsi d’acqua (art. 81 cpv. 2). La partecipazione dei due livelli istituzionali alla definizione normativa, al finanziamento e all’esecuzione dei compiti in questione (propria del cosiddetto federalismo di esecuzione) è il risultato di un lungo processo sviluppatosi negli ultimi decenni assieme al diritto idrico. Sulla congruenza di questo assetto con il progetto “Ticino 2020” si rimanda al cap. 9.***

L’assegnazione di compiti a terzi (art. 80 cpv. 2 lett. f, 81 cpv. 2 e 3) può puntualmente avvenire – a dipendenza dell’entità della delega – tramite convenzioni, mandati di prestazione, concessioni o attraverso la partecipazione al soggetto esterno come promotore o come socio sulla base di precise norme statutarie. Per i Comuni è applicabile in linea generale l’art. 193 LOC, in base al quale, riservate competenze particolari non delegabili, gli stessi possono ricorrere a soggetti esterni per lo svolgimento di compiti di natura pubblica come pure, nelle forme di legge, costituire organismi di diritto pubblico e privato o decidere

di parteciparvi. Per maggiori dettagli sul quadro giuridico relativo a questo argomento si rimanda alle considerazioni espresse nel Messaggio n. 7433 del 27 settembre 2017 sull'abrogazione della LMSP e l'inserimento dei suoi disposti nella LOC e nella LA-LAEI, pag. 36-38, come pure al parere del 26 agosto 2009 di Guido Corti in RtiD II-2009 a pag. 378.

Secondo l'art. 81 cpv. 2 lett. b, i compiti dei Comuni in materia di approvvigionamento idrico possono essere delegati, con l'accordo del Consiglio di Stato, soltanto a soggetti di diritto pubblico con sede nel Cantone o a soggetti il cui capitale sociale sia interamente detenuto da enti pubblici (art. 81 cpv. 3).

Nel novero dei soggetti di diritto pubblico ai quali possono essere delegati simili compiti entrano in considerazione l'ente autonomo di diritto comunale (193c LOC) e il Consorzio retto e disciplinato dalla Legge sul consorzio dei comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom).

L'ente autonomo di diritto comunale è un soggetto con personalità giuridica propria, indipendente, capace di una formazione di volontà attraverso i suoi organi, con suoi diritti e doveri (Messaggio n. 5897 del 6 marzo 2007 concernente la revisione parziale della legge organica comunale, pag. 43). Negli anni tale soggetto si è delineato come strumento principalmente idoneo all'azione del singolo Comune con ruolo di attore principale, se del caso in collaborazione con altri partner pubblici o privati con ruolo però "secondario" (art. 193c cpv. 1 LOC); meno per l'azione di più Comuni in posizione ruolo di co-attori primari, in particolare nei processi decisionali e di controllo. L'ente di diritto comunale non è infatti una corporazione, bensì tecnicamente un istituto di diritto pubblico emanazione di un Comune; per sua natura esso non è pertanto adeguato laddove occorra garantire a svariati attori una partecipazione paritaria a detti processi. Per l'esecuzione di compiti primari e che comportano la realizzazione importanti infrastrutture – come lo sono quelli legati all'approvvigionamento idrico – la forma dell'ente autonomo quale strumento di collaborazione intercomunale appare quindi meno idonea. Vi sono inoltre motivi legati alla governance dell'ente stesso: i suoi organi potrebbero essere chiamati ad assecondare istruzioni potenzialmente divergenti da parte dei Comuni fondatori (art. 193 cpv. 4 LOC). Ma poi anche per la possibile perdita di un controllo politico diretto sull'attuazione degli stessi compiti primari. La forma dell'ente di diritto comunale istituito da più Comuni potrebbe invece risultare più consona per l'attuazione di compiti prettamente gestionali, ovvero qualora gli stessi Comuni mantenessero la proprietà sulle infrastrutture con relative competenze decisionali e demandassero all'ente (tramite mandato di prestazione) soltanto la gestione tecnica e se del caso quella amministrativa/contabile.

Per la cooperazione di più Comuni nell'attuazione dei compiti legati all'approvvigionamento idrico, il Consorzio o ente consortile ai sensi della LCCom costituisce senz'altro uno strumento valido ed efficace. In tale contesto, questo istituto – un tempo pure oggetto di critiche a causa di talune procedure farraginose e di oggettive difficoltà nella garanzia di un effettivo controllo democratico – presenta una serie di vantaggi che si sono accentuati dopo l'importante riforma legislativa del 2010 (v. Messaggio n. 6164 del 20 gennaio 2009 concernente la nuova legge sul consorzio dei Comuni). Anzitutto esso è retto da regole di diritto pubblico e soggiace ad un controllo politico esercitato dal Consiglio consortile, nel quale i rappresentanti dei Comuni sono eletti dai Legislativi comunali su proposta dei Municipi, dai quali ricevono istruzioni imperative e vincolanti (art. 15-17 LCCom). Va poi ricordato che con la riforma dell'ente consortile si è passati da folte assemblee in cui un solo

Comune vi designava più rappresentanti (in base al suo “peso”) ad assemblee in cui vi è un solo rappresentante per Comune, il quale esercita, per certi versi in analogia alle assemblee degli azionisti, un diritto di voto proporzionato al suo peso (“pacchetto di azioni”). Ciò rende il Consorzio particolarmente adatto dal profilo istituzionale per la realizzazione di nuove opere o altri importanti investimenti sovracomunali, i quali, prima di essere votati, giungono sul tavolo dei municipi nella forma di progetti e preventivi definitivi. Inoltre, grazie a nuovi strumenti di controllo finanziario (v. in particolare l’obbligo del piano finanziario e quello di designare un organo di controllo esterno) nonché di carattere organizzativo (ad es. facoltà di delega di competenze decisionali alla delegazione con facoltà di subdelega all’amministrazione o al segretario consortile), esso risulta sufficientemente snello per assicurare un’attività gestionale conforme ai principi dell’efficienza e dell’efficacia.

In seguito ad un’attenta analisi, il Municipio è fermamente convinto che la migliore forma giuridica da considerare per delegare il compito dell’approvvigionamento idrico sia quella dell’**Ente autonomo di diritto comunale** (art. 193c e seguenti LOC).

Infatti, da un lato le possibilità di organizzazione interne al Comune non conferiscono sufficiente autonomia operativa e limitano quindi l’efficienza/reattività del servizio, condizione sempre più imprescindibile per fornire prestazioni di qualità e mantenere aggiornata l’infrastruttura, e dall’altro forme di diritto privato, considerata l’importanza e la delicatezza del compito di approvvigionamento idrico non sono ritenute adeguate (e tantomeno il progetto di LGA permetterebbe una delega di questo tipo).

Restano quindi disponibili le forme di diritto pubblico: l’ente autonomo di diritto comunale o il consorzio.

L’attuale configurazione (Azienda municipalizzata, risp. Azienda comunale) si basa sul principio di un attore principale (la Città di Locarno), al quale altri Comuni, con modalità e gradi di intensità diversi, delegano il compito dell’approvvigionamento idrico. È evidente come già attualmente – per scelta volontaria dei Comuni interessati – non si sia in presenza di una situazione di collaborazione paritaria. Se questo fosse stato il caso, in base alle indicazioni contenute nel M 7792 citato in precedenza, non sarebbe rimasta altra alternativa possibile se non quella della forma consortile. Ciò non è però il caso.

In conclusione il Municipio ritiene – come anticipato – che la forma istituzionale migliore per la gestione del compito di approvvigionamento idrico sia quella dell’Ente autonomo di diritto comunale. Questa permette di assicurare come finora alla Città il ruolo di attore primario, senza prevedere la co-proprietà come nel caso del consorzio, garantendo il necessario controllo democratico e permettendo altresì di coinvolgere altri Comuni mediante forme differenziate di mandati di prestazione, adattabili alle diverse esigenze secondo livelli di servizio prestabiliti.

6 Il progetto dell’azienda Locarnese Ente Acqua

In questo capitolo viene descritto lo scenario di trasformazione organizzativa dell’attuale Azienda comunale in Ente autonomo di diritto comunale, che per semplicità sarà denominato nel seguito come Locarnese Ente Acqua “LEA”.

Missione

Come meglio spiegato in precedenza, la modifica mira a creare le premesse migliori per una gestione più efficace del servizio di approvvigionamento e distribuzione dell'acqua potabile e per l'ampliamento ed il consolidamento del comprensorio servito. L'obiettivo è di istituire un'organizzazione flessibile, dotata di modelli di servizio differenziati, che si occupi dell'approvvigionamento e della distribuzione dell'acqua potabile in maniera efficiente nel comprensorio attualmente servito ed in futuro a livello regionale. È importante notare che non si tratta di una prima: anzi, i principali agglomerati del nostro Cantone hanno già da tempo organizzato il servizio dell'acqua potabile sotto un'unica struttura (Aziende Industriali Lugano, Azienda Multiservizi Bellinzona, Aziende Industriali Mendrisio, Acqua Gas Elettrocità Chiasso, Cooperativa Quinto).

In prospettiva futura, va in aggiunta considerato che questa nuova organizzazione potrebbe operare anche in altri servizi, ad esempio occupandosi del ciclo completo dell'acqua, curando quindi anche la parte di smaltimento delle acque.

Organizzazione

Gli organi costituenti la LEA sono i seguenti:

- a) Consiglio direttivo
- b) Direzione
- c) Ufficio di revisione
- d) Personale
- e) Commissione consultiva



Fig. 14 – Schema organizzazione LEA

a) Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo (CD) si compone di 7 membri. Il Capodicastero è membro d'ufficio, 4 membri vengono nominati dal Consiglio comunale della Città e 2 membri possono essere nominati dal Municipio. Gli altri due membri saranno cooptati direttamente dal Consiglio direttivo su proposta della Commissione consultiva dei Comuni serviti, ritenuto che i Comuni terzi che sottoscriveranno un mandato di gestione totale avranno la proprietà.

b) Direzione

La direzione è autonoma e composta da uno o più membri, nominata dal CD dopo aver raccolto il preavviso del Municipio. La direzione assicura la gestione operativa dell'azienda nel rispetto delle direttive strategiche definite dal CD sulla base delle disposizioni statutarie, dei contenuti del mandato di prestazione e delle indicazioni puntuali formulate dal Consiglio comunale.

c) Ufficio revisione

L'Ufficio di revisione esterno è nominato dal Municipio per un periodo quadriennale.

d) Personale

I collaboratori della LEA rimangono sottoposti al Regolamento organico dei dipendenti della Città e sono assicurati all'Istituto di previdenza professionale del Comune di Locarno. Allo scopo d'assicurare alla LEA ed ai suoi organi una sufficiente autonomia gestionale senza variare le condizioni del personale in organico, si propone d'inserire due puntuali modifiche nel ROD della Città:

- i dipendenti della LEA vengono nominati dal Consiglio direttivo della LEA e non dal Municipio, salvo i membri della direzione, per i quali il Consiglio direttivo deve attenersi al preavviso vincolante del Municipio;
- quale Capo del personale della LEA fungerà il Direttore della stessa e non il Segretario comunale.

e) Commissione consultiva

La commissione consultiva è un gremio senza potere decisionale dove siede un rappresentante per Comune servito, il quale ha per mandato quello di raccogliere proposte ed osservazioni di carattere generale sull'andamento e lo sviluppo dell'azienda. Essa svolge altresì il ruolo di piattaforma d'informazione e consultazione preventiva: sugli orientamenti di medio-lungo termine, sui bilanci economici, sul piano degli investimenti, su questioni regolamentari e tariffali, etc. I membri dovrebbero idealmente essere i Capidicastero responsabili dell'approvvigionamento idrico nel rispettivo Comune.

Informazione e trasparenza

La struttura è concepita per essere trasparente e garantire il rispetto dei principi di controllo democratico. Infatti, in primis il Municipio è costantemente informato sull'attività della LEA dai suoi rappresentanti membri del Consiglio direttivo ed ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento qualunque documento. All'Esecutivo vengono inoltre trasmessi i conti preventivi unitamente ad un rapporto delle attività pianificate; mentre il consuntivo, accompagnato dal rapporto di revisione e dal rapporto d'esercizio viene sottoposto annualmente per approvazione al Consiglio comunale della Città. Un'informazione di prima mano

sull'andamento finanziario della LEA è pertanto garantita in ogni tempo ed in modo assolutamente completo e trasparente.

In sintesi il Consiglio comunale della Città esercita la propria prerogativa di vigilanza e di orientamento strategico attraverso gli strumenti seguenti:

- approvazione e modifica dello statuto;
- approvazione del mandato di prestazione;
- nomina dei membri del Consiglio direttivo (su proposta del Municipio);
- approvazione dei conti consuntivi annuali della LEA;
- possibilità di sciogliere e liquidare l'Ente in qualsiasi momento, in caso di gravi inadempienze.

Per quanto riguarda i Comuni serviti, la regolare informazione è garantita tramite la Commissione consultiva; inoltre il Municipio di ogni Comune titolare di un rapporto contrattuale con la LEA ha facoltà di richiedere eventuale documentazione in qualsiasi momento, in base a quanto stabilito dal contratto.

Aspetti finanziari e di proprietà

La trasformazione dell'Azienda comunale in Ente mira a creare le premesse migliori per una gestione più efficace del servizio e quindi fornire una prestazione di maggiore qualità all'utenza. Il processo non ha quindi obiettivi di valorizzazioni straordinarie o creare utili per la Città. Infatti, l'intero capitale proprio dell'attuale Azienda sarà trasferito alla LEA e destinato ai numerosi investimenti in programma sull'acquedotto (vedi paragrafo sul PGA al capitolo 2). Analogamente all'attuale Azienda, anche la LEA sarà autosufficiente dal profilo finanziario grazie alle tasse base e di consumo emesse. Utile per altro precisare che, a parità di condizioni, la costituzione della LEA non avrà un influsso sulle tariffe: una possibile variazione potrebbe se del caso avvenire in occasione del cambio del modello tariffale imposto dal Cantone. Il costituendo Ente avrà fra i vari compiti, anche quello di riprendere detto modello ed adattarlo alla nostra realtà locale, con l'obiettivo d'ottenere la neutralità finanziaria, per poi sottoporlo al vostro Consiglio Comunale per approvazione. A tal proposito, in riferimento all'art. 4 dello statuto, facciamo notare che eventuali modifiche al regolamento di fornitura e quindi anche ai piani tariffali, devono essere approvate dal Legislativo della Città.

Per quanto concerne gli utenti è importante sottolineare due aspetti: all'interno del comprensorio servito sarà garantita l'uguaglianza di trattamento ed a parità di prestazione offerta (dipendente dal modello di servizio concordato), le tariffe applicate e le condizioni di fornitura saranno le stesse.

In merito ai beni mobili ed immobili dell'attuale Azienda, formalmente di proprietà della Città, saranno ceduti alla LEA con l'approvazione del vostro Consiglio Comunale. In tal senso sono stati redatti due elenchi: un primo delle proprietà immobiliari (terreni e manufatti) ed un secondo dei diritti reali (servitù e menzioni) che vengono trapassati alla LEA, in funzione della loro destinazione volta a garantire la corretta gestione dell'approvvigionamento idrico nel suo comprensorio di competenza. Ciò vale sia per le proprietà ubicate sul nostro territorio giurisdizionale, sia per quelle presenti in altri Comuni. Il passaggio di proprietà interessa anche tutti i beni mobili (veicoli, attrezzature, mobilio ecc.) che sono attualmente già in uso da parte dell'Azienda comunale e che sono stati acquistati con le risorse dell'azienda stessa.

Il punto quattro del dispositivo formalizza questo trapasso, mentre l'elenco delle proprietà immobiliari figura tra gli allegati al presente Messaggio.

Gestione del personale

Come anticipato nel quarto capitolo, la gestione del personale è una pietra angolare nel progetto della nuova organizzazione. Il personale è il cuore pulsante di ogni attività aziendale e come tale va curato. In quest'ottica precisiamo che per i dipendenti attualmente alle dipendenze della Città, impiegati presso il servizio dell'Azienda acqua potabile, ravvisiamo unicamente cambiamenti a loro vantaggio. Ovvero, da un lato vi saranno maggiori possibilità d'acquisire competenze e di carriera, dall'altro tutti i diritti acquisiti (anzianità di servizio, stipendio, indennità, etc.) saranno ripresi in forma completa dalla nuova struttura.

Con l'obiettivo di raccogliere importanti riscontri, stimolare un clima partecipativo e rendere il personale il più possibile parte del progetto di trasformazione, in data 14 ottobre 2020 è stata organizzata una serata informativa dedicata al personale unitamente ai rappresentanti sindacali e della Commissione del Personale. Con piacere osserviamo che il personale ha compreso la portata del progetto e che le rassicurazioni fornite sono risultate soddisfacenti. In seguito all'analisi del progetto di statuto da parte della Commissione del Personale, sono poi stati meglio precisati alcuni aspetti, dopodiché abbiamo ricevuto il preavviso positivo da parte di quest'ultimi (allegato).

Corporate Identity (identità aziendale)

Come esposto nel terzo capitolo, la comunicazione costituisce nell'attuale situazione una delle criticità, dove vi sono ampi margini di miglioramento. Per comunicare bene è però necessario un progetto correttamente modulato, fondato sui valori dell'azienda e su degli obiettivi chiari. Proprio in quest'ottica, il Municipio ha ritenuto importante da subito dare un nome a questa nuova realtà, così da favorire la transizione Azienda – Ente e disporre da subito dei necessari supporti comunicativi. È stato quindi commissionato uno studio, che ha esposto diverse varianti di nome, le quali sono state selezionate e le migliori inserite in un sondaggio aperto ai membri della Commissione Amministratrice ed ai collaboratori dell'Azienda.

Il nome che ha raccolto il maggior numero di consensi e che s'intende quindi adottare per la nuova Azienda è: **LEA – Locarnese Ente Acqua.**

Si tratta beninteso del punto di partenza, da cui deriveranno poi tutti i diversi elaborati, necessari alla creazione dell'identità aziendale o “Corporate Identity” (Page Of, logo, etc.).

7 I modelli di servizio

Il cambiamento istituzionale è profondamente legato alla necessità di maggiore flessibilità da parte dell'attuale Azienda per potersi relazionare al comprensorio servito attualmente e aprirsi a potenziali nuove collaborazioni. La trasformazione deve infatti permettere alla LEA d'integrare nel proprio servizio situazioni con condizioni di partenza molto diverse, iniziando con i Comuni già convenzionati ed interfacciandosi in seguito con altre realtà della regione proponendo soluzioni adeguate a tutte le parti. Ciò in perfetto allineamento con gli intendimenti di promozione della collaborazione a livello regionale propugnati pure dal Governo nel messaggio n. 7792 concernente la nuova Legge sulla gestione delle acque. Il tema si pone pertanto non solo nel definire le modalità con le quali potrà essere gestita la transizione degli attuali accordi convenzionali a nuove forme di collaborazione / prestazione

di servizio, ma anche con quali modalità approcciare ed estendere il comprensorio servito dal nuovo Ente.

A tale scopo sono stati sviluppati **tre modelli di servizio**, per ognuno dei quali sarà definita una procedura ed una documentazione contrattuale standard, oltre ad una metodologia di calcolo e valorizzazione delle prestazioni e delle infrastrutture da applicare in caso di assunzione della proprietà degli impianti di approvvigionamento e distribuzione. Così facendo sarà garantita la parità di trattamento e saranno evitate situazioni di contrattazione puntuale che comportano problemi di equità a livello comprensoriale.

I modelli di collaborazione / livelli di servizio sviluppati sono i seguenti:

1. Mandato di fornitura
2. Mandato di servizio
3. Mandato di gestione totale



Fig. 15 – Schema modelli di servizio

Come illustrato nello schema alla Fig. 15 i modelli sono progressivi, ciò che permette di sviluppare delle collaborazioni per gradi. Ad esempio, è possibile iniziare una collaborazione riguardante unicamente la fornitura d'acqua in un punto specifico della rete ed in seguito ampliare la prestazione attribuendo all'Ente la gestione tecnica dell'intero impianto.

Mandato di fornitura

Si tratta di una fornitura d'acqua potabile all'ingrosso ad un Comune cliente, con consegna in uno o più punti prestabiliti. Il Comune cliente mantiene l'autonomia regolamentare e tariffale nei confronti degli utenti finali. Il mandato di prestazione ha una durata di 4 anni. LEA fattura al Comune cliente le proprie prestazioni.




Fig. 16 – Schema mandato di fornitura

Si tratta di un modello particolarmente idoneo per realtà di una certa dimensione, già adeguatamente strutturate ed organizzate, che sono confrontate con un'insufficienza quantitativa d'acqua potabile.

Mandato di servizio

Il mandato di servizio può includere le attività del mandato di fornitura, con l'aggiunta di prestazioni di carattere tecnico e/o amministrativo. Il Comune cliente mantiene una ridotta autonomia regolamentare e tariffale, limitatamente agli importi delle diverse tasse ma non al sistema, condizione imprescindibile per permettere a LEA d'operare su più comprensori terzi. Il mandato di prestazione ha una durata di 12 anni.

LEA fattura al Comune cliente le proprie prestazioni, le quali possono essere di due categorie:

- **prestazioni a costo fisso:** *servizi computabili in sede di contratto (pulizia impianti, campionatura acqua, servizio di picchetto, etc.);*
- **prestazioni a costo variabile:** *servizi non misurabili e/o prevedibili in sede di contratto (interventi picchetto, manutenzione rete, progetti rete, etc.).*

L'importo per le prestazioni a costo fisso viene adeguato ogni 2 anni, mentre per le prestazioni a costo variabile viene adattato in sede di consuntivo in base alle prestazioni effettive.




Fig. 17– Schema mandato di servizio

Si tratta di un modello pensato per realtà mediamente strutturate, che a fronte delle crescenti esigenze tecnico – operative richieste dalla legislazione per distribuire una derrata alimentare, faticano sempre più a soddisfare gli standard minimi e le aspettative di servizio degli utenti. Osserviamo inoltre che si tratta di un modello particolarmente interessante per LEA, poiché permette d'operare con un'economia di scala senza affrontare gli importanti investimenti legati all'acquisizione della proprietà delle infrastrutture. In aggiunta è anche importante evidenziare che, se il Comune cliente ha un'infrastruttura particolarmente deficitaria dal profilo tecnico, vi saranno dei maggiori costi di gestione, i quali saranno integralmente a carico degli utenti di quest'ultimo e non degli utenti serviti in proprietà da LEA (attualmente Locarno, Losone e Muralto).

Mandato di gestione totale

Il mandato di gestione totale include le due forme precedenti, con l'aggiunta della proprietà dell'infrastruttura. In questo caso vi è quindi al momento dell'acquisizione il passaggio di proprietà dell'impianto dal Comune cliente a LEA, che ne assicura lo sviluppo e la manutenzione. Gli utenti del Comune cliente vengono trattati come quelli della Città, con i quali LEA ha un rapporto contrattuale ed ai quali fattura le proprie prestazioni. La regolamentazione e le tasse sono unicamente quelle di LEA, sia per metodologia che per importi. Il mandato di prestazione ha una durata di 24 anni.




Fig. 18 – Schema mandato di gestione totale

Si tratta di principio del modello attualmente in vigore con Losone e Muralto, dove l'attuale Azienda ed in futuro LEA si occupa integralmente dell'approvvigionamento idrico su di un comprensorio giurisdizionale fuori da Locarno. È un modello molto interessante, sia dal profilo giuridico, sia da quello tecnico-amministrativo, in quanto diversamente dal mandato di prestazione, esso conferisce a LEA maggiore capacità decisionale su questioni operative, permettendo quindi d'essere più dinamico e flessibile, il tutto a vantaggio degli utenti.

8 Lo statuto dell'Ente

Nel presente capitolo vengono commentati gli elementi essenziali dello statuto; per maggiori approfondimenti si rimanda all'allegato. Lo statuto è l'atto costitutivo fondamentale che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del nuovo Ente e che ne codifica e disciplina il funzionamento della nuova organizzazione.

I punti cardine:

art.1	Locarnese Ente Acqua LEA sottostà alla LOC ed ha personalità giuridica propria, è di proprietà del Comune di Locarno che ne garantisce gli impegni ed è senza scopo di lucro.
art.2	Scopo e compiti LEA è lo strumento del Municipio per l'approvvigionamento idrico. LEA ha rapporti con la Città ed i Comuni serviti attraverso dei mandati di prestazione. I mandati di prestazione stipulati da LEA devono essere approvati dal Consiglio comunale del rispettivo Comune prima della relativa sottoscrizione da parte dell'Ente.

art.5	<p>Mezzi finanziari LEA si finanzia attraverso la fornitura d'acqua e le prestazioni di servizio ed ha a disposizione il capitale proprio dell'attuale Azienda. I beni mobili ed immobili relativi all'attuale Azienda passano pure a LEA.</p>
art.6	<p>Gestione avanzi / disavanzi Eventuali avanzi d'esercizio rimangono della LEA e ne accrescono il capitale proprio, i disavanzi sono parimenti a carico della LEA e ne riducono il capitale proprio. Nei settori esclusivi LEA opera in regime di copertura dei costi, nel rispetto delle disposizioni legali.</p>
art.7	<p>Amministrazione della LEA La LEA ha una contabilità propria, organizzata in modo da evidenziare in modo separato le attività svolte in regime di esclusiva e quelle di libera concorrenza. Entro fine settembre LEA trasmette al Municipio il preventivo per l'anno successivo. Entro fine marzo i conti consuntivi devono essere approvati dal Consiglio direttivo e sottoposti all'Ufficio di revisione. Entro fine aprile i conti consuntivi devono essere sottoposti al Municipio che li sottoporrà al Consiglio comunale.</p>
artt. 9/10/15 /17	<p>Organi dell'Ente</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Consiglio direttivo</u>: composto da 7 membri (4 nominati dal CC). Periodo di carica di 4 anni, per un massimo di 12 anni. - <u>Direzione</u>: composta da 1 o più membri e nominata dal Consiglio direttivo, riservato il preavviso vincolante del Municipio. - <u>Ufficio di revisione</u>: nominato dal Municipio per 4 anni (durata massima del mandato di 8 anni).
art.13	<p>Compiti del Consiglio direttivo Il Consiglio direttivo garantisce la gestione e lo sviluppo della LEA, eseguendo le decisioni del Municipio e del Consiglio comunale. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - emana regolamenti interni; - approva e attua i mandati di prestazione; - assume e gestisce il rapporto d'impiego con i membri della direzione, raccolto il preavviso vincolante del Municipio; - assume e gestisce il rapporto d'impiego con il personale.
art.16	<p>Personale Lo statuto del personale della LEA è quello previsto dal ROD della Città di Locarno. I dipendenti della LEA restano affiliati all'Istituto di previdenza professionale della Città.</p>
art.18	<p>Scioglimento Il Consiglio comunale ha facoltà di sciogliere la LEA con un preavviso di un anno.</p>

È importante ricordare che i dipendenti attivi presso l'Azienda al momento della costituzione della LEA, verranno trasferiti a quest'ultimo senza periodo di prova, alle stesse condizioni salariali e garantendo l'anzianità di servizio maturata presso la Città e i diritti ad essa connessi.

9 *La modifica delle convenzioni in essere*

Come esposto in precedenza al capitolo 1, ad inizio 2017 sono state rinnovate le convenzioni con Losone e Muralto, dopodiché a fine 2017 è stata siglata un'ulteriore convenzione di fornitura con il Comune di Orselina. Per ragioni formali, dette convenzioni contratte con la Città di Locarno dovranno essere annullate e riformulate con la LEA, sotto forma di un mandato di servizio. La modifica delle convenzioni è inoltre necessaria al fine d'uniformare i contratti attualmente in vigore, con la contrattualistica standard della LEA, così da garantire sin da subito la parità di trattamento fra i Comuni ed evitare in futuro eventuali trattative ed accordi puntuali.

Per le stesse ragioni, anche la Città di Locarno, seppur proprietaria della costituenda LEA, sarà chiamata a sottoscrivere un mandato di gestione totale con quest'ultima. Per i comuni di Losone e Muralto, già ora convenzionati in regime totale, si andrà di principio a riproporre nella sostanza la situazione esistente, siglando quindi dei mandati di gestione totale. Per quanto concerne il Comune di Orselina, su richiesta del suo Municipio, si sta valutando la possibilità di proporre già da subito un mandato di servizio, anziché un semplice mandato di fornitura come attualmente.

Nel concreto, eccezion fatta per il Comune di Orselina, le modifiche contrattuali rispetto alle attuali convenzioni sono per lo più di carattere formale, con alcune precisazioni di merito, necessarie a tutelare il funzionamento dell'acquedotto anche nell'eventualità che un Comune decidesse d'interrompere la collaborazione con la LEA.

In allegato ci preghiamo d'annettere i modelli di contratto ed i preavvisi dei Comuni attualmente convenzionati, ritenuto che i nuovi contratti saranno sottoposti al vostro Consiglio Comunale con Messaggio Municipale separato.

10 *Coinvolgimento Comuni convenzionati ed istituzioni*

In virtù dell'importanza strategica del progetto per l'intera regione del locarnese e della rilevanza dello stesso per i partner attualmente convenzionati, con il chiaro obiettivo di creare le migliori premesse per la concretizzazione e lo sviluppo della LEA, in fase d'elaborazione sono stati coinvolti:

- Municipio del Comune di Losone
- Municipio del Comune di Muralto
- Municipio del Comune di Orselina
- Commissione del Personale con rappresentanti sindacali
- Sezione Enti locali (SEL)
- Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico (UPAAI)

I molteplici contatti hanno prima di tutto consolidato i rapporti con le parti ed instaurato un corretto senso di coinvolgimento. Inoltre, grazie ai diversi preavvisi, è stato possibile affinare il progetto tenendo conto di tutte le sensibilità. Per quanto concerne i servizi cantonali, il loro

preavviso ha permesso d'anticipare le eventuali future richieste (in particolare della SEL quale servizio preposto all'esame di regolamenti e statuti) e di confermare che i futuri progetti, potranno anch'essi beneficiare del sussidio previsto per le opere inserite nel Piano Cantonale d'Approvvigionamento Idrico (PCAI).

11 I prossimi passi

Per ragioni formali ed organizzative, è stato deciso di strutturare la modifica dell'attuale Azienda in Locarnese Ente Acqua (LEA) in due fasi distinte. La prima, oggetto del presente Messaggio Municipale concerne la costituzione della LEA, l'approvazione del mandato di gestione totale con la Città e la cessione formale dei beni mobili ed immobili nonché dei diritti reali alla LEA. La seconda, riguarderà i contratti con i comuni convenzionati, le modifiche regolamentari per permettere l'entrata in attività dell'Ente (ROD, ecc.), la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e il mandato di prestazione tra la Città e la LEA per i servizi dell'amministrazione comunale.

Per quanto concerne il Consiglio Direttivo, al fine di contenere i tempi d'entrata in funzione della nuova organizzazione, si prevede la costituzione di una commissione tecnica d'accompagnamento, che sarà attiva fino alla costituzione formale della LEA. Detta commissione avrà il compito, una volta approvato il presente Messaggio Municipale, di accompagnare la fase di implementazione della nuova organizzazione nei diversi ambiti (regolamenti, contabilità, informatica, etc.).

12 Il dispositivo

Il Municipio, sulla base delle considerazioni espresse in quanto precede, resta a vostra disposizione per eventuali ulteriori informazioni che riterrete utili e vi invita a voler risolvere:

- 1. È approvata, secondo le modalità indicate nel presente messaggio, la costituzione di un ente autonomo di diritto comunale secondo la LOC per la gestione dell'approvvigionamento idrico e di altri servizi correlati, denominato Locarnese Ente Acqua (LEA). Sono riservate eventuali modifiche richieste dall'Autorità cantonale.**
- 2. È adottato lo Statuto dell'Ente autonomo di diritto comunale "Locarnese Ente Acqua (LEA)", come da relativo documento allegato al presente messaggio.**
- 3. L'Azienda comunale "Azienda acqua potabile" della Città di Locarno è sciolta e i suoi attivi e passivi sono trasferiti al nuovo "Locarnese Ente Acqua" alla data della sua costituzione.**
- 4. Al nuovo Ente è conferito l'intero patrimonio dell'Azienda comunale acqua potabile: tutti i beni mobili (veicoli, attrezzature, mobilio ecc.) che sono attualmente già in uso da parte dell'Azienda comunale e che sono stati acquistati con le risorse dell'azienda stessa, nonché i beni immobili - fondiari, servitù personali e menzioni illustrati nel relativo allegato al presente Messaggio. Le proprietà sono iscritte a bilancio dell'Ente quale sostanza fissa. I criteri di gestione di questi beni sono definiti dallo Statuto dell'Ente e corrispondono a quanto applicabile per i beni amministrativi di proprietà comunale. I beni immobili sono di conseguenza inalienabili senza il preventivo consenso del Consiglio comunale.**

5. Con l'entrata in vigore dell'Ente autonomo di diritto comunale "Locarnese Ente Acqua" i dipendenti rimarranno soggetti al Regolamento organico dei dipendenti della Città di Locarno, che si applicherà anche all'azienda Locarnese Ente Acqua. I dipendenti comunali attivi presso l'Azienda acqua potabile della Città di Locarno sono assunti dall'azienda Locarnese Ente Acqua alla data di costituzione, senza periodo di prova, fatta eccezione per i dipendenti per i quali tale periodo di prova sia ancora in corso (e ciò solo per il periodo residuo). Ai dipendenti vengono garantiti i diritti acquisiti. Lo stipendio lordo percepito alle dipendenze del Comune (Azienda comunale) è garantito a parità di funzione svolta.
6. I dipendenti dell'Ente autonomo di diritto comunale "Locarnese Ente Acqua" sono affiliati all'Istituto di previdenza della Città di Locarno.
7. La fissazione della data di scioglimento dell'Azienda comunale e di costituzione del nuovo Ente "Locarnese Ente Acqua" è delegata al Municipio. Il Municipio è autorizzato a prendere tutte le decisioni ed i provvedimenti necessari alla trasformazione giuridica dell'Azienda comunale in Ente autonomo di diritto comunale "Locarnese Ente Acqua" e viene incaricato di definire tutti i dettagli inerenti a tale costituzione e di sottoscrivere tutti gli atti necessari al suo perfezionamento. Il Municipio è autorizzato a costituire una commissione tecnica d'accompagnamento per la gestione della fase preparatoria.
8. Gli oneri di qualsiasi genere riconducibili alla costituzione del nuovo Ente "Locarnese Ente Acqua" vengono assunti da quest'ultimo.
9. È approvato il Mandato di prestazione 2024 – 2047 per la gestione totale del servizio di approvvigionamento idrico della Città di Locarno da parte dell'Ente autonomo di diritto comunale "Locarnese Ente Acqua", come da relativo documento allegato al presente messaggio.

Con la massima stima,

Per il Municipio

Il Sindaco:

Il Segretario:

ing. Alain Scherrer

avv. Marco Gerosa

Allegati:

- Preavviso Sezione Enti Locali
- Preavviso Dipartimento del Territorio – UPAAI
- Preavviso Commissione del Personale Città di Locarno
- Preavviso Comune di Losone
- Preavviso Comune di Muralto

- Preavviso Comune di Orselina
- Preavviso Istituto Cassa Pensione della Città di Locarno
- Progetto di Statuto
- Progetto mandato di gestione totale Città di Locarno
- Progetto modello mandato di gestione totale
- Progetto modello mandato di servizio, gestione tecnica ed amministrativa
- Progetto modello mandato di servizio, gestione tecnica
- Progetto modello mandato di fornitura
- Elenco dei beni immobili e dei diritti reali conferiti al nuovo ente

Questo messaggio municipale è trasmesso per esame e preavviso alla Commissione della gestione e alla Commissione della legislazione.

telefono
fax
e-mail

Via Carlo Salvioni 14
091 814 17 11
091 814 17 19
di-sel@ti.ch
www.ti.ch/sel

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

R

13 LUG. 2021

trasmesso a

DUI/AAP
MUNICIPIO

Funzionario
incaricato

Alan Lancetti

Sezione degli enti locali
6501 Bellinzona

telefono
e-mail

091/814.17.25
alan.lancetti@ti.ch

AAP LOCARNO	
E 13 LUG. 2021	
DOCUMENTO	2021_0249
PROGETTO	2020-0029

Al
Municipio del Comune di Locarno
Piazza Grande 18
6601 Locarno

Bellinzona

12 luglio 2021

Ns. riferimento

Vs. riferimento

Trasformazione Azienda acqua potabile Locarno in Ente autonomo

Signori Sindaco e municipali,

facciamo riferimento alla vostra richiesta del 3 marzo 2021 e alla successiva documentazione trasmessaci, attraverso la quale ci sottoponete per nuovo preavviso il progetto di Statuto per un "Ente Acqua Locarnese".

Sul principio di trasformare la vostra Azienda acqua potabile in un ente autonomo la scrivente Sezione si è già puntualmente espressa con la presa di posizione allegata del 11 ottobre 2019, a cui rinviamo integralmente; ciò in particolare per quanto riguarda l'idoneità a medio-lungo termine del modello Ente autonomo per rispondere ad una visione del servizio in questione di carattere regionale e intercomunale, in un settore importante e delicato come quello dell'erogazione di acqua potabile in cui vige il principio della copertura dei costi tramite il prelievo di tasse. Utili paiono pure le considerazioni espresse nel messaggio governativo n. 7792 del 19 febbraio 2020, attualmente al vaglio del Gran Consiglio (cfr. capitolo VI, pag. 37 e segg.), in relazione all'adozione della nuova Legge sulla gestione delle acque (LGA) e alle competenze esecutive comunali.

Ciò detto, oltre alle considerazioni che vi abbiamo già esposto, precisiamo unicamente in questa sede che le convenzioni intercomunali in essere per il servizio di distribuzione di acqua potabile nei comuni serviti andranno riesaminate ed aggiornate al più tardi alla loro scadenza, se del caso - a dipendenza del tipo di mandato conferito - con un atto nelle forme previste dalle leggi applicabili, (vedi ev. concessioni a terzi per il servizio di acqua potabile). Vi invitiamo pertanto a voler modificare il cpv. 7 art. 2 bozza nuovo Statuto come segue (parte nuova in grassetto):

... omissis ... la definizione dei rapporti tra Ente Acqua Locarnese, Città di Locarno e Comuni serviti, è regolata da un mandato di prestazione **e/o da un atto formale nella forma richiesta dalla legislazione settoriale applicabile, a dipendenza dei suoi contenuti**. Competente per la sua approvazione è il rispettivo Consiglio comunale ... omissis...

Evidenziamo infine l'importanza di garantire agli utenti del servizio la necessaria trasparenza e informazione nel corso del processo decisionale comunale, salvaguardando i medesimi diritti che scaturiscono dall'approvazione in Consiglio comunale dei regolamenti di distribuzione di acqua potabile, comprensivi delle relative tariffe per la fornitura di acqua potabile. La disamina, conferma, di queste ultime sarebbe opportuno trattarla con il messaggio che propone l'erogazione di acqua potabile da parte di un nuovo soggetto giuridico, in modo che se vi sono eventuali aumenti all'orizzonte il Consiglio comunale sia debitamente informato.

Ciò detto, non abbiamo ulteriori osservazioni, resta beninteso espressamente riservato l'esame di ratifica dello Statuto (art. 193d LOC) e di eventuali successivi atti da parte del Consiglio di Stato.

Restando a disposizione per ulteriori informazioni cogliamo l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione:

M. Della Santa

L'Ispettore:

A. Lancetti

Copia p.c.:

- Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo (dt-spaas@ti.ch)

telefono
fax
e-mail

Via Carlo Salvioni 14
091 814 17 11
091 814 17 19
di-sel@ti.ch
www.ti.ch/sel

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

Funzionario
incaricato

Alan Lancetti

**Sezione degli enti locali
6501 Bellinzona**

telefono
e-mail

091/814.17.25
alan.lancetti@ti.ch

Al
Municipio del Comune di Locarno
Piazza Grande 18
6601 Locarno

Bellinzona

11 ottobre 2019

Ns. riferimento

Vs. riferimento

Richiesta di verifica preliminare – Trasformazione Azienda acqua potabile Locarno in ente autonomo

Signori Sindaco e municipali,

con riferimento alla vostra richiesta del 30 luglio 2019, considerato il preavviso del 5 settembre 2019 della Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo, in merito alla vostra ipotesi di trasformazione dell'AAP Locarno in un ente autonomo di diritto comunale rispondiamo come segue. Ci riferiamo in particolare ai disposti di LOC; sono riservate quindi le prescrizioni di legge speciale in vigore nel settore.

Premessa

La possibilità per i Comuni di costituire un Ente di diritto autonomo comunale (in seguito Ente) con personalità giuridica propria, è stata introdotta con la revisione della Legge organica comunale (LOC) entrata in vigore il 1. gennaio 2009 (cfr. BU n. 55/2008 p. 627 e segg. del 14 novembre 2008).

È stato indicato che la via dell'Ente di diritto comunale era a quel momento una via nuova nel panorama istituzionale cantonale, come tale da testare e sperimentare da più lati: per quanto attiene all'idoneità dei disposti di legge che succintamente regolano il nuovo soggetto giuridico, ai suoi possibili modelli d'organizzazione, ai sistemi di controllo sullo stesso, ai compiti che gli possono essere delegati (cfr. messaggio governativo n. 5897 del 6 marzo 2007 - segnatamente al pt. 2.3 *Enti di diritto pubblico di livello comunale*).

Con la revisione citata si è invero dato forma a norme minime per la creazione da parte dei Comuni di un ente del genere. Gli artt. 193c, 193d e 193e LOC fissano, infatti, solo alcune condizioni di base da rispettare nella sua impostazione.

Dalle prime esperienze l'Ente ai sensi dell'art. 193c e segg. LOC sembra profilarsi come uno strumento adeguato per l'esternalizzazione, da parte di un solo Comune, di compiti sostanzialmente di carattere esecutivo e gestionale, definiti dallo statuto e concretizzati attraverso dei mandati di prestazione.

L'Ente non appare per contro propriamente idoneo nel caso di attività che presuppongono la cooperazione di diversi Comuni, ciascuno con ruolo di co-attore primario ai processi decisionali. La possibilità per il Comune di costituire Enti di diritto pubblico comunale, *anche con la collaborazione di altri enti pubblici e privati* prevista dall'art. 193c cpv. 1 LOC, va pertanto intesa piuttosto come facoltà per un Comune (attore primario) di stabilire nello Statuto la partecipazione di altri enti (pubblici o privati) negli organi esecutivi incaricati della gestione dell'Ente e di cui il "solo" Comune fondatore resta, in ultima analisi, **responsabile primario della vigilanza verso il suo operato e l'ossequio del mandato conferitogli.**

La costituzione di un Ente da parte di più Comuni va conseguentemente intrapresa con prudenza data la scarsa idoneità del "modello ente" a coordinare, reggere e conciliare l'interagire di diversi enti quali co-attori.

Il Consorzio di Comuni - corporazione di diritto pubblico il cui agire è retto da un impianto giuridico diverso ed articolato, dettato dall'apposita Legge sul consorzio dei Comuni (LCCom) - resta in definitiva il principale strumento giuridico di riferimento per la costruzione e la gestione di opere intercomunali di primaria importanza da parte di più Comuni con ruolo di attori primari, essendo garantita per legge a tutti una partecipazione più estesa alle fasi decisionali ed alle relative procedure.

Progetto di Ente Acqua Locarnese

Nel progetto di "Ente Acqua Locarnese" qui in discussione - nel rispetto dell'autonomia di cui gode il Comune nelle proprie scelte di esecuzione dei compiti - si rileva come occorra soppesare attentamente le ragioni che spingono il Comune di Locarno verso un modello che a priori non è stato pensato per l'esecuzione di compiti intercomunali.

Dalla documentazione trasmessaci osserviamo che il Comune di Locarno attualmente gestisce la propria AAP sotto forma di Azienda comunale (finora nella forma Azienda municipalizzata), già oggi erogando tramite convenzioni bilaterali dei servizi di distribuzione di acqua potabile ad altri enti locali (principalmente ai Comuni di Losone, Muralto e Orselina). La proprietà della rete è del Comune di Locarno.

Con il progetto di Ente Acqua Locarnese l'intenzione sarebbe quella di spostare tale attività verso un nuovo soggetto, un ente autonomo di diritto comunale ai sensi dell'art. 193c e segg. LOC, il quale sarebbe incaricato di proseguire e garantire il servizio al proprio comprensorio comunale e a quello dei Comuni già oggi serviti oltre a eventuali altri Comuni in futuro; la proprietà dell'infrastruttura a corto-medio termine rimarrebbe dei Comuni.

La relazione con i Comuni è prevista con dei "mandati" di varia natura, i cui contenuti dipenderebbero dal servizio erogato: di solo fornitura (1° livello), di fornitura e servizio tecnico amministrativo (2° livello), di gestione totale, con passaggio della proprietà delle strutture al Comune di Locarno (3° livello).

Il partner dei Comuni oggi serviti si sposterebbe dal Comune di Locarno verso questo nuovo soggetto giuridico, dotato di maggiore autonomia decisionale, operativa e strategica. L'obiettivo a medio/lungo termine sarebbe quello di allargarsi all'intero comprensorio regionale del locarnese (PCAI).

A breve termine le relazioni con i Comuni oggi serviti da convenzione sarebbero ripresi da un analogo mandato di servizio. Sarebbe inoltre prevista una Commissione intercomunale di tipo consultivo per coinvolgere ed informare i Comuni interessati.

Per quest'ipotesi di attività dell'Ente, a breve-medio termine, non si intravedono in definitiva particolari problemi essendo l'impostazione vicina alla realtà odierna. Le garanzie a tutela dei diritti dell'utenza dei Comuni serviti sarebbero da inserire – se del caso rafforzandole - nell'atto che regolerà i rapporti fra Comune di Locarno e Comuni serviti.

Potrebbe essere più delicata l'ipotesi di sviluppo a medio/lungo termine dell'Ente con dei "mandati di gestione totale" inclusivi del passaggio di proprietà della rete idrica e delle infrastrutture attualmente appartenenti ai Comuni. Ciò comporterebbe una rinuncia alle prerogative in materia da parte dei Consigli comunali (cfr. art. 13 cpv. 1 LOC) e ai diritti democratici dei cittadini, intesi quale possibilità, ad esempio, di esercitare il diritto di referendum contro investimenti posti a carico della collettività (nel caso di specie attraverso le tariffe di acqua potabile a copertura dei costi generati dal servizio intercomunale). Occorrerebbe poi considerare la necessità di una concessione secondo i dettami dell'art. 193 f LOC da parte dei Comuni serviti.

In esito a quanto precede, se da una parte è comprensibile ed auspicabile che si abbia a tendere verso una regionalizzazione del servizio e delle tariffe di acqua potabile con la proposta di un nuovo soggetto che si occupi della gestione della rete idrica (ricercando una migliore efficienza operativa), può d'altra parte sorgere il quesito a sapere se la forma dell'Ente autonomo di diritto comunale – braccio operativo del Municipio di Locarno (cfr. art. 2 cpv. 1 Statuto) - sia la più idonea per l'obiettivo perseguito a lungo termine, comprensivo di un mandato di gestione totale della rete a livello regionale (con passaggio delle proprietà delle infrastrutture comunali). Al riguardo la posizione dei Comuni del comprensorio resterà beninteso determinante per lo sviluppo del modello qui proposto, sia a corto che soprattutto a medio-lungo termine, in un settore delicato. Resta parimenti riservato lo sviluppo delle normative in vigore sulla gestione delle acque (vedi progetto nuova LGA in gestazione presso il Dipartimento del territorio).

Rileviamo infine che con il passaggio delle attuali attività al nuovo soggetto occorrerà valutare come procedere con il credito in conto corrente che l'attuale Azienda comunale vanta nei confronti del Comune di Locarno (importo di ca. 13 mio). Il semplice conferimento all'Ente di questo capitale, come sembra essere proposto, potrebbe risultare critico per rapporto al principio della copertura dei costi a cui è sottoposta l'attività di distribuzione di acqua potabile. Occorrerà pertanto considerare anche l'origine del capitale in questione e decidere di conseguenza.

Restando a disposizione per ulteriori informazioni cogliamo l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione:

M. Delle Santa

L'Ispettore:

A. Lancetti


Copia p.c.:

- Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo (dt-spaas@ti.ch)

Vogliate gradire i nostri migliori saluti.

Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico

Il Capo Ufficio:


Mauro Veronesi

Il collaboratore incaricato:


Christian Crinari

Copia a:

- Sezione degli enti locali (di-sel@ti.ch)



CITTÀ
DI LOCARNO

MUNICIPIO di LOCARNO

COMMISSIONE DEL PERSONALE

R 22 GEN. 2021
trasmesso a
MUNICIPIO

Locarno, 21 gennaio 2021

Al
Municipio di Locarno
Piazza Grande 18
6600 Locarno


**PROGETTO TRASFORMAZIONE AZIENDA ACQUA POTABILE LOCARNO IN ENTE
AUTONOMO – PRESA POSIZIONE**

Lodevole Municipio di Locarno,

la presente in risposta alla vostra comunicazione dello scorso 25 novembre. Anzitutto vi ringraziamo per la tempestiva risposta e la completezza della stessa. Per quanto concerne la chiarezza dello statuto, salutiamo favorevolmente la riformulazione dell'articolo 16, l'attuale proposta è a nostro avviso di migliore comprensione e ci soddisfa pienamente. Riguardo la richiesta di disporre di un rappresentante del personale quale uditore nel Consiglio direttivo (art. 10), prendiamo atto della vostra posizione e ci affidiamo quindi agli strumenti da voi menzionati per il controllo dell'Ente da parte della Città. Ringraziandovi per il coinvolgimento e le modifiche apportate allo statuto, vi comuniciamo che da parte della nostra Commissione non vi sono problemi nel procedere alla concretizzazione del progetto. Cogliamo inoltre l'occasione per esprimerVi la nostra fiducia circa questo cambiamento, riteniamo infatti che la forma giuridica proposta permetterà di lenire le prolissità amministrative legate al modello dell'azienda comunale.

Restiamo volentieri in attesa di ulteriori sviluppi e cogliamo l'occasione per salutarvi cordialmente.

Il Presidente:


Omar Galli



29 OTT. 2020

trasmesso a
DUVAAPFunzionario
incaricato: Municipio**Municipio**Telefono 091 / 785.76.00
Fax 091 / 785.76.01
e-mail segretario@losone.chLodevole
Municipio della Città di Locarno
Casella Postale
6601 LocarnoNs. riferimento 700.01 / 5666 dg
Vs. riferimento

Losone, 26 ottobre 2020

Progetto trasformazione Azienda Acqua Potabile Locarno in Ente autonomoEgregio signor Sindaco,
egregi signori Municipali,

dopo la vostra cortese informazione del 18 giugno 2020 concernente la tematica in oggetto, con scritto 1 luglio 2020 lo scrivente Municipio vi ha comunicato la sua approvazione al principio di trasformazione dell'Azienda Acqua Potabile di Locarno in un nuovo Ente autonomo.

Il nostro Esecutivo ha inoltre preso atto che il PGA di Locarno si trova attualmente in fase di revisione e che talune opere previste al momento della stipulazione dell'attuale convenzione, in particolare la realizzazione del pozzo Gerre e del serbatoio Gratena, non sembrano più essere di attualità.

Ai fini dell'allestimento del futuro Mandato di gestione del Servizio di approvvigionamento e distribuzione dell'acqua potabile nel nostro Comune, vi invitiamo pertanto a volerci presentare le modifiche ventilate nel futuro PGA di Locarno che potrebbero avere ripercussioni dirette anche sul nostro territorio.

Ringraziandovi sin d'ora per una vostra disponibilità, vi salutiamo cordialmente.

Il Sindaco:


PER IL MUNICIPIO:



Il segretario:




COMUNE DI MURALTO

Via Municipio 3 • 6600 Muralto
T. +41 (0)91 735 89 70
comune@muralto.ch • www.muralto.ch

MUNICIPIO di LOCARNO

R 25 GIU. 2020
trasmesso a
AAP
MUNICIPAL

Lodevole
Municipio di Locarno
Palazzo Marcacci
6600 Locarno

Rif: 341/20

Muralto, 23 giugno 2020

Progetto trasformazione Azienda Acqua potabile Locarno in Ente Autonomo

Signor Sindaco, Signori Municipalì,

facciamo riferimento al vostro scritto del 18 giugno scorso, nel quale ci illustravate il dettaglio della trasformazione dell'Azienda Acqua potabile in Ente Autonomo, dando anche seguito alle nostre richieste formulatevi lo scorso aprile.

Vi ringraziamo per la dettagliata risposta e per aver preso in considerazione di inserire negli statuti del nuovo Ente la possibilità di disporre di un membro di Muralto nel Consiglio direttivo.

Da parte nostra nulla osta pertanto a procedere con il progetto di trasformazione dell'Azienda Acqua potabile di Locarno in Ente Autonomo.

Ringraziandovi per l'attenzione, cogliamo l'occasione per porgervi distinti saluti.

Per il Municipio di Muralto


Il sindaco: dott. Stefano Gilardi Il segretario: lic.oec. Luca Frascina

Stefano Gilardi

Luca Frascina

Copia:

- Municipio di Losone
- capo dicastero opere pubbliche, Anna Maria Sury
- capo tecnico, ing. Claudio D'Andrea



Spettabile
Azienda acqua potabile
Via alla Morettina 9
6600 Locarno

Orselina, 25 novembre 2020

734/24.11.20

Trasformazione vostra AAP in Ente autonomo

Egregi signori,

vi ringraziamo per averci sottoposto il progetto di trasformazione della vostra Azienda Acqua potabile in Ente autonomo e come richiesto dal vostro direttore ing. Galgiani, con la presente formuliamo le nostre considerazioni.

Il progetto di Ente autonomo prevede tre "Modelli di servizio" per le Aziende convenzionate.

Secondo questo modello, la nostra Azienda rientra attualmente nel modello "Mandato di fornitura". Infatti, sulla base della Convenzione del 24.10.2018, ci fornite dell'acqua presso la stazione di pompaggio sita nella camera di congiunzione tra i due acquedotti (incrocio di Via Consiglio Mezzano con via Caselle), servizio in funzione dal 1.8.2017 e che è molto apprezzato.

Il nostro auspicio è che la nostra Azienda sia integrata da subito nel futuro Ente autonomo, quindi secondo il modello di "Mandato di gestione totale", con cessione di tutte le infrastrutture di rete, incluse le sorgenti. Questo presuppone verosimilmente l'allestimento di uno studio che indichi lo stato di manutenzione e il valore della nostra rete, quale base per la determinazione delle conseguenze finanziarie di questa cessione e dell'elaborazione del relativo messaggio al nostro legislativo.


Il nostro Municipio ritiene infatti che, da quando l'acqua potabile è sottoposta alla Legge sulle derrate alimentari, abbia poco senso mantenere la proprietà dell'Azienda. La garanzia di un approvvigionamento di qualità presuppone infatti l'evoluzione verso reti sempre più integrate da sviluppare e gestire come unità, ciò che un mandato di servizio non permetterebbe di promuovere in modo sufficientemente efficace e rapido.

Se tuttavia prima di poter arrivare al mandato di gestione totale fosse necessaria la tappa intermedia di un "Mandato di servizio", il Municipio è senz'altro d'accordo di approfondire anche questa possibilità.

Restando a vostra disposizione, porgiamo i migliori saluti.

p/Il Municipio

Il Sindaco:


(ing. L. Pohl)

Il Segretario:


(S. Rossi)



Istituto
di previdenza professionale
dei dipendenti del Comune
di Locarno

Piazzetta de' Capitani 2
Casella Postale 725
6601 Locarno
Telefono 091 756 31 90 / 34

Ns. rif. RH/fdc

Locarno, 27 ottobre 2021

Spettabile
Azienda acqua potabile
Via alla Morettina 9
6601 Locarno 1

Egregio signor Galgiani,

Come richiesto le confermiamo che l'istituto di previdenza professionale dei dipendenti comunali di Locarno è disposto a mantenere l'affiliazione dei dipendenti dell'Azienda Acqua Potabile anche dopo la trasformazione della stessa in Ente Autonomo.

I rapporti tra le parti verranno regolati da una convenzione tra le parti, come già praticato per gli altri Datori di Lavoro affiliati all'Istituto.

Le condizioni degli assicurati saranno regolate, come ora, dal relativo regolamento.

Distinti saluti.

Istituto di Previdenza Professionale dei Dipendenti del Comune di Locarno

Il Presidente
Rodolfo Huber

Il vice Presidente
Alberto Inderbitzin

Statuto

Ente autonomo di diritto comunale

“Locarnese Ente Acqua”

Art. 1 Locarnese Ente Acqua

1. Il Comune di Locarno costituisce un ente autonomo di diritto comunale, secondo i dispositivi degli artt. 193c e segg. della Legge organica comunale (LOC), denominato **Locarnese Ente Acqua** (in seguito: LEA).
2. La LEA è un ente con personalità giuridica propria, autonomo rispetto all'Amministrazione comunale, con sede a Locarno.
3. Il Comune di Locarno ne garantisce gli impegni.
4. La LEA subentra al Comune di Locarno negli impegni da quest'ultimo già assunti in relazione a compiti attribuiti alla stessa LEA.
5. La LEA è senza scopo di lucro ed è esente da imposte federali, cantonali e comunali, riservate le decisioni delle competenti Autorità¹.

Art. 2 Scopi e compiti

1. La LEA è lo strumento operativo del Municipio per quanto attiene all'approvvigionamento idrico e alla distribuzione di acqua potabile e industriale.
2. La LEA assicura la gestione dell'approvvigionamento idrico e della distribuzione dell'acqua potabile e industriale nel comprensorio della Città di Locarno e di altri Comuni serviti sulla base di mandati di prestazione specifici, in conformità alle disposizioni della pertinente legislazione federale e cantonale e secondo le specifiche contenute nei mandati di prestazione stipulati.
3. La LEA può assumere altri compiti specifici su mandato remunerato del Cantone, della Città di Locarno e di altri Comuni, sia in regime di esclusività che in regime di libero mercato. In quest'ultimi ambiti la LEA opera in regime di libera concorrenza.
4. Restano riservate le competenze non delegabili degli organi comunali o di altre istanze secondo la LOC e le leggi speciali, così come le procedure previste da quest'ultime.
5. La LEA è amministrativamente attribuita al Dicastero competente della Città ed opera nel quadro e nel rispetto delle disposizioni emanate dagli organi di vigilanza e di regolamentazione preposti, sia in ambito igienico-sanitario che di commesse pubbliche.
6. In particolare la LEA:
 - a. provvede all'acquisizione, al mantenimento e al potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature necessarie allo svolgimento dei compiti affidati;
 - b. sottopone al Municipio le proposte d'investimento di natura straordinaria nella forma di un credito quadro periodico, affinché il Consiglio comunale possa esprimersi sulle stesse e sul loro finanziamento tramite le tariffe di fornitura;

¹ In linea di principio l'esenzione non può venir concessa per le attività svolte in regime di libera concorrenza, ma unicamente per i compiti svolti in regime di esclusività (monopolio di fornitura, obbligo di allacciamento).

- c. sottopone al Municipio, e per suo tramite al Consiglio comunale, indipendentemente dall'importo del credito necessario, le richieste concernenti l'acquisto di beni immobili e l'assunzione di partecipazioni in enti o società terze.
7. La definizione dei rapporti tra la LEA e la Città di Locarno, rispettivamente i Comuni serviti, è regolata da mandati di prestazione. Competente per la sua approvazione è il rispettivo Consiglio comunale. Il rinnovo del mandato di prestazione deve essere concordato tra Municipio del Comune interessato e la LEA tramite la presentazione di un messaggio specifico al Consiglio comunale al più tardi dodici mesi prima della data di scadenza del mandato in scadenza.
8. Per l'esecuzione dei compiti attribuitigli, la LEA collabora con i servizi amministrativi e tecnici della Città di Locarno e dei Comuni serviti.

Art. 3 Competenze del Municipio della Città di Locarno

Il Municipio della Città di Locarno, in base al presente Statuto, esercita le seguenti competenze:

1. Concorda con la LEA le convenzioni ed i mandati di prestazione tra la Città e la LEA per quanto attiene al comprensorio cittadino e trasmette il relativo messaggio municipale al Consiglio comunale.
2. Esamina le proposte d'investimento della LEA e allestisce il messaggio municipale relativo al credito quadro periodico, trasmettendolo per approvazione al Consiglio comunale.
3. Esamina le proposte di acquisto o di vendita di beni immobili e di partecipazioni sottoposte dalla LEA e allestisce il relativo messaggio municipale, trasmettendolo per approvazione al Consiglio comunale.
4. Approva il Preventivo annuale dalla LEA.
5. Esamina e approva il Consuntivo annuale dalla LEA, allestisce il relativo messaggio municipale e lo trasmette al Consiglio comunale per approvazione.
6. Esercita la vigilanza sull'attività dalla LEA.
7. Propone, in caso di gravi inadempienze, la revoca del Consiglio direttivo al Consiglio comunale e adotta se del caso le misure provvisoriale necessarie.
8. Concorda con la LEA il Regolamento di approvvigionamento e distribuzione dell'acqua potabile (valido per tutto il comprensorio servito dalla LEA), allestisce il relativo messaggio municipale e lo trasmette al Consiglio comunale per approvazione.
9. Concorda e approva con la LEA l'ordinanza tariffale per gli utenti finali (valida per tutto il comprensorio servito dall'Ente).
10. Formula il messaggio municipale con le proposte di nomina per i membri del Consiglio direttivo di competenza del Consiglio comunale.
11. Formula il proprio preavviso vincolante in caso di nomina dei membri della Direzione dalla LEA.
12. Nomina l'ufficio di revisione dalla LEA.
13. Propone al Consiglio comunale il messaggio municipale concernente lo scioglimento dalla LEA.

Art. 4 Competenze del Consiglio comunale della Città di Locarno

Il Consiglio comunale della Città di Locarno, in base al presente Statuto, esercita le seguenti competenze:

1. Approva le convenzioni ed i mandati di prestazione tra la Città e la LEA per quanto attiene al comprensorio cittadino.
2. Approva il credito quadro periodico per le opere d'investimento della LEA.
3. Approva il Consuntivo annuale della LEA.
4. Approva le proposte di acquisto o di vendita di beni immobili e di partecipazioni.
5. Esercita l'alta vigilanza sulla LEA.
6. Approva, in caso di gravi inadempienze, la revoca del Consiglio direttivo.
7. Approva il Regolamento di approvvigionamento e distribuzione dell'acqua potabile (valido per tutto il comprensorio servito dalla LEA), comprensivo degli importi minimi e massimi delle tariffe applicabili.
8. Nomina i membri del Consiglio direttivo di sua competenza.
9. Approva lo scioglimento della LEA.

Art. 5 Mezzi finanziari, beni immobili e diritti

1. Per adempiere ai suoi compiti la LEA dispone:
 - a. del ricavo per la fornitura di acqua e per altre prestazioni di servizio, incluse le tasse e gli emolumenti;
 - b. dei contributi che la Città di Locarno ed i Comuni serviti gli mettono a disposizione per lo svolgimento di compiti particolari definiti nei mandati di prestazione approvati dal Consiglio comunale e/o in contratti specifici;
 - c. dei mezzi che la LEA è in grado di ricavare dalla sua attività in ambito commerciale in settori di attività non esclusivi;
 - d. dei contributi e degli indennizzi di enti pubblici e privati.
2. La Città di Locarno mette a disposizione della LEA un capitale di dotazione senza interesse (con qualifica di capitale proprio ai sensi del Codice delle obbligazioni) pari al capitale proprio dell'Azienda comunale dell'acqua potabile alla data della costituzione della LEA.
3. I beni immobili e i diritti trasferiti in proprietà alla LEA al momento della costituzione o da essa in seguito acquisiti o realizzati sono qualificati quali beni amministrativi ai sensi della LOC e non possono in alcun caso essere ceduti a terzi senza la preventiva approvazione del Consiglio comunale della Città di Locarno.

Art. 6 Gestione degli avanzi / Copertura dei disavanzi

Gli avanzi d'esercizio rimangono attribuiti alla LEA, incrementandone il capitale proprio. I disavanzi d'esercizio sono a carico della LEA e ne riducono il capitale proprio. Nei settori esclusivi la LEA opera in regime di copertura dei costi, nel rispetto delle disposizioni cantonali vigenti.

Art. 7 Amministrazione dell'Ente

1. La LEA è amministrata con una contabilità propria tenuta secondo criteri commerciali; sono riservate le disposizioni legali concernente settori d'attività specifici. La contabilità deve essere organizzata in modo da poter evidenziare in modo separato il risultato delle attività svolte in regime di esclusività e di quelle svolte in regime di libera concorrenza. Il bilancio e la tenuta dei conti devono essere conformi al Codice delle obbligazioni (artt. 957-963 CO).
2. L'esercizio ha una durata di 12 mesi e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno la LEA trasmette al Municipio il proprio preventivo per l'anno successivo. Il preventivo deve essere accompagnato da un rapporto descrittivo delle attività pianificate, con un confronto con le indicazioni contenute nel mandato di prestazione approvato.
4. Entro il 31 marzo il conto annuale deve essere approvato dal Consiglio direttivo e sottoposto all'Ufficio di revisione. Entro il 30 aprile il conto annuale deve essere trasmesso al Municipio, che lo sottoporrà per approvazione al Consiglio comunale.

Art. 8 Vigilanza e revoca

1. Nell'ambito della trasmissione dei dati del conto annuale consuntivo, la LEA deve trasmettere al Municipio il rapporto di revisione e il rapporto d'esercizio accompagnato dalla documentazione finanziaria necessaria, comprensiva degli indicatori di prestazione. Questa documentazione deve essere messa a disposizione della Commissione della gestione affinché possa esercitare i propri compiti.
2. Il Municipio ha il diritto di richiedere al Consiglio direttivo le informazioni necessarie all'esercizio dei propri compiti di vigilanza.
3. In caso di gravi inadempienze il Municipio può proporre al Consiglio comunale la revoca del Consiglio direttivo prima della scadenza ordinaria del mandato. Unitamente alla proposta di revoca, il Municipio deve sottoporre al Consiglio comunale una proposta alternativa da sottoporre al voto. In casi urgenti e motivati, il Municipio può adottare decisioni provvisorie sostituendosi al Consiglio direttivo nel periodo che decorre tra la formalizzazione della proposta di revoca e la crescita in giudicato della relativa decisione del Consiglio comunale.

Art. 9 Organi

Gli organi dell'Ente Acqua Locarnese sono:

- Il Consiglio direttivo;
- La Direzione;
- L'ufficio di revisione.

Art. 10 Consiglio direttivo – Composizione

Il Consiglio direttivo si compone di sette membri. Il Capo-dicastero ne fa parte d'ufficio assumendone la presidenza. Altri quattro membri, di cui un secondo municipale, sono designati dal Consiglio comunale, su proposta del Municipio, tenendo conto dei criteri previsti all'art. 115c del Regolamento comunale della Città di Locarno.

Gli altri due membri saranno cooptati direttamente dal Consiglio direttivo su proposta della Commissione consultiva dei Comuni serviti, ritenuto che i Comuni terzi che sottoscriveranno un mandato di gestione totale con trasferimento della proprietà delle infrastrutture avranno la priorità e dovranno essere rappresentati nel Consiglio direttivo tramite il rispettivo municipale responsabile del dicastero approvvigionamento idrico. In ogni caso un Comune terzo servito ha diritto al massimo ad un membro nel Consiglio direttivo.

I membri restano in carica quattro anni e sono rieleggibili per al massimo 12 anni; sono riservate le cariche attribuite di diritto. Il mandato scade il 30 giugno dopo il rinnovo ordinario dei poteri comunali.

Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri un Vice Presidente e un Segretario.

Le indennità riconosciute ai membri del Consiglio direttivo sono regolate dall'art. 115g del Regolamento comunale della Città di Locarno. La LEA non riconosce ai membri indennità fisse di carica ma il Comune versa al singolo membro, tranne al Capo dicastero, un'indennità particolare per ogni seduta.

Per la collisione d'interesse e il divieto di prestazione si applicano gli art. 100 e 101 LOC. I dipendenti della LEA non sono eleggibili nel Consiglio direttivo.

Art. 11 Consiglio direttivo - Delegazioni e Gruppi di lavoro

Allo scopo di gestire in misura efficace ed efficiente la LEA, il Consiglio direttivo può costituire al suo interno Delegazioni e Gruppi di lavoro, cui delegare compiti e competenze specifiche. La delega avviene mediante un regolamento interno o mediante decisioni specifiche emanate dal Consiglio direttivo.

Le Delegazioni restano in carica per una durata quadriennale coordinata con quella del Consiglio direttivo. I Gruppi di lavoro sono competenti ad approfondire temi puntuali ed hanno di regola durata determinata.

Per le indennità, le modalità di convocazione e le sedute delle Delegazioni e dei Gruppi di lavoro si applicano per analogia le disposizioni previste per il Consiglio direttivo.

Art. 12 Consiglio direttivo - Convocazioni e sedute

Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, ogni qualvolta gli affari lo richiedano, ma in ogni caso almeno sei volte all'anno.

Il Consiglio direttivo deve pure essere convocato quando almeno la maggioranza dei membri dello stesso o il Direttore lo richiedono.

Il Consiglio direttivo può validamente deliberare se è presente la maggioranza dei propri membri; esso decide a maggioranza dei presenti. In caso di parità decide il voto del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono riassunte in un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Le deliberazioni per via circolare o elettronica sono ammesse a condizione che tutti i membri del Consiglio abbiano dato il loro accordo a questa modalità.

Il Direttore partecipa alle sedute su richiesta del presidente e previo consenso unanime dei membri del Consiglio direttivo, senza diritto di voto.

Art. 13 Consiglio direttivo - Compiti e attribuzioni

1. Il Consiglio direttivo sovrintende alla direzione della LEA ed esercita la vigilanza generale sull'attività.
2. Il Consiglio direttivo garantisce sviluppo e gestione della LEA ed esegue le decisioni del Municipio e del Consiglio comunale della Città di Locarno e, riservate le competenze decisionali esplicitamente attribuite a altri organi, esercita in particolare le seguenti funzioni **(in grassetto le funzioni inalienabili, che non possono essere delegate alla Direzione)**:
 - a. redige e **approva i regolamenti interni e le deleghe per l'organizzazione della LEA;**
 - b. negozia, **approva e attua i mandati di prestazione con la Città di Locarno, con gli altri Comuni serviti e con enti terzi;**
 - c. negozia, **approva e attua le convenzioni con la Città di Locarno, con gli altri Comuni serviti e con enti terzi;**
 - d. **assume e gestisce il rapporto d'impiego con i membri della direzione, raccolto il preavviso vincolante del Municipio;**
 - e. assume e gestisce il rapporto d'impiego con il personale necessario allo svolgimento dei compiti affidati;
 - f. definisce i compiti e le mansioni dei dipendenti mediante un capitolato d'onori;
 - g. elabora, **approva e aggiorna la strategia e gli obiettivi di sviluppo** e determina le azioni necessarie alla loro concretizzazione. L'avvio di trattative con altri Enti pubblici e privati in materia di collaborazioni strategiche che richiedono modifiche statutarie e/o il coinvolgimento successivo del Consiglio comunale presuppone l'informazione preventiva del Municipio per il tramite del Capo dicastero competente;
 - h. **designa le persone che, con firma collettiva, vincolano la LEA verso terzi;**
 - i. organizza la tenuta della contabilità secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO) e nel rispetto di quanto richiesto dai rispettivi contratti/mandati di prestazione sottoscritti;
 - j. **allestisce e approva i conti preventivi, il rapporto di gestione, i conti consuntivi all'attenzione del Municipio e del Consiglio comunale;**
 - k. definisce e **approva la pianificazione degli investimenti** e ne assicura la realizzazione;
 - l. **assicura i mezzi finanziari** necessari al buon funzionamento della LEA;
 - m. **esamina i rapporti dell'organo di revisione e definisce le necessarie misure correttive;**
 - n. **definisce le deleghe e il sistema di controllo interno**, assicura il monitoraggio dei rischi ed **esercita la vigilanza sull'attività operativa propria e delegata.**
3. Contro le decisioni di natura amministrativa del Consiglio direttivo è data facoltà di ricorso ai sensi dell'art. 208 e segg. LOC.

Art. 14 Consiglio direttivo - Dimissioni

Le dimissioni dei membri del Consiglio direttivo che intervengono durante il periodo di nomina sono presentate al Municipio in forma scritta con un preavviso di almeno tre mesi, per la fine del mese di

giugno o di dicembre. La competenza per l'accettazione e per la sostituzione segue le disposizioni dell'art. 10.

Art. 15 Direzione

1. La Direzione è composta da uno più membri ed è nominata dal Consiglio direttivo, osservato il preavviso vincolante del Municipio della Città di Locarno.
2. La Direzione assicura la gestione operativa corrente e l'espletamento dei compiti ad essa delegati dal Consiglio direttivo della LEA. In questa funzione gestisce la LEA e provvede al suo sviluppo e contribuisce alla formulazione e alla concretizzazione delle indicazioni strategiche e gli obiettivi definiti dal Consiglio direttivo. Rappresenta la LEA e istruisce le pratiche di competenza del Consiglio direttivo, formulando laddove richiesto il suo preavviso. Esegue le decisioni degli organi superiori.

Art. 16 Personale

1. Lo statuto del personale della LEA è quello previsto dal Regolamento organico dei dipendenti della Città di Locarno (ROD). L'attribuzione delle funzioni al momento dell'assunzione e in caso di cambiamento di funzione è di competenza del Consiglio direttivo.
2. Consiglio direttivo e Direttore svolgono i compiti e sono titolari - per quanto riguarda i dipendenti della LEA - delle competenze che la LOC e il ROD attribuiscono al Municipio e al Segretario comunale, rip. al Capo del personale. Le vie di ricorso sono quelle previste dal ROD della Città di Locarno.
3. Il personale della LEA è affiliato all'Istituto di previdenza della Città di Locarno.

Art. 17 Ufficio di revisione

1. La revisione dei conti viene affidata a un ufficio di revisione esterno indipendente.
2. L'ufficio di revisione esterno deve adempiere ai requisiti stabiliti dalla Legge federale sulla sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (LSR) per i periti revisori.
3. La nomina spetta al Municipio ed è valida per un periodo quadriennale.
4. Il mandato può essere esercitato per un massimo di 8 anni.

Art. 18 Scioglimento

1. La LEA può essere sciolta con preavviso di un anno dal Consiglio comunale della Città di Locarno.
2. La decisione deve essere ratificata dal Consiglio di Stato.
3. La liquidazione compete al Consiglio direttivo, a meno di diversa decisione da parte del Consiglio comunale.
4. In caso di scioglimento la Città di Locarno subentra nelle attività della LEA e nei suoi obblighi contrattuali, riprendendone attivi e passivi, ed in particolare proprietà immobiliari e diritti.

Art. 19 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore il 1° gennaio successivo all'approvazione da parte dell'Autorità di vigilanza. L'Ente viene formalmente costituito alla data di entrata in vigore del presente statuto.

Art. 20 Norme transitorie

I dipendenti comunali attivi presso l'Azienda acqua potabile della Città di Locarno vengono trasferiti e assunti dalla LEA alla data di costituzione, senza periodo di prova, fatta eccezione per i dipendenti per i quali tale periodo di prova sia ancora in corso (e ciò limitatamente al periodo residuo). Contestualmente all'assunzione i dipendenti terminano la loro attività quali dipendenti del Comune di Locarno. Lo stipendio lordo attualmente percepito alle dipendenze del Comune è garantito a parità di funzione svolta. Parimenti è garantita l'anzianità di servizio maturata presso la Città ed i diritti ad essa connessi. In caso di soppressione di funzione sono applicabili le disposizioni del ROD.

MANDATO DI PRESTAZIONE

**PER LA GESTIONE TOTALE DEL SERVIZIO DI APPROVVIGIONAMENTO E DISTRIBUZIONE
DELL'ACQUA POTABILE**

NEL COMUNE DI

LOCARNO

24 novembre 2021

Indice

1	Parti contraenti	2
2	Premesse	2
3	Gestione della LEA	2
4	Oggetto e scopo del mandato di prestazione	2
5	Durata determinata	3
6	Accordi futuri	3
7	Comprensorio di distribuzione	3
8	Disdetta straordinaria	3
9	Proprietà degli impianti	3
10	Proprietà delle infrastrutture e condotte	4
11	Riscatto degli impianti	4
12	Misuratori di portata	5
12.1	<i>Dispositivi esistenti e non sostituiti</i>	5
12.2	<i>Dispositivi sostituiti (nuovi)</i>	5
13	Gestione	5
14	Compiti del Gestore	5
15	Gestione tecnica e manutenzione ordinaria	5
16	Gestione amministrativa	6
17	Assicurazione della qualità	6
18	Manutenzione straordinaria	6
19	Lavori di miglioria – ampliamenti – rinnovo impianti	6
20	Tariffe di vendita e tasse di allacciamento	7
21	Modalità di fatturazione e procedure d'incasso	7
22	Convenzioni con privati	7
23	Lotta incendi	9
24	Fontane pubbliche	9
25	Interruzione - sospensione - malfunzionamento	9
26	Clausola di esclusione delle responsabilità	9
27	Intervento di ripristino in generale	10
28	Obblighi del Comune	10
29	Obblighi del Gestore	10
30	Divieto di cessione del contratto e dei diritti/obblighi derivanti	11
31	Contestazioni	11
32	Informazione e consultazione	11
33	Modifiche di contratto	11
34	Bollo	11
35	Entrata in vigore	12
36	Distribuzione	12

1 Parti contraenti

- **Comune di Locarno**, rappresentato dal suo Municipio

(di seguito "**Comune**")

- **Locarnese Ente Acqua**, Locarno

(di seguito "**LEA**" o "**Gestore**")

(di seguito le "**Parti**")

2 Premesse

- 2.1 Il *Comune* è proprietario delle strutture necessarie all'approvvigionamento e alla distribuzione di acqua potabile che servono in modo diretto i bisogni dei cittadini o utenti siti nel comprensorio di distribuzione del *Comune*.
- 2.2 Il *Comune* è proprietario o detiene delle servitù sui fondi ove sono posate le infrastrutture di approvvigionamento e distribuzione dell'acqua.
- 2.3 Il *Comune* è responsabile dell'allestimento e dell'aggiornamento del Piano generale dell'acquedotto (PGA).
- 2.4 La rete di distribuzione è documentata su supporto informatico compatibile con il sistema del *Gestore*.
- 2.5 L'impianto di telegestione della rete del *Comune* è collegato al Centro comando del *Gestore*.
- 2.6 Il *Gestore* dispone delle competenze e del personale necessario per assicurare la gestione ottimale del servizio di erogazione acqua potabile.
- 2.7 Il *Comune* è il primo garante del servizio nei confronti dell'utenza, come previsto dalla Legge sull'approvvigionamento idrico.
- 2.8 Il presente Mandato di prestazione annulla e sostituisce ogni eventuale accordo precedentemente sottoscritto dalle *Parti* in relazione alla gestione del servizio acqua potabile.
- 2.9 Le presenti premesse sono parte integrante del Mandato di prestazione.

3 Gestione della LEA

- 3.1 La gestione della *LEA* si basa sui principi dell'efficienza, della qualità e dell'economicità del servizio e per quanto concerne la determinazione delle tariffe, dell'equilibrio finanziario. Il tutto nel rispetto delle prescrizioni della Legge organica comunale, della Legge sulla gestione delle acque, del Regolamento organico dei dipendenti della Città di Locarno e del Regolamento per la fornitura di acqua potabile e per uso industriale valido per la Città di Locarno, oltre che di ogni altra disposizione di legge applicabile.

4 Oggetto e scopo del mandato di prestazione

- 4.1 Sulla base del presente contratto il *Comune* affida alla *LEA* la completa ed esclusiva gestione del servizio d'approvvigionamento e distribuzione dell'acqua potabile sull'intero suo territorio giurisdizionale.
- 4.2 In particolare lo scopo del presente Mandato di prestazioni è quello di:
 - a. definire i compiti che il *Gestore* svolgerà per conto del *Comune*
 - b. definire i rapporti di proprietà e di riscatto delle infrastrutture

- c. disciplinare gli aspetti finanziari relativi al servizio di approvvigionamento e distribuzione (erogazione) di acqua potabile.

5 Durata determinata

- 5.1 La gestione del servizio di erogazione acqua potabile viene affidata al *Gestore* tramite il presente Mandato di prestazione per la durata determinata di 24 (ventiquattro) anni.
- 5.2 Il contratto ha inizio in data 1° gennaio 2024 e scadrà il 31 dicembre 2047.

6 Accordi futuri

- 6.1 Quattro anni prima della scadenza, e meglio entro il 31 dicembre 2043 le *Parti* valuteranno la possibilità di proseguire la collaborazione futura, definendo le nuove condizioni contrattuali con particolare riguardo agli aspetti tecnici-finanziari.
- 6.2 In caso di circostanze particolari, quali processi aggregativi tra Comuni, le *Parti* s'impegnano a rivedere il presente mandato e ad adeguarlo puntualmente alla mutata situazione.

7 Comprensorio di distribuzione

- 7.1 Il comprensorio di distribuzione coincide con quello delle zone edificabili definite dal Piano regolatore (PR) del *Comune*. Il *Gestore* s'impegna, nel limite del possibile e nella misura in cui sia economicamente sostenibile, a fornire il servizio di erogazione acqua potabile occorrente nel territorio del *Comune* sul quale possono essere costruiti edifici (vedi Piano Regolatore del *Comune*) e a quegli edifici fuori dal perimetro edificabile del PR, già allacciati alla rete di distribuzione del *Comune* al momento della firma della presente contratto.
- 7.2 La *LEA* è preventivamente consultata in occasione delle revisioni e delle modifiche del Piano regolatore, come pure nell'ambito dell'esame delle procedure edilizie (con facoltà d'inserire condizioni direttamente attinenti al servizio di approvvigionamento idrico).

8 Disdetta straordinaria

- 8.1 Il Mandato di prestazione può essere disdetto con preavviso di 2 anni per una scadenza qualsiasi per motivi gravi o circostanze straordinarie.
- 8.2 Costituisce in particolare motivo grave il mancato ossequio da parte del *Comune* delle istruzioni / indicazioni tecniche del *Gestore* relative al buon funzionamento del servizio di erogazione acqua potabile.
- 8.3 Costituiscono inoltre motivo grave ripetute carenze e/o negligenze da parte del *Gestore* nell'esecuzione dei compiti oggetto del presente Mandato di prestazione.

9 Proprietà degli impianti

- 9.1 Con l'entrata in vigore della presente convenzione la *Città di Locarno (Azienda comunale acqua potabile)* cede alla *LEA* gli impianti che figurano nell'allegato no.1.
- 9.2 Gli investimenti realizzati dalla *LEA* sono pianificati, realizzati e finanziati da quest'ultima sulla base di una pianificazione pluriennale sottoposta per approvazione al Consiglio comunale della Città di Locarno.
- 9.3 Il finanziamento degli investimenti viene assicurato facendo capo, in priorità:

- a. ai mezzi del Fondo di compensazione costituito al momento dell'acquisizione della proprietà delle infrastrutture comunali da parte della *LEA*
- b. ai mezzi propri generali della *LEA*
- c. a finanziamenti di terzi

10 Proprietà delle infrastrutture e condotte

- 10.1 Con l'entrata in vigore della presente convenzione la *Città di Locarno (Azienda comunale acqua potabile)* cede alla *LEA* le infrastrutture e le condotte che figurano nell'allegato no.2.
- 10.2 Gli investimenti realizzati dalla *LEA* sono pianificati, realizzati e finanziati da quest'ultima sulla base di una pianificazione pluriennale sottoposta per approvazione al Consiglio comunale della Città di Locarno.
- 10.3 Il finanziamento degli investimenti viene assicurato facendo capo, in priorità:
 - a. ai mezzi del Fondo di compensazione costituito al momento dell'acquisizione della proprietà delle infrastrutture comunali da parte della *LEA*
 - b. ai mezzi propri generali della *LEA*
 - c. a finanziamenti di terzi

11 Riscatto degli impianti

- 11.1 Alla scadenza del presente mandato di prestazione e se lo stesso non viene rinnovato, il *Comune* rileva il servizio di distribuzione sul proprio comprensorio ed entra in possesso di infrastrutture ed impianti ubicati sul suo territorio, ad eccezione di quelli contemplati dall'art. 11.2.
- 11.2 Tutti gli impianti, le opere di captazione - approvvigionamento, di accumulo, di trasporto, di regolazione del sistema e di collegamento con altri comprensori e/o quelle in co-utilizzo rimangono di proprietà della *LEA* e sono escluse dal riscatto.
- 11.3 In caso di riscatto della rete di distribuzione alla scadenza della durata del mandato, la *LEA* garantisce al *Comune* la fornitura di acqua (sulla base di uno specifico mandato di fornitura) senza limitazione temporale e alle medesime condizioni valide per tutti gli altri Comuni serviti.
- 11.4 La *LEA* garantisce inoltre al *Comune* il diritto di co-utilizzo gratuito e a tempo illimitato sulle condotte che servono sia all'approvvigionamento del *Comune* che a quello del restante comprensorio servito della *LEA*.
- 11.5 L'indennità di riscatto, nel caso il *Comune* rilevi il servizio di distribuzione, corrisponde all'importo degli impianti oggetto di riscatto esposti a bilancio della *LEA* alla data del passaggio di proprietà a seguito della dichiarazione di riscatto, inteso come il valore di acquisto o realizzazione degli impianti stessi al netto dei relativi sussidi, contributi e ammortamenti, dedotto l'importo del Fondo di compensazione di pertinenza del *Comune* alla medesima data.
- 11.6 La *LEA* ammortizza i beni di sua proprietà secondo le disposizioni previste dal Regolamento sulla gestione finanziaria dei Comuni per l'approvvigionamento idrico. Il valore iniziale corrisponde, per le infrastrutture esistenti, al valore iscritto a bilancio alla data di costituzione della *LEA*.
- 11.7 Entro 6 mesi dal trasferimento del servizio, il *Comune*, rispettivamente la *LEA* versano la dovuta indennità.
- 11.8 La *LEA* trasmette ogni anno al *Comune* entro la fine del mese di settembre l'elenco aggiornato degli impianti di distribuzione suscettibili di riscatto nonché i relativi valori a bilancio.

12 Misuratori di portata

12.1 Dispositivi esistenti e non sostituiti

- 12.1.1 Il *Comune* cede al *Gestore*, a titolo gratuito, tutti i misuratori di portata esistenti posati in rete.
- 12.1.2 Il trapasso di proprietà avviene con la firma del presente contratto.
- 12.1.3 Al termine del Mandato di prestazione il *Comune* si impegna a riacquistare dal *Gestore* tutti i dispositivi esistenti e non sostituiti nel corso dei Mandati di prestazione a titolo gratuito.

12.2 Dispositivi sostituiti (nuovi)

- 12.2.1 Durante il Mandato di prestazione i misuratori di portata vetusti vengono sostituiti a spese del *Gestore*.
- 12.2.2 Alla scadenza del Mandato di prestazione, il *Comune* si impegna ad acquistare dal *Gestore*, tutti i misuratori di portata posati a nuovo durante i Mandati di prestazione, che diverranno di sua proprietà, al prezzo di acquisto pagato dal *Gestore*, dedotto il deprezzamento nel frattempo intervenuto calcolato sulla durata di vita del misuratore di 15 (quindici) anni.

13 Gestione

- 13.1 Per gestione si intendono tutte le operazioni tecniche atte a garantire un servizio ottimale di erogazione dell'acqua potabile, nonché le operazioni amministrative e finanziarie legate in particolare alla fatturazione e all'incasso delle prestazioni eseguite e dei servizi erogati.

14 Compiti del Gestore

- 14.1 Il *Gestore* avrà quali compiti:
- a. la gestione tecnica e la manutenzione ordinaria (art. 15);
 - b. la gestione amministrativa (art. 16);
 - c. l'assicurazione della qualità (art. 17);
 - d. la manutenzione straordinaria (art. 18);
 - e. l'attuazione degli investimenti per i lavori di miglioria / manutenzione straordinaria / ampliamento (art. 19).
- 14.2 Il *Gestore* eseguirà tali compiti conformemente ai requisiti di legge e a quanto previsto dalle norme tecniche riconosciute applicabili al settore.

15 Gestione tecnica e manutenzione ordinaria

- 15.1 Per gestione tecnica e manutenzione ordinaria si intendono tutti i lavori effettuati presso gli impianti dell'acquedotto relativi al servizio di erogazione di acqua. In particolare:
- a. la pianificazione del potenziamento e del rinnovo delle infrastrutture;
 - b. l'esercizio, la sorveglianza e la telegestione degli impianti;
 - c. la disponibilità d'intervento del servizio di picchetto e l'esecuzione degli interventi;
 - d. il controllo delle zone di protezione, delle infrastrutture e degli impianti;
 - e. il rilevamento delle perdite;
 - f. la tenuta e l'aggiornamento dei piani di rete;
 - g. la pulizia delle sorgenti, delle camere e dei serbatoi;
 - h. la pulizia degli stabili e dei sedimenti;
 - i. lo spurgo delle condotte;
 - j. la manutenzione ordinaria degli stabili e degli impianti/apparecchi;

- k. l'aggiunta/sostituzione dei materiali di consumo degli impianti di trattamento e disinfezione dell'acqua.

16 Gestione amministrativa

- 16.1 Per gestione amministrativa si intendono tutte le pratiche amministrative e burocratiche relative al servizio di erogazione di acqua. In particolare:
- a. la lettura dei contatori;
 - b. la fatturazione agli utenti del *Comune* (in base alla tassa fissata nell'apposito Regolamento e nel corrispondente Tariffario);
 - c. la gestione degli incassi;
 - d. la gestione dei contratti con l'utenza e degli allacciamenti;
 - e. la comunicazione in caso di non conformità dell'acqua;
 - f. la comunicazione annuale della qualità dell'acqua;
 - g. la gestione delle coperture assicurative e delle relative pratiche;
 - h. l'allestimento di convenzioni con i privati secondo quanto indicato all'art. 22.

17 Assicurazione della qualità

- 17.1 L'assicurazione della qualità dell'acqua fornita all'utenza viene effettuata tramite un sistema di autocontrollo conformemente ai dispositivi di legge in vigore, in particolare:
- a. la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr);
 - b. l'Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr);
 - c. l'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD).
- 17.2 Il sistema di autocontrollo è basato sui principi dell'HACCP (Hazard – Analysis – Critical – Control – Point), che consiste nell'analisi dei pericoli con conseguente gestione dei punti critici di controllo.

18 Manutenzione straordinaria

- 18.1 Vi è manutenzione straordinaria di competenza del *Gestore* quando vengono effettuati riparazioni o interventi alle infrastrutture e alle condotte che rivestono un carattere d'emergenza e/o imprevisto, oppure a seguito del rilevamento di perdite.
- 18.2 Dal profilo tecnico, la competenza è del *Gestore* che assicura la loro tempestiva esecuzione.
- 18.3 In ogni caso, i costi per gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico del *Gestore*.

19 Lavori di miglioria – ampliamenti – rinnovo impianti

- 19.1 Sono considerate migliorie le opere da cui deriva un plusvalore significativo delle infrastrutture e delle apparecchiature. Sono in particolare considerati ampliamenti l'estensione o il potenziamento della rete.
- 19.2 Sono considerati rinnovi di impianti quei lavori che si limitano alla sostituzione di impianti in scadenza di durata di vita, che non comportano un plusvalore funzionale.
- 19.3 *Comune* e *Gestore* definiscono congiuntamente, nel contesto di una programmazione pluriennale e di un programma annuale l'elenco degli interventi di miglioria, ampliamento e rinnovo. I mandati di progettazione, gli standard applicabili e il progetto esecutivo sono di competenza del *Gestore*. Gli investimenti per lavori di miglioria o rinnovo impianti sono

integralmente a carico del *Gestore* e i relativi crediti vengono approvati e deliberati dagli organi preposti della Città di Locarno.

- 19.4 Il *Gestore* informerà tempestivamente il *Comune* sulle decisioni prese e indicherà all'eventuale progettista o direzione lavori l'obbligo di collaborare, informare e tenere aggiornato il *Comune*.
- 19.5 Nell'ambito dei lavori di miglioria o rinnovo impianti, il *Comune* assicura, se richiesto e nei limiti delle sue competenze:
- a. la consulenza in fase di progettazione;
 - b. la sorveglianza dei lavori e la consulenza alla direzione lavori.
- 19.6 Il *Gestore* è inoltre responsabile di:
- a. approvare dal punto di vista tecnico-economico i progetti nelle loro varie fasi;
 - b. rilevare e aggiornare la documentazione i piani integrando l'opera realizzata;
 - c. mettere in esercizio l'opera realizzata;
 - d. collaudare l'opera.
- 19.7 La progettazione e/o la realizzazione degli investimenti può essere assunta direttamente dal *Gestore*, che ne assicura la corretta esecuzione nel rispetto dei disposti di legge.

20 Tariffe di vendita e tasse di allacciamento

- 20.1 Agli utenti serviti nel comprensorio del *Comune*, la *LEA* offre le stesse prestazioni di servizio e applica le stesse disposizioni regolamentari e tariffarie valide per tutti gli altri utenti e gli altri Comuni serviti in regime di mandato di prestazione totale.
- 20.2 I ricavi dalla fornitura di acqua e dalle tasse di allacciamento spettano al *Gestore*.
- 20.3 I ricavi relativi alla realizzazione e al collaudo di nuovi allacciamenti o di modifiche spettano al *Gestore*, che si assume in contropartita tutti i relativi costi di esecuzione.

21 Modalità di fatturazione e procedure d'incasso

- 21.1 Le fatture o richieste di acconto relative alla fornitura e alle tasse di allacciamento vengono notificate ad intervalli regolari dal *Gestore* direttamente agli utenti del *Comune* secondo i consumi registrati dai misuratori installati.
- 21.2 I ricavi derivanti dalla fornitura di acqua (vendite dell'acqua al dettaglio, stabili comunali, fontane pubbliche e idranti compresi) e dalle tasse di allacciamento sono incassati dal *Gestore*.
- 21.3 Il *Gestore* assicura l'incasso delle fatture emesse sino alle procedure di richiamo/sollecito. Il seguito della procedura di incasso compete pure al *Gestore*.
- 21.4 Eventuali perdite su debitori vengono assunte dal *Gestore*.

22 Convenzioni con privati

- 22.1 Redazione e firme
- Le convenzioni tra privati (o enti pubblici) e il *Comune* sono negoziate e redatte dal *Gestore* a proprio nome e conto. Le stesse vengono poi trasmesse al *Comune* per informazione.
- 22.2 A favore dei privati
- Il *Gestore* è autorizzato a trattare con i proprietari privati la conclusione di convenzioni (da perfezionare laddove necessario tramite atto notarile) e a richiederne l'iscrizione al Registro fondiario, per il tramite di un pubblico ufficiale.

Tali accordi possono avere per oggetto la costituzione di servitù di passo veicolare e pedonale, l'annotazione di contratti di locazione o affitto, o altri diritti reali costituiti sui fondi di proprietà del *Comune* dove passano le infrastrutture della *LEA* (fondo serviente) a favore di tutti quei proprietari che hanno un fondo adiacente (fondo dominante). Di regola le spese eventuali per l'iscrizione a registro fondiario della servitù e del notaio rogante (laddove necessario) sono a carico dei proprietari del fondo dominante.

L'intero incasso delle indennità pagate da terzi e in relazione alla costituzione della servitù o quale nolo, avverrà ad opera del *Gestore* e rimarrà acquisito al *Gestore* quale contropartita per il lavoro amministrativo svolto.

22.3 A favore del *Gestore*

Il *Gestore* è altresì autorizzato a trattare con i proprietari privati la conclusione di convenzioni (che verranno perfezionate laddove necessario tramite atto notarile) e a richiederne l'iscrizione al Registro fondiario.

Tali accordi avranno per oggetto la costituzione a favore del *Gestore* di un diritto reale su un fondo di proprietà di un terzo quale ad esempio la servitù di passo veicolare e pedonale, la servitù per la posa e passaggio di infrastrutture, annotazione di contratti di locazione o affitto o altri diritti reali costituiti.

La relativa iscrizione e l'istanza a Registro fondiario dovrà in questo caso essere effettuata dal proprietario del fondo per il tramite di un notaio a favore del *Gestore*. Tutti i costi relativi, sia alle spese di iscrizione che in relazione ad eventuali atti notarili necessari nonché alle indennità da versare ai privati, vengono assunti dal *Gestore*.

22.4 Procura per iscrizione a Registro fondiario

Il *Gestore* è abilitato a rappresentare il Municipio del *Comune* per l'inoltro delle pratiche e documenti a Registro fondiario per il tramite (laddove necessario) di un pubblico notaio e ciò in virtù del presente contratto per quanto attiene all'iscrizione/cancellazione/ modifica a Registro fondiario di oneri gravanti particelle di terzi proprietari a favore del *Comune* oppure di oneri gravanti particelle di proprietà del *Comune*, che terzi proprietari richiedano di iscrivere/cancellare/modificare.

22.5 Aventi diritto di firma

Aventi diritto di firma per il *Gestore* sono quelli indicati all'Ufficio del registro fondiario, i quali possono sottoscrivere i documenti e le istanze secondo quanto stabilito nei punti precedenti.

22.6 Tracciato

Il tracciato di servitù o di altro diritto reale verrà indicato sul piano di situazione allegato alle convenzioni.

22.7 Indennizzo

Per la concessione e l'esercizio della servitù il *Gestore* informando il *Comune*, è autorizzato a fissare gli importi di indennizzo che verranno richiesti ai proprietari dei fondi dominanti e a trattare l'eventuale indennizzo a favore dei proprietari dei fondi servienti e a carico del *Comune* (quale proprietario del fondo dominante). È riservata la successiva ratifica degli atti da parte degli organi comunali.

22.8 Maggiori costi in caso di manutenzione

Nel caso di interventi di manutenzione o ripristino sulla condotta, i maggiori costi causati dalla presenza di una servitù o altro diritto reale, verranno addebitati ai proprietari dei fondi dominanti, unitamente ai proprietari degli altri fondi beneficiari di analoga servitù. Tale onere verrà indicato nella convenzione con i proprietari dei fondi dominanti che verrà allestita dal *Gestore* laddove necessario con l'avallo del notaio rogante, a nome e per conto del *Comune*.

22.9 Delega al *Gestore*

Il *Gestore* è pure autorizzato, in qualità di rappresentante, a trattare a nome e per conto del *Comune* direttamente con i terzi (persone fisiche, giuridiche o enti pubblici o corporazioni di

diritto pubblico), in relazione al Mandato di prestazione gestione dell'acqua potabile e alla stesura, trattazione e applicazione ed esecuzione delle varie convenzioni sottoscritte dal *Comune*.

23 Lotta incendi

- 23.1 Il *Gestore*, nell'ambito dei lavori di rinnovo e di potenziamento dell'acquedotto, tiene conto delle necessità legate alla messa a disposizione dell'acqua per la lotta agli incendi.
- 23.2 La *LEA* provvede alla posa ed alla manutenzione degli idranti d'intesa con il *Comune*. I costi di fornitura e posa sono a carico del *Comune*; la manutenzione ordinaria è svolta dalla *LEA* dietro compenso forfettario specifico fatturato dalla *LEA* al *Comune*.

24 Fontane pubbliche

- 24.1 Il *Gestore* s'impegna ad alimentare le fontane pubbliche del comprensorio con acqua potabile:
- a titolo gratuito per le fontane con funzione tecnica per il corretto funzionamento della rete idrica;
 - dietro versamento di un forfait globale di CHF 100.00 annui per ogni fontana munita di pulsante d'erogazione, ritenuto che il consumo totale non ecceda i 20'000 mc l'anno;
 - secondo separato tariffario che prevedrà una specifica posizione per le fontane pubbliche con deflusso continuo, con tassa fissata tra CHF 0.01 e 1.00 al mc.

25 Interruzione - sospensione - malfunzionamento

- 25.1 Il *Gestore* ha il diritto di sospendere/interrompere il servizio di erogazione dell'acqua potabile e telegestione in particolare nei seguenti casi:
- per cause di forza maggiore: quali eventi naturali, pericolo di guerra, disordini interni, scioperi, sabotaggi, atti di violenza, attentati blackout elettrici;
 - eventi straordinari: quali perturbazioni, incendio, inondazioni, esondazioni, scariche atmosferiche, vento, neve, terremoti, slavine, smottamenti di terra, temporali ed altri eventi atmosferici;
 - attività legate all'esercizio: quali lavori di riparazione a seguito di rotture, guasti, malfunzionamenti, manutenzioni, ampliamenti degli impianti e/o modifiche di tracciato o quant'altro.
- 25.2 Nei casi di sospensione prevedibili il *Gestore* annuncia per tempo agli utenti interessati e al *Comune* l'imminente interruzione/sospensione. Negli altri casi non prevedibili l'avviso potrà essere dato nel più breve lasso di tempo possibile.

26 Clausola di esclusione delle responsabilità

- 26.1 Nelle evenienze descritte all'articolo precedente è esclusa ogni responsabilità del *Gestore* e/o richiesta di indennizzo derivanti dall'interruzione/sospensione e/o mancato servizio di erogazione di acqua potabile e telegestione che dovessero comportare danni a persone, a cose materiali ed immateriali e danni patrimoniali o di qualsiasi altro genere, sia diretti che indiretti.
- 26.2 Il *Gestore* non si assume responsabilità per eventuali danni o malfunzionamenti alle apparecchiature/impianti infrastrutture del *Comune* derivanti dalle interruzioni di cui sopra.
- 26.3 Restano riservati i casi di manifesta negligenza o colpa grave da parte del *Gestore*.

27 Intervento di ripristino in generale

- 27.1 In caso di guasto/rotture riscontrati da una delle due *Parti* contrattuali, questa comunicherà tempestivamente all'altra parte il luogo, l'entità del guasto/rotture e la durata presumibile della messa fuori servizio.
- 27.2 Gli interventi per il ripristino del servizio di erogazione acqua potabile dovranno essere eseguiti unicamente da personale specializzato o da una ditta al quale è stato conferito esplicito mandato in tal senso dai responsabili dei contraenti per quanto di propria spettanza e proprietà.
- 27.3 Entrambi i contraenti si impegnano nel caso di guasti a fare tutto il possibile per ridurre al minimo la messa fuori servizio del collegamento e a ripristinarlo nel minor tempo ragionevolmente possibile.
- 27.4 Il ripristino del servizio di fornitura di energia elettrica dopo un'interruzione ha sempre la precedenza sul ripristino di collegamenti di altro genere forniti/ eseguiti dal *Gestore*.

28 Obblighi del Comune

- 28.1 Il *Comune* concede al *Gestore* l'occupazione gratuita dell'area pubblica per tutte le operazioni legate alla gestione del servizio di erogazione acqua potabile.
- 28.2 Il *Comune* concede al *Gestore* l'accesso – per quanto necessario e nel rispetto delle disposizioni concernenti la protezione dei dati personali – ai dati relativi alla gestione dei fondi (SIFTI) e degli utenti.
- 28.3 Il *Comune* mette a disposizione del *Gestore*, gratuitamente, le aree necessarie per il deposito di materiale, infrastrutture e condotte necessarie ai lavori di manutenzione di ogni genere così come pure per lavori di miglioria da esso commissionati.
- 28.4 Il *Comune* interpone i suoi buoni uffici appoggiando presso i privati o Enti pubblici le pratiche intese a:
- garantire il controllo della qualità dell'acqua erogata e gestire i flussi informativi con l'Autorità di vigilanza e controllo e l'utenza;
 - ottenere i permessi per l'acquisto, l'occupazione, e l'attraversamento di strade e terreni in relazione al servizio di erogazione acqua potabile;
 - facilitare la costruzione e la posa di condotte di distribuzione e delle installazioni necessarie al servizio di erogazione acqua potabile.
- 28.5 Il *Comune* coinvolgerà tempestivamente il *Gestore* nei processi pianificatori nell'ambito del Piano regolatore, collaborando e coordinando i lavori con le altre infrastrutture pubbliche (gas, fognature, ecc.) fornendo i rilievi di tracciato.

29 Obblighi del Gestore

- 29.1 La fornitura dell'acqua potabile avviene all'interno del perimetro della rete di distribuzione del *Comune* (vedi art. 7).
- 29.2 Il *Gestore* può fornire acqua fuori dal perimetro edificabile del Piano Regolatore (PR) unicamente se il *Comune*:
- ha rilasciato al proprietario un'autorizzazione di edificazione;
 - ha autorizzato e deciso l'estensione della rete per allacciare i fondi interessati;
 - si assume (direttamente o tramite impegno di terzi) integralmente i costi di realizzazione di estensione della rete e quelli della relativa manutenzione.
- 29.3 Le condizioni di cui sopra sono cumulative. Di principio l'acqua fornita è da considerarsi greggia.

29.4 Il *Gestore* provvederà alla costruzione degli impianti, alla loro manutenzione ed al loro rinnovamento fino al contatore, alla manutenzione ed al cambio dei contatori secondo quanto previsto negli articoli precedenti. I relativi costi sono posti a carico del *Gestore* secondo gli artt. 18 e 19.

30 Divieto di cessione del contratto e dei diritti/obblighi derivanti

30.1 Le *Parti* si impegnano a non trasmettere ai loro successori in fatto ed in diritto i diritti e gli obblighi derivanti dal presente contratto.

30.2 Questo divieto di cessione del contratto e dei diritti/obblighi derivanti varrà anche in caso di trasformazione giuridica o cambiamento di ragione sociale di una delle *Parti* contraenti.

30.3 In via del tutto eccezionale il trasferimento dei diritti/obblighi derivanti è permessa a condizione che:

- a. vi sia accordo reciproco in tal senso delle *Parti*;
- b. i successori legali siano in grado di far fronte tecnicamente e finanziariamente agli impegni assunti.

31 Contestazioni

31.1 Divergenze che dovessero sorgere riguardo l'applicazione del presente contratto competono alla giurisdizione amministrativa ordinaria.

32 Informazione e consultazione

32.1 Il Municipio del *Comune* ed il Consiglio direttivo della *LEA*, per mezzo dei rispettivi servizi incaricati, si consultano e s'informano reciprocamente su importanti temi inerenti il servizio di approvvigionamento idrico.

32.2 Al fine di favorire il regolare scambio d'informazioni, la *LEA* costituisce una Commissione consultiva nel quale ogni Comune servito è rappresentato con un membro.

32.3 Nel caso di temi o problemi particolari può essere istituito un gruppo di lavoro incaricato di valutare e proporre soluzioni alla *LEA*.

32.4 La *LEA* tiene la contabilità conformemente alle disposizioni vigenti in materia. In particolare, la *LEA* tiene una contabilità per centri costo separando i settori "*Approvvigionamento*" e "*Distribuzione*".

32.5 La *LEA* tiene inoltre una contabilità separata per ogni comune per il Fondo di compensazione, fino al completo esaurimento dello stesso.

33 Modifiche di contratto

33.1 Ogni adattamento modifica o complemento del presente contratto necessita la forma scritta e per quanto necessario, l'approvazione del Consiglio comunale del *Comune*.

34 Bollo

34.1 L'eventuale bollo sul contratto andrà a carico delle *Parti* contraenti in parti uguali.

35 Entrata in vigore

- 35.1 Il presente Mandato di prestazioni entrerà in vigore con effetto al 1. gennaio 2024 previa sottoscrizione da parte degli organi del *Gestore* e del Municipio del *Comune*, conseguente all'approvazione del Consiglio comunale e alla successiva ratifica da parte della Sezione degli enti locali. Quest'ultima decisione non costituisce mera constatazione ma è fase integrante del procedimento di formazione e validità dello stesso Mandato di prestazione.

36 Distribuzione

- 36.1 Il presente contratto, con i suoi annessi, è redatto in due esemplari e sottoscritto dalle due Parti contraenti. Un esemplare del contratto è depositato presso l'archivio del *Gestore* e l'altro presso il *Comune*.

Allegati

- I. Sinottico impianti
- II. Planimetria infrastrutture e condotte

Il Gestore

Locarnese Ente Acqua

Il Presidente del Consiglio direttivo: Il Direttore:

Locarno,

Il Comune

COMUNE DI LOCARNO

Per il Municipio di Locarno:

Il Sindaco:

Il Segretario:

XXX,

Azienda acqua potabile Locarno - Via Morettina 9 - Locarno
 Manuale di controllo autonomo - 2019

Numero No. 01

SCALA
 FORMATO: 100 x 207 mm
 DISSEGNIATO: P.G. (P)
 VISTO: 22.07.2019
 DATA: 06.08.2021
 MODIFICA:

MANUALE CONTROLLO AUTONOMO HACCP
 DIAGRAMMA DI FLUSSO

LEGENDA

Area di distribuzione	CT - m	Camera tecnica (scatolo)
Acquedotto fessile	CR - m	Camera lubrifico / raccolta (bagno)
Flusso permanente	SE - m	Serbatoio
Flusso intergenerale	SE - m	Impianto potabilizzazione UV
Dispositivo fessile	SE - m	Valvola di sicurezza
Stazionamento acqua	SE - m	Impianto di sibilazione
Stazionamento acqua	SE - m	Impianto sonda acido-solfonico
Misurazione di portata	SE - m	Stazione di pompaggio
Valvola di sicurezza	SE - m	Camera di spargimento
Valvola riduzione pressione (P-r-P)	SE - m	Filtro assorbitore anionico
Normalizzazione di pressione	SE - m	Zone di pressione regolazione (Z)
Sistema di pressione	SE - m	Captazione sorgente (c)
Valvola di ritorno	SE - m	Filtro disoleante
Sistema di pompaggio	SE - m	
MAC, Modulo di Controllo	SE - m	
Impianto in fase di progettazione	SE - m	
Fl. servizio acqua potabile (provvisori ed eventuali)	SE - m	
Fl. servizio acqua potabile (provvisori ed eventuali)	SE - m	

DIAGRAMMA DI FLUSSO - ACQUEDOTTO CITTADINO LOCARNO / LOSONE / MURALTO




DIAGRAMMA DI FLUSSO - ACQUEDOTTO VATTAGNE LOCARNO






DIAGRAMMA DI FLUSSO - ACQUEDOTTO GERRE DI SOTTO LOCARNO






AZIENDA ACQUA POTABILE LOCARNO
 Via della Morellina 9
 6600 Locarno
 Tel. 091 756 22 51
 azienda.acqua@locarno.ch

INFRASTRUTTURE AZIENDA ACQUA POTABILE LOCARNO

Comune: -

Scala: **1:25000**

Emissione: 23.11.2021 / MC

Validità: 3 mesi

Numero richiesta: -

Formato piano: A3

Coordinate al centro: 2701347/1115421



-  Rilevate
-  Approssimative
-  Saracinesche / prese
-  Contatori
-  Idranti


Tutti i diritti (in particolare i diritti di proprietà) risultano in relazione con i dati dei piani accessibili e con i piani di lavoro restano integralmente di proprietà dell'Azienda acqua potabile di Locarno.

I dati indicati non possono essere garantiti a causa di possibili mutamenti dei punti di riferimento.

La posizione e la profondità delle tubazioni devono essere accertate mediante sonaggi. È vietato eseguire scavi a macchina in prossimità delle condotte, prima di averli localizzati.

L'Azienda acqua potabile di Locarno declina ogni responsabilità in caso di guasti.

L'utilizzo dei dati della misurazione umidità è concesso dall'autorità cantonale.



INFRASTRUTTURE AZIENDA ACQUA POTABILE LOCARNO

Comune: -

Scala: **1:15000**

Emissione: 23.11.2021 / MC

Validità: 3 mesi

Numero richiesta: -

Formato piano: A3

Coordinate al centro: 2712147/1114039



	Rilevate
	Approssimative
	Saracinesche / prese
	Contatori
	Idranti

Tutti i diritti (in particolare i diritti di proprietà) risultano in relazione con i dati dei piani accessibili e con i piani di lavoro restano intersezione di proprietà dell'Azienda acqua potabile di Locarno.

I dati indicati non possono essere garantiti a causa di possibili mutamenti dei punti di riferimento.

La posizione e la profondità delle tubazioni devono essere accertate mediante sondaggi.

È vietato eseguire scavi a macchina in prossimità delle condotte, prima di averli localizzati.

L'Azienda acqua potabile di Locarno declina ogni responsabilità in caso di guasti.

L'uso dei dati della misurazione umidità è concesso dall'autorità cantonale.

MANDATO DI PRESTAZIONE

**PER LA GESTIONE TOTALE DEL SERVIZIO DI APPROVVIGIONAMENTO E DISTRIBUZIONE
DELL'ACQUA POTABILE**

NEL COMUNE DI

XXXXX

24 novembre 2021

Indice

1	Parti contraenti	2
2	Premesse	2
3	Gestione della LEA	2
4	Oggetto e scopo del mandato di prestazione	2
5	Durata determinata	3
6	Accordi futuri	3
7	Comprensorio di distribuzione	3
8	Disdetta straordinaria	3
9	Proprietà degli impianti	3
10	Proprietà delle infrastrutture e condotte	4
11	Riscatto degli impianti	4
12	Misuratori di portata	5
12.1	<i>Dispositivi esistenti e non sostituiti</i>	5
12.2	<i>Dispositivi sostituiti (nuovi)</i>	5
13	Gestione	5
14	Compiti del Gestore	5
15	Gestione tecnica e manutenzione ordinaria	6
16	Gestione amministrativa	6
17	Assicurazione della qualità	6
18	Manutenzione straordinaria	7
19	Lavori di miglioria – ampliamenti – rinnovo impianti	7
20	Tariffe di vendita e tasse di allacciamento	7
21	Modalità di fatturazione e procedure d'incasso	8
22	Convenzioni con privati	8
23	Lotta incendi	9
24	Fontane pubbliche	9
25	Interruzione - sospensione - malfunzionamento	9
26	Clausola di esclusione delle responsabilità	10
27	Intervento di ripristino in generale	10
28	Obblighi del Comune	10
29	Obblighi del Gestore	11
30	Divieto di cessione del contratto e dei diritti/obblighi derivanti	11
31	Contestazioni	11
32	Informazione e consultazione	11
33	Modifiche di contratto	12
34	Bollo	12
35	Entrata in vigore	12
36	Distribuzione	12

1 Parti contraenti

- **Comune di xxx**, rappresentato dal suo Municipio

(di seguito “**Comune**”)

- **Locarnese Ente Acqua**, Locarno

(di seguito “**LEA**” o “**Gestore**”)

(di seguito le “**Parti**”)

2 Premesse

- 2.1 Il *Comune* (Città di Locarno per Losone/Muralto) è proprietario delle strutture necessarie all’approvvigionamento e alla distribuzione di acqua potabile che servono in modo diretto i bisogni dei cittadini o utenti siti nel comprensorio di distribuzione del *Comune* (eventuale eccezione per frazioni specifiche di territorio).
- 2.2 Il *Comune* (Città di Locarno per Losone/Muralto) è proprietario o detiene delle servitù sui fondi ove sono posate le infrastrutture di approvvigionamento e distribuzione dell’acqua.
- 2.3 Il *Comune* è responsabile dell’allestimento e dell’aggiornamento del Piano generale dell’acquedotto (PGA).
- 2.4 La rete di distribuzione è documentata su supporto informatico compatibile con il sistema del *Gestore*.
- 2.5 L’impianto di telegestione della rete del *Comune* è collegato al Centro comando del *Gestore* (xxx).
- 2.6 Il *Gestore* dispone delle competenze e del personale necessario per assicurare la gestione ottimale del servizio di erogazione acqua potabile.
- 2.7 Il *Comune* è il primo garante del servizio nei confronti dell’utenza, come previsto dalla Legge sull’approvvigionamento idrico.
- 2.8 Il presente Mandato di prestazione annulla e sostituisce ogni eventuale accordo precedentemente sottoscritto dalle *Parti* in relazione alla gestione del servizio acqua potabile. In particolare annulla e sostituisce la Convenzione del xxx stipulata tra la Città di Locarno e il *Comune*.
- 2.9 Le presenti premesse sono parte integrante del Mandato di prestazione.

3 Gestione della LEA

- 3.1 La gestione della *LEA* si basa sui principi dell’efficienza, della qualità e dell’economicità del servizio e per quanto concerne la determinazione delle tariffe, dell’equilibrio finanziario. Il tutto nel rispetto delle prescrizioni della Legge organica comunale, della Legge sulla gestione delle acque, del Regolamento organico dei dipendenti della Città di Locarno e del Regolamento per la fornitura di acqua potabile e per uso industriale valido per la Città di Locarno, oltre che di ogni altra disposizione di legge applicabile.

4 Oggetto e scopo del mandato di prestazione

- 4.1 Sulla base del presente contratto il *Comune* affida alla *LEA* la completa ed esclusiva gestione del servizio d’approvvigionamento e distribuzione dell’acqua potabile sull’intero suo territorio giurisdizionale, **ad eccezione della frazione di xxx**.
- 4.2 In particolare lo scopo del presente Mandato di prestazioni è quello di:

- a. definire i compiti che il *Gestore* svolgerà per conto del *Comune*
- b. definire i rapporti di proprietà e di riscatto delle infrastrutture
- c. disciplinare gli aspetti finanziari relativi al servizio di approvvigionamento e distribuzione (erogazione) di acqua potabile.

5 Durata determinata

- 5.1 La gestione del servizio di erogazione acqua potabile viene affidata al *Gestore* tramite il presente Mandato di prestazione per la durata determinata di 24 (ventiquattro) anni.
- 5.2 Il contratto ha inizio in data 1° gennaio 20**xx** e scadrà il 31 dicembre 20**xx**.

6 Accordi futuri

- 6.1 Quattro anni prima della scadenza, e meglio entro il 31 dicembre 20**xx** le *Parti* valuteranno la possibilità di proseguire la collaborazione futura, definendo le nuove condizioni contrattuali con particolare riguardo agli aspetti tecnici-finanziari.
- 6.2 In caso di circostanze particolari, quali processi aggregativi tra Comuni, le *Parti* s'impegnano a rivedere il presente mandato e ad adeguarlo puntualmente alla mutata situazione.

7 Comprensorio di distribuzione

- 7.1 Il comprensorio di distribuzione coincide con quello delle zone edificabili definite dal Piano regolatore (PR) del *Comune*. Il *Gestore* s'impegna, nel limite del possibile e nella misura in cui sia economicamente sostenibile, a fornire il servizio di erogazione acqua potabile occorrente nel territorio del *Comune* sul quale possono essere costruiti edifici (vedi Piano Regolatore del *Comune*) e a quegli edifici fuori dal perimetro edificabile del PR, già allacciati alla rete di distribuzione del *Comune* al momento della firma della presente contratto.
- 7.2 La *LEA* è preventivamente consultata in occasione delle revisioni e delle modifiche del Piano regolatore, come pure nell'ambito dell'esame delle procedure edilizie (con facoltà d'inserire condizioni direttamente attinenti al servizio di approvvigionamento idrico).

8 Disdetta straordinaria

- 8.1 Il Mandato di prestazione può essere disdetto con preavviso di **2 anni** per una scadenza qualsiasi per motivi gravi o circostanze straordinarie.
- 8.2 Costituisce in particolare motivo grave il mancato ossequio da parte del *Comune* delle istruzioni / indicazioni tecniche del *Gestore* relative al buon funzionamento del servizio di erogazione acqua potabile.
- 8.3 Costituiscono inoltre motivo grave ripetute carenze e/o negligenze da parte del *Gestore* nell'esecuzione dei compiti oggetto del presente Mandato di prestazione.

9 Proprietà degli impianti

- 9.1 Con l'entrata in vigore della presente convenzione il *Comune* cede alla *LEA* gli impianti che figurano nell'allegato 1.
- 9.2 Gli investimenti realizzati dalla *LEA* sono pianificati, realizzati e finanziati da quest'ultima sulla base di una pianificazione pluriennale sottoposta per approvazione al Consiglio comunale della **Città di Locarno**.

- 9.3 Il finanziamento degli investimenti viene assicurato facendo capo, in priorità:
- a. ai mezzi del Fondo di compensazione costituito al momento dell'acquisizione della proprietà delle infrastrutture comunali da parte della *LEA*
 - b. ai mezzi propri generali della *LEA*
 - c. a finanziamenti di terzi

10 Proprietà delle infrastrutture e condotte

- 10.1 Con l'entrata in vigore della presente convenzione il *Comune* cede alla *LEA* le infrastrutture e le condotte che figurano nell'allegato no.2.
- 10.2 Gli investimenti realizzati dalla *LEA* sono pianificati, realizzati e finanziati da quest'ultima sulla base di una pianificazione pluriennale sottoposta per approvazione al Consiglio comunale della **Città di Locarno**.
- 10.3 Il finanziamento degli investimenti viene assicurato facendo capo, in priorità:
- a. ai mezzi del Fondo di compensazione costituito al momento dell'acquisizione della proprietà delle infrastrutture comunali da parte della *LEA*
 - b. ai mezzi propri generali della *LEA*
 - c. a finanziamenti di terzi
- 10.4 Il *Comune* si impegna a fare eseguire entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Mandato di prestazione e a proprie spese, conformemente alle indicazioni del *Gestore*, uno studio basato su un modello di simulazione idraulica, con lo scopo di identificare le migliori soluzioni tecniche e la conformazione dell'acquedotto da raggiungere sul medio-lungo termine. Il mandato al progettista viene assegnato dal Consiglio direttivo della *LEA*, che assumerà il ruolo di primo interlocutore allo scopo di assicurare il coordinamento del modello con il resto del comprensorio servito.

11 Riscatto degli impianti

- 11.1 Alla scadenza del presente mandato di prestazione e se lo stesso non viene rinnovato, il *Comune* rileva il servizio di distribuzione sul proprio comprensorio ed entra in possesso di infrastrutture ed impianti ubicati sul suo territorio, ad eccezione di quelli contemplati dall'art. 11.2.
- 11.2 Tutti gli impianti, le opere di captazione - approvvigionamento, di accumulo, di trasporto, di regolazione del sistema e di collegamento con altri comprensori e/o quelle in co-utilizzo rimangono di proprietà della *LEA* e sono escluse dal riscatto.
- 11.3 In caso di riscatto della rete di distribuzione alla scadenza della durata del mandato, la *LEA* garantisce al *Comune* la fornitura di acqua (sulla base di uno specifico mandato di fornitura) senza limitazione temporale e alle medesime condizioni valide per tutti gli altri Comuni serviti.
- 11.4 La *LEA* garantisce inoltre al *Comune* il diritto di co-utilizzo gratuito e a tempo illimitato sulle condotte che servono sia all'approvvigionamento del *Comune* che a quello del restante comprensorio servito della *LEA*.
- 11.5 L'indennità di riscatto, nel caso il *Comune* rilevi il servizio di distribuzione, corrisponde all'importo degli impianti oggetto di riscatto esposti a bilancio della *LEA* alla data del passaggio di proprietà a seguito della dichiarazione di riscatto, inteso come il valore di acquisto o realizzazione degli impianti stessi al netto dei relativi sussidi, contributi e ammortamenti, dedotto l'importo del Fondo di compensazione di pertinenza del *Comune* alla medesima data.
- 11.6 La *LEA* ammortizza i beni di sua proprietà secondo le disposizioni previste dal Regolamento sulla gestione finanziaria dei Comuni per l'approvvigionamento idrico. Il valore iniziale

corrisponde, per le infrastrutture esistenti, al valore iscritto a bilancio alla data di costituzione della *LEA*.

11.7 Entro 6 mesi dal trasferimento del servizio, il *Comune*, rispettivamente la *LEA* versano la dovuta indennità.

11.8 La *LEA* trasmette ogni anno al *Comune* entro la fine del mese di settembre l'elenco aggiornato degli impianti di distribuzione suscettibili di riscatto nonché i relativi valori a bilancio.

12 Misuratori di portata

12.1 Dispositivi esistenti e non sostituiti

(Togliere per Losone / Muralto)

12.1.1 Il *Gestore* ha acquistato no. **xxx** misuratori di portata esistenti posati in rete al prezzo di CHF 100.-- (cento) cadauno per complessivi CHF **xxx**.

12.1.2 Il trapasso di proprietà avviene con la firma del presente contratto.

12.1.3 Al termine del Mandato di prestazione il *Comune* si impegna a riacquistare dal *Gestore* tutti i dispositivi esistenti e non sostituiti nel corso dei Mandati di prestazione, che ritorneranno di sua proprietà, per l'importo corrispettivo di CHF 100.-- (cento) cadauno, dal quale andrà dedotto il deprezzamento intervenuto nel frattempo, sulla base di una durata media di uso pari a 15 (quindici) anni. Al momento dell'entrata in vigore del Mandato di prestazione l'età media dei contatori esistenti era pari a **20 (venti) anni**.

12.2 Dispositivi sostituiti (nuovi)

12.2.1 Durante il Mandato di prestazione i misuratori di portata vetusti vengono sostituiti a spese del *Gestore*.

12.2.2 Alla scadenza del Mandato di prestazione, il *Comune* si impegna ad acquistare dal *Gestore*, tutti i misuratori di portata posati a nuovo durante i Mandati di prestazione, che diverranno di sua proprietà, al prezzo di acquisto pagato dal *Gestore*, dedotto il deprezzamento nel frattempo intervenuto calcolato sulla durata di vita del misuratore di 15 (quindici) anni.

13 Gestione

13.1 Per gestione si intendono tutte le operazioni tecniche atte a garantire un servizio ottimale di erogazione dell'acqua potabile, nonché le operazioni amministrative e finanziarie legate in particolare alla fatturazione e all'incasso delle prestazioni eseguite e dei servizi erogati.

14 Compiti del Gestore

14.1 Il *Gestore* avrà quali compiti:

- a. la gestione tecnica e la manutenzione ordinaria (art. 15);
- b. la gestione amministrativa (art. 16);
- c. l'assicurazione della qualità (art. 17);
- d. la manutenzione straordinaria (art. 18);
- e. l'attuazione degli investimenti per i lavori di migloria / manutenzione straordinaria / ampliamento (art. 19).

14.2 Il *Gestore* eseguirà tali compiti conformemente ai requisiti di legge e a quanto previsto dalle norme tecniche riconosciute applicabili al settore.

(Togliere per Losone/Muralto/Locarno)

Allo scopo di svolgere nelle migliori condizioni possibili il compito assegnato al *Gestore*, è necessario effettuare delle attività iniziali e/o degli investimenti, quali ad esempio la ripresa dei piani e della documentazione, l'integrazione delle banche dati, l'allestimento del piano HACCP, l'estensione della rete informatica o dei collegamenti di telecomunicazione. Questi compiti verranno eseguiti dal *Gestore* su incarico del *Comune* nei sei mesi precedenti l'inizio delle attività previste dal Mandato di prestazione.

15 Gestione tecnica e manutenzione ordinaria

- 15.1 Per gestione tecnica e manutenzione ordinaria si intendono tutti i lavori effettuati presso gli impianti dell'acquedotto relativi al servizio di erogazione di acqua. In particolare:
- a. la pianificazione del potenziamento e del rinnovo delle infrastrutture;
 - b. l'esercizio, la sorveglianza e la telegestione degli impianti;
 - c. la disponibilità d'intervento del servizio di picchetto e l'esecuzione degli interventi;
 - d. il controllo delle zone di protezione, delle infrastrutture e degli impianti;
 - e. il rilevamento delle perdite;
 - f. la tenuta e l'aggiornamento dei piani di rete;
 - g. la pulizia delle sorgenti, delle camere e dei serbatoi;
 - h. la pulizia degli stabili e dei sedimenti;
 - i. lo spurgo delle condotte;
 - j. la manutenzione ordinaria degli stabili e degli impianti/apparecchi;
 - k. l'aggiunta/sostituzione dei materiali di consumo degli impianti di trattamento e disinfezione dell'acqua.

16 Gestione amministrativa

- 16.1 Per gestione amministrativa si intendono tutte le pratiche amministrative e burocratiche relative al servizio di erogazione di acqua. In particolare:
- a. la lettura dei contatori;
 - b. la fatturazione agli utenti del *Comune* (in base alla tassa fissata nell'apposito Regolamento di cui all'art. **xx** e nel Tariffario di cui all'art. **xx**);
 - c. la gestione degli incassi;
 - d. la gestione dei contratti con l'utenza e degli allacciamenti;
 - e. la comunicazione in caso di non conformità dell'acqua;
 - f. la comunicazione annuale della qualità dell'acqua;
 - g. la gestione delle coperture assicurative e delle relative pratiche;
 - h. l'allestimento di convenzioni con i privati secondo quanto indicato all'art. 22.

17 Assicurazione della qualità

- 17.1 L'assicurazione della qualità dell'acqua fornita all'utenza viene effettuata tramite un sistema di autocontrollo conformemente ai dispositivi di legge in vigore, in particolare:
- a. la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr);
 - b. l'Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr);
 - c. l'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD).
- 17.2 Il sistema di autocontrollo è basato sui principi dell'HACCP (Hazard – Analysis – Critical – Control – Point), che consiste nell'analisi dei pericoli con conseguente gestione dei punti critici di controllo.

18 Manutenzione straordinaria

- 18.1 Vi è manutenzione straordinaria di competenza del *Gestore* quando vengono effettuati riparazioni o interventi alle infrastrutture e alle condotte che rivestono un carattere d'emergenza e/o imprevisto, oppure a seguito del rilevamento di perdite.
- 18.2 Dal profilo tecnico, la competenza è del *Gestore* che assicura la loro tempestiva esecuzione.
- 18.3 In ogni caso, i costi per gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico del *Gestore*.

19 Lavori di miglioria – ampliamenti – rinnovo impianti

- 19.1 Sono considerate migliorie le opere da cui deriva un plusvalore significativo delle infrastrutture e delle apparecchiature. Sono in particolare considerati ampliamenti l'estensione o il potenziamento della rete.
- 19.2 Sono considerati rinnovi di impianti quei lavori che si limitano alla sostituzione di impianti in scadenza di durata di vita, che non comportano un plusvalore funzionale.
- 19.3 *Comune* e *Gestore* definiscono congiuntamente, nel contesto di una programmazione pluriennale e di un programma annuale l'elenco degli interventi di miglioria, ampliamento e rinnovo. I mandati di progettazione, gli standard applicabili e il progetto esecutivo sono di competenza del *Gestore*. Gli investimenti per lavori di miglioria o rinnovo impianti sono integralmente a carico del *Gestore* e i relativi crediti vengono approvati e deliberati dagli organi preposti della Città di Locarno.
- 19.4 Il *Gestore* informerà tempestivamente il *Comune* sulle decisioni prese e indicherà all'eventuale progettista o direzione lavori l'obbligo di collaborare, informare e tenere aggiornato il *Comune*.
- 19.5 Nell'ambito dei lavori di miglioria o rinnovo impianti, il *Comune* assicura, se richiesto e nei limiti delle sue competenze:
- la consulenza in fase di progettazione;
 - la sorveglianza dei lavori e la consulenza alla direzione lavori.
- 19.6 Il *Gestore* è inoltre responsabile di:
- approvare dal punto di vista tecnico-economico i progetti nelle loro varie fasi;
 - rilevare e aggiornare la documentazione i piani integrando l'opera realizzata;
 - mettere in esercizio l'opera realizzata;
 - collaudare l'opera.
- 19.7 La progettazione e/o la realizzazione degli investimenti può essere assunta direttamente dal *Gestore*, che ne assicura la corretta esecuzione nel rispetto dei disposti di legge.

20 Tariffe di vendita e tasse di allacciamento

- 20.1 Agli utenti serviti nel comprensorio del *Comune*, la *LEA* offre le stesse prestazioni di servizio e applica le stesse disposizioni regolamentari e tariffarie valide per tutti gli altri utenti e gli altri Comuni serviti in regime di mandato di prestazione totale.
- 20.2 È riservata l'applicazione di un supplemento tariffario deciso dal *Comune* per gli utenti del suo comprensorio a copertura dell'importo di compensazione eventualmente dovuto dal *Comune* all'*Ente* per la cessione di infrastrutture di proprietà comunale.
- 20.3 I ricavi dalla fornitura di acqua e dalle tasse di allacciamento spettano al *Gestore*.
- 20.4 I ricavi relativi alla realizzazione e al collaudo di nuovi allacciamenti o di modifiche spettano al *Gestore*, che si assume in contropartita tutti i relativi costi di esecuzione.

21 Modalità di fatturazione e procedure d'incasso

- 21.1 Le fatture o richieste di acconto relative alla fornitura e alle tasse di allacciamento vengono notificate ad intervalli regolari dal *Gestore* direttamente agli utenti del *Comune* secondo i consumi registrati dai misuratori installati.
- 21.2 I ricavi derivanti dalla fornitura di acqua (vendite dell'acqua al dettaglio, stabili comunali, fontane pubbliche e idranti compresi) e dalle tasse di allacciamento sono incassati dal *Gestore*.
- 21.3 Il *Gestore* assicura l'incasso delle fatture emesse sino alle procedure di richiamo/sollecito. Il seguito della procedura di incasso compete pure al *Gestore*.
- 21.4 Eventuali perdite su debitori vengono assunte dal *Gestore*.

22 Convenzioni con privati

22.1 Redazione e firme

Le convenzioni tra privati (o enti pubblici) e il *Comune* sono negoziate e redatte dal *Gestore* a proprio nome e conto. Le stesse vengono poi trasmesse al *Comune* per informazione.

22.2 A favore dei privati

Il *Gestore* è autorizzato a trattare con i proprietari privati la conclusione di convenzioni (da perfezionare laddove necessario tramite atto notarile) e a richiederne l'iscrizione al Registro fondiario, per il tramite di un pubblico ufficiale.

Tali accordi possono avere per oggetto la costituzione di servitù di passo veicolare e pedonale, l'annotazione di contratti di locazione o affitto, o altri diritti reali costituiti sui fondi di proprietà del *Comune* dove passano le infrastrutture della *LEA* (fondo serviente) a favore di tutti quei proprietari che hanno un fondo adiacente (fondo dominante). Di regola le spese eventuali per l'iscrizione a registro fondiario della servitù e del notaio rogante (laddove necessario) sono a carico dei proprietari del fondo dominante.

L'intero incasso delle indennità pagate da terzi e in relazione alla costituzione della servitù o quale nolo, avverrà ad opera del *Gestore* e rimarrà acquisito al *Gestore* quale contropartita per il lavoro amministrativo svolto.

22.3 A favore del *Gestore*

Il *Gestore* è altresì autorizzato a trattare con i proprietari privati la conclusione di convenzioni (che verranno perfezionate laddove necessario tramite atto notarile) e a richiederne l'iscrizione al Registro fondiario.

Tali accordi avranno per oggetto la costituzione a favore del *Gestore* di un diritto reale su un fondo di proprietà di un terzo quale ad esempio la servitù di passo veicolare e pedonale, la servitù per la posa e passaggio di infrastrutture, annotazione di contratti di locazione o affitto o altri diritti reali costituiti.

La relativa iscrizione e l'istanza a Registro fondiario dovrà in questo caso essere effettuata dal proprietario del fondo per il tramite di un notaio a favore del *Gestore*. Tutti i costi relativi, sia alle spese di iscrizione che in relazione ad eventuali atti notarili necessari nonché alle indennità da versare ai privati, vengono assunti dal *Gestore*.

22.4 Procura per iscrizione a Registro fondiario

Il *Gestore* è abilitato a rappresentare il Municipio del *Comune* per l'inoltro delle pratiche e documenti a Registro fondiario per il tramite (laddove necessario) di un pubblico notaio e ciò in virtù del presente contratto per quanto attiene all'iscrizione/cancellazione/ modifica a Registro fondiario di oneri gravanti particelle di terzi proprietari a favore del *Comune* oppure di oneri gravanti particelle di proprietà del *Comune*, che terzi proprietari richiedano di iscrivere/cancellare/modificare.

22.5 Aveni diritto di firma

Aveni diritto di firma per il *Gestore* sono quelli indicati all'Ufficio del registro fondiario, i quali possono sottoscrivere i documenti e le istanze secondo quanto stabilito nei punti precedenti.

22.6 Tracciato

Il tracciato di servitù o di altro diritto reale verrà indicato sul piano di situazione allegato alle convenzioni.

22.7 Indennizzo

Per la concessione e l'esercizio della servitù il *Gestore* informando il *Comune*, è autorizzato a fissare gli importi di indennizzo che verranno richiesti ai proprietari dei fondi dominanti e a trattare l'eventuale indennizzo a favore dei proprietari dei fondi servienti e a carico del *Comune* (quale proprietario del fondo dominante). È riservata la successiva ratifica degli atti da parte degli organi comunali.

22.8 Maggiori costi in caso di manutenzione

Nel caso di interventi di manutenzione o ripristino sulla condotta, i maggiori costi causati dalla presenza di una servitù o altro diritto reale, verranno addebitati ai proprietari dei fondi dominanti, unitamente ai proprietari degli altri fondi beneficiari di analoga servitù. Tale onere verrà indicato nella convenzione con i proprietari dei fondi dominanti che verrà allestita dal *Gestore* laddove necessario con l'avallo del notaio rogante, a nome e per conto del *Comune*.

22.9 Delega al Gestore

Il *Gestore* è pure autorizzato, in qualità di rappresentante, a trattare a nome e per conto del *Comune* direttamente con i terzi (persone fisiche, giuridiche o enti pubblici o corporazioni di diritto pubblico), in relazione al Mandato di prestazione gestione dell'acqua potabile e alla stesura, trattazione e applicazione ed esecuzione delle varie convenzioni sottoscritte dal *Comune*.

23 Lotta incendi

23.1 Il *Gestore*, nell'ambito dei lavori di rinnovo e di potenziamento dell'acquedotto, tiene conto delle necessità legate alla messa a disposizione dell'acqua per la lotta agli incendi.

23.2 La *LEA* provvede alla posa ed alla manutenzione degli idranti d'intesa con il *Comune*. I costi di fornitura e posa sono a carico del *Comune*; la manutenzione ordinaria è svolta dalla *LEA* dietro compenso forfettario specifico fatturato dalla *LEA* al *Comune*.

24 Fontane pubbliche

24.1 Il *Gestore* s'impegna ad alimentare le fontane pubbliche del comprensorio con acqua potabile:

- a. a titolo gratuito per le fontane con funzione tecnica per il corretto funzionamento della rete idrica;
- b. dietro versamento di un forfait globale di CHF 100.00 annui per ogni fontana munita di pulsante d'erogazione, ritenuto che il consumo totale non ecceda i 20'000 mc l'anno;
- c. secondo separato tariffario che prevedrà una specifica posizione per le fontane pubbliche con deflusso continuo, con tassa fissata tra CHF 0.01 e 1.00 al mc.

25 Interruzione - sospensione - malfunzionamento

25.1 Il *Gestore* ha il diritto di sospendere/interrompere il servizio di erogazione dell'acqua potabile e telegestione in particolare nei seguenti casi:

- a. per cause di forza maggiore: quali eventi naturali, pericolo di guerra, disordini interni, scioperi, sabotaggi, atti di violenza, attentati blackout elettrici;

- b. eventi straordinari: quali perturbazioni, incendio, inondazioni, esondazioni, scariche atmosferiche, vento, neve, terremoti, slavine, smottamenti di terra, temporali ed altri eventi atmosferici;
- c. attività legate all'esercizio: quali lavori di riparazione a seguito di rotture, guasti, malfunzionamenti, manutenzioni, ampliamenti degli impianti e/o modifiche di tracciato o quant'altro.

25.2 Nei casi di sospensione prevedibili il *Gestore* annuncia per tempo agli utenti interessati e al *Comune* l'imminente interruzione/sospensione. Negli altri casi non prevedibili l'avviso potrà essere dato nel più breve lasso di tempo possibile.

26 Clausola di esclusione delle responsabilità

- 26.1 Nelle evenienze descritte all'articolo precedente è esclusa ogni responsabilità del *Gestore* e/o richiesta di indennizzo derivanti dall'interruzione/sospensione e/o mancato servizio di erogazione di acqua potabile e telegestione che dovessero comportare danni a persone, a cose materiali ed immateriali e danni patrimoniali o di qualsiasi altro genere, sia diretti che indiretti.
- 26.2 Il *Gestore* non si assume responsabilità per eventuali danni o malfunzionamenti alle apparecchiature/impianti infrastrutture del *Comune* derivanti dalle interruzioni di cui sopra.
- 26.3 Restano riservati i casi di manifesta negligenza o colpa grave da parte del *Gestore*.

27 Intervento di ripristino in generale

- 27.1 In caso di guasto/rotture riscontrati da una delle due *Parti* contrattuali, questa comunicherà tempestivamente all'altra parte il luogo, l'entità del guasto/rotture e la durata presumibile della messa fuori servizio.
- 27.2 Gli interventi per il ripristino del servizio di erogazione acqua potabile dovranno essere eseguiti unicamente da personale specializzato o da una ditta al quale è stato conferito esplicito mandato in tal senso dai responsabili dei contraenti per quanto di propria spettanza e proprietà.
- 27.3 Entrambi i contraenti si impegnano nel caso di guasti a fare tutto il possibile per ridurre al minimo la messa fuori servizio del collegamento e a ripristinarlo nel minor tempo ragionevolmente possibile.
- 27.4 Il ripristino del servizio di fornitura di energia elettrica dopo un'interruzione ha sempre la precedenza sul ripristino di collegamenti di altro genere forniti/ eseguiti dal *Gestore*.

28 Obblighi del Comune

- 28.1 Il *Comune* concede al *Gestore* l'occupazione gratuita dell'area pubblica per tutte le operazioni legate alla gestione del servizio di erogazione acqua potabile.
- 28.2 Il *Comune* concede al *Gestore* l'accesso – per quanto necessario e nel rispetto delle disposizioni concernenti la protezione dei dati personali – ai dati relativi alla gestione dei fondi (SIFTI) e degli utenti.
- 28.3 Il *Comune* mette a disposizione del *Gestore*, gratuitamente, le aree necessarie per il deposito di materiale, infrastrutture e condotte necessarie ai lavori di manutenzione di ogni genere così come pure per lavori di miglioria da esso commissionati.
- 28.4 Il *Comune* interpone i suoi buoni uffici appoggiando presso i privati o Enti pubblici le pratiche intese a:
- a. garantire il controllo della qualità dell'acqua erogata e gestire i flussi informativi con l'Autorità di vigilanza e controllo e l'utenza;

- b. ottenere i permessi per l'acquisto, l'occupazione, e l'attraversamento di strade e terreni in relazione al servizio di erogazione acqua potabile;
 - c. facilitare la costruzione e la posa di condotte di distribuzione e delle installazioni necessarie al servizio di erogazione acqua potabile.
- 28.5 Il *Comune* coinvolgerà tempestivamente il *Gestore* nei processi pianificatori nell'ambito del Piano regolatore, collaborando e coordinando i lavori con le altre infrastrutture pubbliche (gas, fognature, ecc.) fornendo i rilievi di tracciato.

29 Obblighi del Gestore

- 29.1 La fornitura dell'acqua potabile avviene all'interno del perimetro della rete di distribuzione del *Comune* (vedi art. 7).
- 29.2 Il *Gestore* può fornire acqua fuori dal perimetro edificabile del Piano Regolatore (PR) unicamente se il *Comune*:
- a. ha rilasciato al proprietario un'autorizzazione di edificazione;
 - b. ha autorizzato e deciso l'estensione della rete per allacciare i fondi interessati;
 - c. si assume (direttamente o tramite impegno di terzi) integralmente i costi di realizzazione di estensione della rete e quelli della relativa manutenzione.
- 29.3 Le condizioni di cui sopra sono cumulative. Di principio l'acqua fornita è da considerarsi greggia.
- 29.4 Il *Gestore* provvederà alla costruzione degli impianti, alla loro manutenzione ed al loro rinnovamento fino al contatore, alla manutenzione ed al cambio dei contatori secondo quanto previsto negli articoli precedenti. I relativi costi sono posti a carico del *Gestore* secondo gli artt. 18 e 19.

30 Divieto di cessione del contratto e dei diritti/obblighi derivanti

- 30.1 Le *Parti* si impegnano a non trasmettere ai loro successori in fatto ed in diritto i diritti e gli obblighi derivanti dal presente contratto.
- 30.2 Questo divieto di cessione del contratto e dei diritti/obblighi derivanti varrà anche in caso di trasformazione giuridica o cambiamento di ragione sociale di una delle *Parti* contraenti.
- 30.3 In via del tutto eccezionale il trasferimento dei diritti/obblighi derivanti è permessa a condizione che:
- a. vi sia accordo reciproco in tal senso delle *Parti*;
 - b. i successori legali siano in grado di far fronte tecnicamente e finanziariamente agli impegni assunti.

31 Contestazioni

- 31.1 Divergenze che dovessero sorgere riguardo l'applicazione del presente contratto competono alla giurisdizione amministrativa ordinaria.

32 Informazione e consultazione

- 32.1 I Municipi del *Comune* e della Città e il Consiglio direttivo della *LEA*, per mezzo dei rispettivi servizi incaricati, si consultano e s'informano reciprocamente su importanti temi inerenti il servizio di approvvigionamento idrico.
- 32.2 Al fine di favorire il regolare scambio d'informazioni, la *LEA* costituisce una Commissione consultiva nel quale ogni Comune servito è rappresentato con un membro.

- 32.3 Nel caso di temi o problemi particolari può essere istituito un gruppo di lavoro incaricato di valutare e proporre soluzioni alla *LEA*.
- 32.4 La *LEA* tiene la contabilità conformemente alle disposizioni vigenti in materia. In particolare, la *LEA* tiene una contabilità per centri costo separando i settori “*Approvvigionamento*” e “*Distribuzione*”.
- 32.5 La *LEA* tiene inoltre una contabilità separata per ogni comune per il Fondo di compensazione, fino al completo esaurimento dello stesso.
- 32.6 Il *Comune* riceve ogni anno copia del preventivo, del consuntivo e del rapporto di revisione e ha facoltà di formulare eventuali osservazioni e domande al Consiglio direttivo entro 30 giorni.

33 Modifiche di contratto

- 33.1 Ogni adattamento modifica o complemento del presente contratto necessita la forma scritta e per quanto necessario, l'approvazione del Consiglio comunale del *Comune*.

34 Bollo

- 34.1 L'eventuale bollo sul contratto andrà a carico delle *Parti* contraenti in parti uguali.

35 Entrata in vigore

- 35.1 Il presente Mandato di prestazioni entrerà in vigore con effetto al 1. gennaio 20xx previa sottoscrizione da parte degli organi del *Gestore* e del Municipio del *Comune*, conseguente all'approvazione del Consiglio comunale e alla successiva ratifica da parte della Sezione degli enti locali. Quest'ultima decisione non costituisce mera constatazione ma è fase integrante del procedimento di formazione e validità dello stesso Mandato di prestazione.

36 Distribuzione

- 36.1 Il presente contratto, con i suoi annessi, è redatto in due esemplari e sottoscritto dalle due *Parti* contraenti. Un esemplare del contratto è depositato presso l'archivio del *Gestore* e l'altro presso il *Comune*.

Allegati

- I. Sinottico impianti
- II. Planimetria infrastrutture e condotte

Il Gestore

Locarnese Ente Acqua

Il Presidente del Consiglio direttivo: Il Direttore:

Locarno,

Il Comune

COMUNE DI **xxxxx**
Per il Municipio di **xxxxx**:
Il Sindaco:

Il Segretario:

xxx,

MANDATO DI PRESTAZIONE

**PER LA GESTIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO DI APPROVVIGIONAMENTO E
DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE**

NEL COMUNE DI

XXXXXX

24 novembre 2021

Indice

1	Parti contraenti	3
2	Premesse	3
3	Gestione della LEA	3
4	Oggetto e scopo del mandato di prestazione	3
5	Durata determinata	4
6	Accordi futuri	4
7	Comprensorio di distribuzione	4
8	Disdetta straordinaria	4
9	Proprietà degli impianti	4
10	Infrastrutture e condotte	5
11	Misuratori di portata	5
11.1	<i>Dispositivi esistenti e non sostituiti</i>	5
11.2	<i>Dispositivi sostituiti (nuovi)</i>	5
12	Gestione	5
13	Compiti del Gestore	5
14	Gestione tecnica e manutenzione ordinaria	6
15	Gestione amministrativa	6
16	Assicurazione della qualità	6
17	Manutenzione straordinaria	7
18	Lavori di miglioria – ampliamenti – rinnovo impianti	7
19	Rapporti con l'utenza – basi giuridiche	7
20	Tariffe di vendita e tasse di allacciamento	7
21	Modalità di fatturazione e procedure d'incasso	8
22	Convenzioni con privati	8
23	Remunerazione del <i>Gestore</i>	9
24	Acquisto di acqua	10
25	Lotta incendi	10
26	Utilizzo acqua per ragioni tecniche	10
27	Interruzione - sospensione - malfunzionamento	10
28	Clausola di esclusione delle responsabilità	11
29	Intervento di ripristino in generale	11
30	Eventuale intervento rimozione guasti	11
31	Consulenza tecnica	11
32	Obblighi del Comune	11
33	Obblighi del Gestore	12
34	Divieto di cessione del contratto e dei diritti/obblighi derivanti	12
35	Contestazioni	12
36	Informazione e consultazione	13
37	Modifiche di contratto	13
38	Bollo	13
39	Entrata in vigore	13
40	Distribuzione	13

1 Parti contraenti

- **Comune di **xxx****, rappresentato dal suo Municipio

(di seguito “**Comune**”)

- **Locarnese Ente Acqua**, Locarno

(di seguito “**LEA**” o “**Gestore**”)

(di seguito le “**Parti**”)

2 Premesse

- 2.1 Il *Comune* è proprietario delle strutture necessarie all’approvvigionamento e alla distribuzione di acqua potabile che servono in modo diretto i bisogni dei cittadini o utenti siti nel comprensorio di distribuzione del *Comune* (eventuale eccezione per frazioni specifiche di territorio).
- 2.2 Il *Comune* è proprietario o detiene delle servitù sui fondi ove sono posate le infrastrutture di approvvigionamento e distribuzione dell’acqua.
- 2.3 Il *Comune* è responsabile dell’allestimento e dell’aggiornamento del Piano generale dell’acquedotto (PGA).
- 2.4 La rete di distribuzione è documentata su supporto informatico compatibile con il sistema del *Gestore*.
- 2.5 L’impianto di telegestione della rete del *Comune* è collegato al Centro comando del *Gestore* (**xxx**).
- 2.6 Il *Gestore* dispone delle competenze e del personale necessario per assicurare la gestione ottimale del servizio di erogazione acqua potabile.
- 2.7 Il *Comune* (direttamente o per il tramite della propria Azienda comunale dell’acqua potabile) è il primo garante del servizio nei confronti dell’utenza, come previsto dalla Legge sull’approvvigionamento idrico.
- 2.8 Il presente Mandato di prestazione annulla e sostituisce ogni eventuale accordo precedentemente sottoscritto dalle *Parti* in relazione alla gestione del servizio acqua potabile.
- 2.9 Le presenti premesse sono parte integrante del Mandato di prestazione.

3 Gestione della LEA

- 3.1 La gestione della *LEA* si basa sui principi dell’efficienza, della qualità e dell’economicità del servizio e per quanto concerne la determinazione delle tariffe, dell’equilibrio finanziario. Il tutto nel rispetto delle prescrizioni della Legge organica comunale, della Legge sulla gestione delle acque, del Regolamento organico dei dipendenti della Città di Locarno e del Regolamento per l’approvvigionamento e la distribuzione di acqua potabile valido per la Città di Locarno, oltre che di ogni altra disposizione di legge applicabile.

4 Oggetto e scopo del mandato di prestazione

- 4.1 Sulla base del presente contratto il *Comune* affida alla *LEA* la completa ed esclusiva gestione tecnica ed amministrativa del servizio d’approvvigionamento e distribuzione dell’acqua potabile sull’intero suo territorio giurisdizionale, **ad eccezione della frazione di xxx**.
- 4.2 In particolare lo scopo del presente Mandato di prestazioni è quello di:
 - a. definire i compiti che il *Gestore* svolgerà per conto del *Comune*

- b. disciplinare gli aspetti finanziari relativi al servizio di approvvigionamento e distribuzione (erogazione) di acqua potabile.

5 Durata determinata

- 5.1 La gestione del servizio di erogazione acqua potabile viene affidata al *Gestore* tramite il presente Mandato di prestazione per la durata determinata di 12 (dodici) anni.
- 5.2 Il contratto ha inizio in data 1° gennaio 20**xx** e scadrà il 31 dicembre 20**xx**.

6 Accordi futuri

- 6.1 Due anni prima della scadenza, e meglio entro il 31 dicembre 20**xx** le *Parti* valuteranno la possibilità di proseguire la collaborazione futura, definendo le nuove condizioni contrattuali con particolare riguardo agli aspetti tecnici-finanziari.
- 6.2 In caso di circostanze particolari, quali processi aggregativi tra Comuni, le *Parti* s'impegnano a rivedere il presente mandato e ad adeguarlo puntualmente alla mutata situazione.

7 Comprensorio di distribuzione

- 7.1 Il comprensorio di distribuzione coincide con quello delle zone edificabili definite dal Piano regolatore (PR) del *Comune*. Il *Gestore* s'impegna, nel limite del possibile e nella misura in cui sia economicamente sostenibile, a fornire il servizio di erogazione acqua potabile occorrente nel territorio del *Comune* sul quale possono essere costruiti edifici (vedi Piano Regolatore del *Comune*) e a quegli edifici fuori dal perimetro edificabile del PR, già allacciati alla rete di distribuzione del *Comune* al momento della firma della presente contratto.
- 7.2 La *LEA* è preventivamente consultato in occasione delle revisioni e delle modifiche del Piano regolatore, come pure nell'ambito dell'esame delle procedure edilizie (con facoltà d'inserire condizioni direttamente attinenti al servizio di approvvigionamento idrico).

8 Disdetta straordinaria

- 8.1 Il Mandato di prestazione può essere disdetto con preavviso di 1 anno per una scadenza qualsiasi per motivi gravi o circostanze straordinarie.
- 8.2 Costituisce in particolare motivo grave il mancato ossequio da parte del *Comune* delle istruzioni / indicazioni tecniche del *Gestore* relative al buon funzionamento del servizio di erogazione acqua potabile.
- 8.3 Costituiscono inoltre motivo grave ripetute carenze e/o negligenze da parte del *Gestore* nell'esecuzione dei compiti oggetto del presente Mandato di prestazione.

9 Proprietà degli impianti

- 9.1 Il *Comune* è e resta proprietario di tutti gli impianti. Gli stessi figurano nell'allegato **x**.
- 9.2 Gli investimenti realizzati dal *Comune* sono pianificati, realizzati e finanziati da quest'ultimo sulla base di una pianificazione pluriennale concordata con il *Gestore*.
- 9.3 Il finanziamento degli investimenti viene assicurato dal *Comune*.

10 Infrastrutture e condotte

- 10.1 L'acquedotto preso in gestione dal *Gestore* è costituito dalle infrastrutture e dalle condotte indicate negli allegati no. **y** e **z**.
- 10.2 Il *Comune* mette a disposizione del *Gestore* tutte le infrastrutture e condotte connesse all'approvvigionamento, alla captazione, al trasporto e alla distribuzione di acqua potabile allo stato in cui si trovano al momento della data di inizio del contratto, così come pure eventuali condotte di distribuzione o opere future necessarie al buon funzionamento del servizio di erogazione di acqua potabile. L'accesso alle infrastrutture viene garantito in ogni momento al *Gestore*, che provvederà a sostituire i cilindri e le chiavi conformemente al proprio piano chiavi.
- 10.3 Lo stato generale delle proprietà e delle attrezzature di trasporto e distribuzione di acqua potabile, dovrà essere mantenuto a spese del *Comune* in stato di efficienza pari a quello della data d'inizio contratto. Analogo impegno vale per eventuali condotte di distribuzione o opere future necessarie al buon funzionamento del servizio di erogazione di acqua potabile.
- 10.4 Il *Comune* si impegna a fare eseguire entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Mandato di prestazione e a proprie spese, conformemente alle indicazioni del *Gestore*, uno studio basato su un modello di simulazione idraulica, con lo scopo di identificare le migliori soluzioni tecniche e la conformazione dell'acquedotto da raggiungere sul medio-lungo termine. Il mandato al progettista viene assegnato dal Consiglio direttivo della *LEA*, che assumerà il ruolo di primo interlocutore allo scopo di assicurare il coordinamento del modello con il resto del comprensorio servito.

11 Misuratori di portata

11.1 Dispositivi esistenti e non sostituiti

- 11.1.1 Il *Comune* ha acquistato i misuratori di portata esistenti posati in rete.

11.2 Dispositivi sostituiti (nuovi)

- 11.2.1 Durante il Mandato di prestazione i misuratori di portata vetusti vengono sostituiti dal *Gestore* a spese del *Comune*.

12 Gestione

- 12.1 Per gestione si intendono tutte le operazioni tecniche atte a garantire un servizio ottimale di erogazione dell'acqua potabile, nonché le operazioni amministrative e finanziarie legate in particolare alla fatturazione e all'incasso delle prestazioni eseguite e dei servizi erogati.

13 Compiti del Gestore

- 13.1 Il *Gestore* avrà quali compiti:
- la gestione tecnica e la manutenzione ordinaria (art. 14);
 - la gestione amministrativa (art. 15);
 - l'assicurazione della qualità (art. 16);
 - la manutenzione straordinaria (art. 17);
 - l'attuazione degli investimenti per i lavori di migioria / manutenzione straordinaria / ampliamento (art. 18).

- 13.2 Il *Gestore* eseguirà tali compiti conformemente ai requisiti di legge e a quanto previsto dalle norme tecniche riconosciute applicabili al settore.

Allo scopo di svolgere nelle migliori condizioni possibili il compito assegnato al *Gestore*, è necessario effettuare delle attività iniziali e/o degli investimenti, quali ad esempio la ripresa dei piani e della documentazione, l'integrazione delle banche dati, l'allestimento del piano HACCP,

l'estensione della rete informatica o dei collegamenti di telecomunicazione. Questi compiti verranno eseguiti dal *Gestore* su incarico del *Comune* nei sei mesi precedenti l'inizio delle attività previste dal Mandato di prestazione.

14 Gestione tecnica e manutenzione ordinaria

14.1 Per gestione tecnica e manutenzione ordinaria si intendono tutti i lavori effettuati presso gli impianti dell'acquedotto relativi al servizio di erogazione di acqua. In particolare:

- a. la pianificazione del potenziamento e del rinnovo delle infrastrutture;
- b. l'esercizio, la sorveglianza e la telegestione degli impianti;
- c. la disponibilità d'intervento del servizio di picchetto e l'esecuzione degli interventi;
- d. il controllo delle zone di protezione, delle infrastrutture e degli impianti;
- e. il rilevamento delle perdite;
- f. la tenuta e l'aggiornamento dei piani di rete;
- g. la pulizia delle sorgenti, delle camere e dei serbatoi;
- h. la pulizia degli stabili e dei sedimenti;
- i. lo spurgo delle condotte;
- j. la manutenzione ordinaria degli stabili e degli impianti/apparecchi;
- k. l'aggiunta/sostituzione dei materiali di consumo degli impianti di trattamento e disinfezione dell'acqua.

15 Gestione amministrativa

15.1 Per gestione amministrativa si intendono tutte le pratiche amministrative e burocratiche relative al servizio di erogazione di acqua. In particolare:

- a. la lettura dei contatori;
- b. la fatturazione agli utenti del *Comune* (in base alla tassa fissata nell'apposito Regolamento di cui all'art. **xx** e nel Tariffario di cui all'art. **xx**);
- c. la gestione degli incassi;
- d. la gestione dei contratti con l'utenza e degli allacciamenti;
- e. la comunicazione in caso di non conformità dell'acqua;
- f. la comunicazione annuale della qualità dell'acqua;
- g. la gestione delle coperture assicurative e delle relative pratiche;
- h. l'allestimento di convenzioni con i privati secondo quanto indicato all'art. **xx**.

16 Assicurazione della qualità

16.1 L'assicurazione della qualità dell'acqua fornita all'utenza viene effettuata tramite un sistema di autocontrollo conformemente ai dispositivi di legge in vigore, in particolare:

- a. la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr);
- b. l'Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr);
- c. l'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD).

16.2 Il sistema di autocontrollo è basato sui principi dell'HACCP (Hazard – Analysis – Critical – Control – Point), che consiste nell'analisi dei pericoli con conseguente gestione dei punti critici di controllo.

17 Manutenzione straordinaria

- 17.1 Vi è manutenzione straordinaria di competenza del *Comune* quando vengono effettuati riparazioni o interventi alle infrastrutture e alle condotte che rivestono un carattere d'emergenza e/o imprevisto, oppure a seguito del rilevamento di perdite.
- 17.2 Dal profilo tecnico, la competenza per gli interventi di manutenzione straordinaria è del *Gestore* che assicura la loro tempestiva esecuzione, previa preventiva informazione al *Comune*.
- 17.3 In ogni caso, i costi per gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico del *Comune*.

18 Lavori di miglioria – ampliamenti – rinnovo impianti

- 18.1 Sono considerate migliorie le opere da cui deriva un plusvalore significativo delle infrastrutture e delle apparecchiature. Sono in particolare considerati ampliamenti l'estensione o il potenziamento della rete.
- 18.2 Sono considerati rinnovi di impianti quei lavori che si limitano alla sostituzione di impianti in scadenza di durata di vita, che non comportano un plusvalore funzionale.
- 18.3 *Comune* e *Gestore* definiscono congiuntamente, nel contesto di una programmazione pluriennale e di un programma annuale l'elenco degli interventi di miglioria, ampliamento e rinnovo. I mandati di progettazione, gli standard applicabili e il progetto esecutivo sono di competenza del *Gestore*. Gli investimenti per lavori di miglioria o rinnovo impianti sono integralmente a carico del *Comune* e i relativi crediti vengono approvati e deliberati dagli organi preposti del *Comune*.
- 18.4 Il *Comune* informerà tempestivamente il *Gestore* sulle decisioni prese e indicherà all'eventuale progettista o direzione lavori l'obbligo di collaborare, informare e tenere aggiornato il *Gestore*.
- 18.5 Nell'ambito dei lavori di miglioria o rinnovo impianti, il *Gestore* assicura, se richiesto e nei limiti delle sue competenze:
- la consulenza in fase di progettazione;
 - la sorveglianza dei lavori e la consulenza alla direzione lavori.
- 18.6 Il *Comune* è inoltre responsabile, in collaborazione con il *Gestore*, di:
- approvare dal punto di vista tecnico-economico i progetti nelle loro varie fasi;
 - rilevare e aggiornare la documentazione i piani integrando l'opera realizzata;
 - mettere in esercizio l'opera realizzata;
 - collaudare l'opera.
- 18.7 La progettazione e/o la realizzazione degli investimenti può essere assunta, su delega del *Comune*, direttamente dal *Gestore*, che ne assicura la corretta esecuzione nel rispetto dei disposti di legge.

19 Rapporti con l'utenza – basi giuridiche

- 19.1 Il *Comune* si impegna ad adeguare (e mantenere) il proprio Regolamento applicabile a tutti gli utenti del proprio comprensorio, basandosi sul Regolamento per la fornitura di acqua potabile valido per la *LEA* (cfr. allegato no. **x**).

20 Tariffe di vendita e tasse di allacciamento

- 20.1 Agli utenti serviti nel comprensorio del *Comune*, la *LEA* offre le stesse prestazioni di servizio e applica le stesse disposizioni regolamentari e tariffarie valide per tutti gli altri utenti e gli altri Comuni serviti in regime di mandato di prestazione totale (Città di Locarno inclusa).

- 20.2 Il *Gestore* si impegna a pubblicare per tempo (al più tardi entro la fine del mese di dicembre dell'anno precedente) il tariffario applicato per l'anno civile successivo ai propri utenti. Gli importi devono rientrare nella forchetta minimo/massimo definita nel Regolamento approvato dal Consiglio comunale della Città di Locarno.
- 20.3 I ricavi dalla fornitura di acqua spettano al *Comune*.
- 20.4 I ricavi relativi alla realizzazione e al collaudo di nuovi allacciamenti o di modifiche spettano al *Comune*, che si assume in contropartita tutti i relativi costi di esecuzione.

21 Modalità di fatturazione e procedure d'incasso

- 21.1 Le fatture o richieste di acconto relative alla fornitura e alle tasse di allacciamento vengono notificate ad intervalli regolari dal *Gestore* direttamente agli utenti del *Comune* secondo i consumi registrati dai misuratori installati.
- 21.2 I ricavi derivanti dalla fornitura di acqua (vendite dell'acqua al dettaglio, stabili comunali, fontane pubbliche e idranti compresi) e dalle tasse di allacciamento sono incassati dal *Gestore*.
- 21.3 Il *Gestore* assicura l'incasso delle fatture emesse sino alle procedure di richiamo/sollecito. Il seguito della procedura di incasso compete pure al *Gestore*.
- 21.4 Eventuali perdite su debitori vengono assunte dal *Gestore*.

22 Convenzioni con privati

22.1 Redazione e firme

Le convenzioni tra privati (o enti pubblici) e il *Comune* sono negoziate e redatte dal *Gestore* a nome e conto del *Comune*. Le stesse vengono poi trasmesse al *Comune* per informazione.

22.2 A favore dei privati

Il *Gestore* è autorizzato a trattare con i proprietari privati la conclusione di convenzioni (da perfezionare laddove necessario tramite atto notarile) e a richiederne l'iscrizione al Registro fondiario, per il tramite di un pubblico ufficiale.

Tali accordi possono avere per oggetto la costituzione di servitù di passo veicolare e pedonale, l'annotazione di contratti di locazione o affitto, o altri diritti reali costituiti sui fondi di proprietà del *Comune* dove passano le infrastrutture del *Comune* (fondo serviente) a favore di tutti quei proprietari che hanno un fondo adiacente (fondo dominante). Di regola le spese eventuali per l'iscrizione a registro fondiario della servitù e del notaio rogante (laddove necessario) sono a carico dei proprietari del fondo dominante.

L'intero incasso delle indennità pagate da terzi e in relazione alla costituzione della servitù o quale nolo, avverrà ad opera del *Gestore* e rimarrà acquisito al *Gestore* quale contropartita per il lavoro amministrativo svolto.

22.3 A favore del *Gestore*

Il *Gestore* è altresì autorizzato a trattare con i proprietari privati la conclusione di convenzioni (che verranno perfezionate laddove necessario tramite atto notarile) e a richiederne l'iscrizione al Registro fondiario per nome e conto del *Comune*.

Tali accordi avranno per oggetto la costituzione a favore del *Comune* di un diritto reale su un fondo di proprietà di un terzo quale ad esempio la servitù di passo veicolare e pedonale, la servitù per la posa e passaggio di infrastrutture, annotazione di contratti di locazione o affitto o altri diritti reali costituiti.

La relativa iscrizione e l'istanza a Registro fondiario dovrà in questo caso essere effettuata dal proprietario del fondo per il tramite di un notaio a favore del *Comune*. Tutti i costi relativi, sia alle

spese di iscrizione che in relazione ad eventuali atti notarili necessari nonché alle indennità da versare ai privati, vengono assunti dal *Comune*.

22.4 Procura per iscrizione a Registro fondiario

Il *Gestore* è abilitato a rappresentare il Municipio del *Comune* per l'inoltro delle pratiche e documenti a Registro fondiario per il tramite (laddove necessario) di un pubblico notaio e ciò in virtù del presente contratto per quanto attiene all'iscrizione/cancellazione/ modifica a Registro fondiario di oneri gravanti particelle di terzi proprietari a favore del *Comune* oppure di oneri gravanti particelle di proprietà del *Comune*, che terzi proprietari richiedano di iscrivere/cancellare/modificare.

22.5 Aventi diritto di firma

Aventi diritto di firma per il *Gestore* sono quelli indicati all'Ufficio del registro fondiario, i quali possono sottoscrivere i documenti e le istanze secondo quanto stabilito nei punti precedenti.

22.6 Tracciato

Il tracciato di servitù o di altro diritto reale verrà indicato sul piano di situazione allegato alle convenzioni.

22.7 Indennizzo

Per la concessione e l'esercizio della servitù il *Gestore* informando il *Comune*, è autorizzato a fissare gli importi di indennizzo che verranno richiesti ai proprietari dei fondi dominanti e a trattare l'eventuale indennizzo a favore dei proprietari dei fondi servienti e a carico del *Comune* (quale proprietario del fondo dominante). È riservata la successiva ratifica degli atti da parte degli organi comunali.

22.8 Maggiori costi in caso di manutenzione

Nel caso di interventi di manutenzione o ripristino sulla condotta, i maggiori costi causati dalla presenza di una servitù o altro diritto reale, verranno addebitati ai proprietari dei fondi dominanti, unitamente ai proprietari degli altri fondi beneficiari di analoga servitù. Tale onere verrà indicato nella convenzione con i proprietari dei fondi dominanti che verrà allestita dal *Gestore* laddove necessario con l'avallo del notaio rogante, a nome e per conto del *Comune*.

22.9 Delega al *Gestore*

Il *Gestore* è pure autorizzato, in qualità di rappresentante, a trattare a nome e per conto del *Comune* direttamente con i terzi (persone fisiche, giuridiche o enti pubblici o corporazioni di diritto pubblico), in relazione al Mandato di prestazione gestione dell'acqua potabile e alla stesura, trattazione e applicazione ed esecuzione delle varie convenzioni sottoscritte dal *Comune*.

23 Remunerazione del *Gestore*

23.1 L'importo che il *Comune* versa al *Gestore* per le prestazioni erogate e meglio specificate agli artt. **xx, xx, xx e xx** viene stabilito annualmente **nell'ambito dell'allestimento del Preventivo dell'Azienda comunale Acqua Potabile** e si compone come segue:

- a. importo fisso (si riferisce in particolare alle prestazioni proprie del *Gestore*: in particolare personale, mezzi, infrastrutture, logistica, ICT, costi generali, assicurazioni);
- b. importo variabile (si riferisce ai costi variabili di approvvigionamento e produzione: in particolare energia, acquisto acqua dal *Gestore* o da terzi, e perdite su debitori - vedi punto **xx**, costi di prestazioni di terzi e di materiale connessi alla gestione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alla produzione (in particolare riparazione perdite, piccole modifiche, prodotti vari).

23.2 Per la fatturazione delle prestazioni di cui all'importo variabile fa stato il tariffario delle prestazioni della *LEA* (allegato no. **X**).

- 23.3 Gli importi di cui sopra al momento della firma del Mandato di prestazione sono quelli indicati nell'allegato no. **x**.
- 23.4 L'importo fisso, di cui al punto **xx**, è inderogabilmente fissato per la durata del presente mandato di prestazione ma potrà essere – su richiesta del *Gestore* - ricalcolato ogni due anni, in presenza di variazioni significative delle prestazioni e/o del quadro legale e normativo vincolante. La competenza decisionale per questo aggiornamento spetta – per quanto attiene il *Comune* – al suo Municipio.
- 23.5 L'importo variabile di cui al punto **xx**, viene corretto annualmente sulla base del consuntivo considerando i costi effettivi sostenuti nell'anno di esercizio del Mandato di prestazione.

24 Acquisto di acqua

- 24.1 Gli eventuali costi di acquisto di acqua fornita all'ingrosso dal *Gestore* o da un ente terzo al *Comune* sulla base di un contratto di fornitura specifico vengono posti a carico del *Comune* e rientrano nell'importo variabile di cui all'art. **xx**.
- 24.2 Eventuali scambi di acqua tra il *Comune* e il *Gestore* vengono conguagliati su base annua e in base dei quantitativi. Il saldo viene fatturato.

25 Lotta incendi

- 25.1 Il *Gestore*, nell'ambito dei lavori di rinnovo e di potenziamento dell'acquedotto, tiene conto delle necessità legate alla messa a disposizione dell'acqua per la lotta agli incendi.
- 25.2 La *LEA* provvede alla posa ed alla manutenzione degli idranti d'intesa con il *Comune*. I costi di fornitura e posa sono a carico del *Comune*; la manutenzione ordinaria è svolta dalla *LEA* dietro compenso forfettario specifico fatturato dalla *LEA* al *Comune*.

26 Utilizzo acqua per ragioni tecniche

- 26.1 Nell'ottica di garantire la qualità del prodotto fornito e per ragioni tecniche in generale, il *Gestore* è autorizzato ad utilizzare l'acqua del *Comune* (es. spurghi in rete, fontane a deflusso continuo, etc.)

27 Interruzione - sospensione - malfunzionamento

- 27.1 Il *Gestore* ha il diritto di sospendere/interrompere il servizio di erogazione dell'acqua potabile e telegestione in particolare nei seguenti casi:
- per cause di forza maggiore: quali eventi naturali, pericolo di guerra, disordini interni, scioperi, sabotaggi, atti di violenza, attentati blackout elettrici;
 - eventi straordinari: quali perturbazioni, incendio, inondazioni, esondazioni, scariche atmosferiche, vento, neve, terremoti, slavine, smottamenti di terra, temporali ed altri eventi atmosferici;
 - attività legate all'esercizio: quali lavori di riparazione a seguito di rotture, guasti, malfunzionamenti, manutenzioni, ampliamenti degli impianti e/o modifiche di tracciato o quant'altro.
- 27.2 Nei casi di sospensione prevedibili il *Gestore* annuncia per tempo agli utenti interessati e al *Comune* l'imminente interruzione/sospensione. Negli altri casi non prevedibili l'avviso potrà essere dato nel più breve lasso di tempo possibile.

28 Clausola di esclusione delle responsabilità

- 28.1 Nelle evenienze descritte all'articolo precedente è esclusa ogni responsabilità del *Gestore* e/o richiesta di indennizzo derivanti dall'interruzione/sospensione e/o mancato servizio di erogazione di acqua potabile e telegestione che dovessero comportare danni a persone, a cose materiali ed immateriali e danni patrimoniali o di qualsiasi altro genere, sia diretti che indiretti.
- 28.2 Il *Gestore* non si assume responsabilità per eventuali danni o malfunzionamenti alle apparecchiature/impianti infrastrutture del *Comune* derivanti dalle interruzioni di cui sopra.
- 28.3 Restano riservati i casi di manifesta negligenza o colpa grave da parte del *Gestore*.

29 Intervento di ripristino in generale

- 29.1 In caso di guasto/rotture riscontrati da una delle due *Parti* contrattuali, questa comunicherà tempestivamente all'altra parte il luogo, l'entità del guasto/rotture e la durata presumibile della messa fuori servizio.
- 29.2 Gli interventi per il ripristino del servizio di erogazione acqua potabile dovranno essere eseguiti unicamente da personale specializzato o da una ditta al quale è stato conferito esplicito mandato in tal senso dai responsabili dei contraenti per quanto di propria spettanza e proprietà.
- 29.3 Entrambi i contraenti si impegnano nel caso di guasti a fare tutto il possibile per ridurre al minimo la messa fuori servizio del collegamento e a ripristinarlo nel minor tempo ragionevolmente possibile.
- 29.4 Il ripristino del servizio di fornitura di energia elettrica dopo un'interruzione ha sempre la precedenza sul ripristino di collegamenti di altro genere forniti/ eseguiti dal *Gestore*.

30 Eventuale intervento rimozione guasti

- 30.1 Nel caso in cui il *Comune* decidesse di richiedere l'intervento degli addetti del *Gestore* per manutenzione straordinaria o lavori di miglioria con tipologie di difficoltà che richiedono competenze particolari, il *Gestore* attuerà tutti gli accorgimenti volti a ristabilire un'erogazione normale, assumendo il comando completo delle operazioni secondo i suoi principi d'intervento, sempre coordinando l'intervento con il *Comune*.
- 30.2 Al fine di definire le modalità di intervento, le *Parti* si impegnano ad allestire dei protocolli che verranno aggiornati di volta in volta a seconda dell'evoluzione della tecnica così come dell'organizzazione interna delle rispettive aziende.

31 Consulenza tecnica

- 31.1 Il *Gestore*, su richiesta del *Comune*, si metterà a disposizione su base remunerata secondo il tariffario o un preventivo specifico, per eventuali modifiche, miglorie o sostituzione di apparecchiature per definire le opportune soluzioni tecniche da approntare.

32 Obblighi del Comune

- 32.1 Il *Comune* concede al *Gestore* l'occupazione gratuita dell'area pubblica per tutte le operazioni legate alla gestione del servizio di erogazione acqua potabile.
- 32.2 Il *Comune* concede al *Gestore* l'accesso – per quanto necessario e nel rispetto delle disposizioni concernenti la protezione dei dati personali – ai dati relativi alla gestione dei fondi (SIFTI) e degli utenti.

- 32.3 Il *Comune* mette a disposizione del *Gestore*, gratuitamente, le aree necessarie per il deposito di materiale, infrastrutture e condotte necessarie ai lavori di manutenzione di ogni genere così come pure per lavori di miglioria da esso commissionati.
- 32.4 Il *Comune* interpone i suoi buoni uffici appoggiando presso i privati o Enti pubblici le pratiche intese a:
- garantire il controllo della qualità dell'acqua erogata e gestire i flussi informativi con l'Autorità di vigilanza e controllo e l'utenza;
 - ottenere i permessi per l'acquisto, l'occupazione, e l'attraversamento di strade e terreni in relazione al servizio di erogazione acqua potabile;
 - facilitare la costruzione e la posa di condotte di distribuzione e delle installazioni necessarie al servizio di erogazione acqua potabile.
- 32.5 Il *Comune* coinvolgerà tempestivamente il *Gestore* nei processi pianificatori nell'ambito del Piano regolatore, collaborando e coordinando i lavori con le altre infrastrutture pubbliche (gas, fognature, ecc.) fornendo i rilievi di tracciato.

33 Obblighi del Gestore

- 33.1 La fornitura dell'acqua potabile avviene all'interno del perimetro della rete di distribuzione del *Comune* (vedi art. 7).
- 33.2 Il *Gestore* può fornire acqua fuori dal perimetro edificabile del Piano Regolatore (PR) unicamente se il *Comune*:
- ha rilasciato al proprietario un'autorizzazione di edificazione;
 - ha autorizzato e deciso l'estensione della rete per allacciare i fondi interessati;
 - si assume (direttamente o tramite impegno di terzi) integralmente i costi di realizzazione di estensione della rete e quelli della relativa manutenzione.
- 33.3 Le condizioni di cui sopra sono cumulative. Di principio l'acqua fornita è da considerarsi greggia.
- 33.4 Il *Gestore* provvederà alla costruzione degli impianti, alla loro manutenzione ed al loro rinnovamento fino al contatore, alla manutenzione ed al cambio dei contatori secondo quanto previsto negli articoli precedenti. I relativi costi sono posti a carico del *Gestore* secondo gli artt. xx e xx.

34 Divieto di cessione del contratto e dei diritti/obblighi derivanti

- 34.1 Le *Parti* si impegnano a non trasmettere ai loro successori in fatto ed in diritto i diritti e gli obblighi derivanti dal presente contratto.
- 34.2 Questo divieto di cessione del contratto e dei diritti/obblighi derivanti varrà anche in caso di trasformazione giuridica o cambiamento di ragione sociale di una delle *Parti* contraenti.
- 34.3 In via del tutto eccezionale il trasferimento dei diritti/obblighi derivanti è permessa a condizione che:
- vi sia accordo reciproco in tal senso delle *Parti*;
 - i successori legali siano in grado di far fronte tecnicamente e finanziariamente agli impegni assunti.

35 Contestazioni

- 35.1 Divergenze che dovessero sorgere riguardo l'applicazione del presente contratto competono alla giurisdizione amministrativa ordinaria.

36 Informazione e consultazione

- 36.1 I Municipi del *Comune* e della Città e il Consiglio direttivo della *LEA*, per mezzo dei rispettivi servizi incaricati, si consultano e s'informano reciprocamente su importanti temi inerenti il servizio di approvvigionamento idrico.
- 36.2 Al fine di favorire il regolare scambio d'informazioni, la *LEA* costituisce una Commissione consultiva nel quale ogni Comune servito è rappresentato con un membro.
- 36.3 Nel caso di temi o problemi particolari può essere istituito un gruppo di lavoro incaricato di valutare e proporre soluzioni alla *LEA*.

37 Modifiche di contratto

- 37.1 Ogni adattamento modifica o complemento del presente contratto necessita la forma scritta e per quanto necessario, l'approvazione del Consiglio comunale del *Comune*.

38 Bollo

- 38.1 L'eventuale bollo sul contratto andrà a carico delle *Parti* contraenti in parti uguali.

39 Entrata in vigore

- 39.1 Il presente Mandato di prestazioni entrerà in vigore con effetto al 1. gennaio 20**xx** previa sottoscrizione da parte degli organi del *Gestore* e del Municipio del *Comune*, conseguente all'approvazione del Consiglio comunale e alla successiva ratifica da parte della Sezione degli enti locali. Quest'ultima decisione non costituisce mera constatazione ma è fase integrante del procedimento di formazione e validità dello stesso Mandato di prestazione.

40 Distribuzione

- 40.1 Il presente contratto, con i suoi annessi, è redatto in due esemplari e sottoscritto dalle due *Parti* contraenti. Un esemplare del contratto è depositato presso l'archivio del *Gestore* e l'altro presso il *Comune*.

Allegati

- I. Sinottico impianti
- II. Planimetria infrastrutture e condotte
- III. Remunerazione del *Gestore*
- IV. Regolamento per la fornitura di acqua potabile

Il *Gestore*

Locarnese Ente Acqua

Il Presidente del Consiglio direttivo: Il Direttore:

Locarno,

Il Comune

COMUNE DI **xxxx**
Per il Municipio di **xxxx**:
Il Sindaco:

Il Segretario:

xxx,

MANDATO DI PRESTAZIONE

**PER LA GESTIONE TECNICA DEL SERVIZIO DI APPROVVIGIONAMENTO E DISTRIBUZIONE
DELL'ACQUA POTABILE**

NEL COMUNE DI

XXXXXX

24 novembre 2021

Indice

1	Parti contraenti	2
2	Premesse	2
3	Gestione della LEA	2
4	Oggetto e scopo del mandato di prestazione	2
5	Durata determinata	3
6	Accordi futuri	3
7	Comprensorio di distribuzione	3
8	Disdetta straordinaria	3
9	Proprietà degli impianti	3
10	Infrastrutture e condotte	4
11	Misuratori di portata	4
11.1	<i>Dispositivi esistenti e non sostituiti</i>	4
11.2	<i>Dispositivi sostituiti (nuovi)</i>	4
12	Gestione	4
13	Compiti del Gestore	4
14	Gestione tecnica e manutenzione ordinaria	5
15	Assicurazione della qualità	5
16	Manutenzione straordinaria	5
17	Lavori di miglioria – ampliamenti – rinnovo impianti	5
18	Rapporti con l'utenza – basi giuridiche	6
19	Tariffe di vendita e tasse di allacciamento	6
20	Convenzioni con privati	6
21	Remunerazione del Gestore	8
22	Acquisto di acqua	8
23	Lotta incendi	8
24	Utilizzo acqua per ragioni tecniche	8
25	Interruzione - sospensione - malfunzionamento	9
26	Clausola di esclusione delle responsabilità	9
27	Intervento di ripristino in generale	9
28	Eventuale intervento rimozione guasti	9
29	Consulenza tecnica	10
30	Obblighi del Comune	10
31	Obblighi del Gestore	10
32	Divieto di cessione del contratto e dei diritti/obblighi derivanti	10
33	Contestazioni	11
34	Informazione e consultazione	11
35	Modifiche di contratto	11
36	Bollo	11
37	Entrata in vigore	11
38	Distribuzione	11

1 Parti contraenti

- **Comune di **xxx****, rappresentato dal suo Municipio

(di seguito "**Comune**")

- **Locarnese Ente Acqua**, Locarno

(di seguito "**LEA**" o "**Gestore**")

(di seguito le "**Parti**")

2 Premesse

- 2.1 Il *Comune* è proprietario delle strutture necessarie all'approvvigionamento e alla distribuzione di acqua potabile che servono in modo diretto i bisogni dei cittadini o utenti siti nel comprensorio di distribuzione del *Comune* (eventuale eccezione per frazioni specifiche di territorio).
- 2.2 Il *Comune* è proprietario o detiene delle servitù sui fondi ove sono posate le infrastrutture di approvvigionamento e distribuzione dell'acqua.
- 2.3 Il *Comune* è responsabile dell'allestimento e dell'aggiornamento del Piano generale dell'acquedotto (PGA).
- 2.4 La rete di distribuzione è documentata su supporto informatico compatibile con il sistema del *Gestore*.
- 2.5 L'impianto di telegestione della rete del *Comune* è collegato al Centro comando del *Gestore* (**xxx**).
- 2.6 Il *Gestore* dispone delle competenze e del personale necessario per assicurare la gestione ottimale del servizio di erogazione acqua potabile.
- 2.7 Il *Comune* (direttamente o per il tramite della propria Azienda comunale dell'acqua potabile) è il primo garante del servizio nei confronti dell'utenza, come previsto dalla Legge sull'approvvigionamento idrico.
- 2.8 Il presente Mandato di prestazione annulla e sostituisce ogni eventuale accordo precedentemente sottoscritto dalle *Parti* in relazione alla gestione del servizio acqua potabile.
- 2.9 Le presenti premesse sono parte integrante del Mandato di prestazione.

3 Gestione della LEA

- 3.1 La gestione della *LEA* si basa sui principi dell'efficienza, della qualità e dell'economicità del servizio e per quanto concerne la determinazione delle tariffe, dell'equilibrio finanziario. Il tutto nel rispetto delle prescrizioni della Legge organica comunale, della Legge sulla gestione delle acque, del Regolamento organico dei dipendenti della Città di Locarno e del **Regolamento per l'approvvigionamento e la distribuzione di acqua potabile** valido per la Città di Locarno, oltre che di ogni altra disposizione di legge applicabile.

4 Oggetto e scopo del mandato di prestazione

- 4.1 Sulla base del presente contratto il *Comune* affida alla *LEA* la completa ed esclusiva gestione tecnica del servizio d'approvvigionamento e distribuzione dell'acqua potabile sull'intero suo territorio giurisdizionale, **ad eccezione della frazione di xxx**.
- 4.2 In particolare lo scopo del presente Mandato di prestazioni è quello di:
 - a. definire i compiti che il *Gestore* svolgerà per conto del *Comune*

- b. disciplinare gli aspetti finanziari relativi al servizio di approvvigionamento e distribuzione (erogazione) di acqua potabile.

5 Durata determinata

- 5.1 La gestione del servizio di erogazione acqua potabile viene affidata al *Gestore* tramite il presente Mandato di prestazione per la durata determinata di 12 (dodici) anni.
- 5.2 Il contratto ha inizio in data 1° gennaio 20xx e scadrà il 31 dicembre 20xx.

6 Accordi futuri

- 6.1 Due anni prima della scadenza, e meglio entro il 31 dicembre 20xx le *Parti* valuteranno la possibilità di proseguire la collaborazione futura, definendo le nuove condizioni contrattuali con particolare riguardo agli aspetti tecnici-finanziari.
- 6.2 In caso di circostanze particolari, quali processi aggregativi tra Comuni, le *Parti* s'impegnano a rivedere il presente mandato e ad adeguarlo puntualmente alla mutata situazione.

7 Comprensorio di distribuzione

- 7.1 Il comprensorio di distribuzione coincide con quello delle zone edificabili definite dal Piano regolatore (PR) del *Comune*. Il *Gestore* s'impegna, nel limite del possibile e nella misura in cui sia economicamente sostenibile, a fornire il servizio di erogazione acqua potabile occorrente nel territorio del *Comune* sul quale possono essere costruiti edifici (vedi Piano Regolatore del *Comune*) e a quegli edifici fuori dal perimetro edificabile del PR, già allacciati alla rete di distribuzione del *Comune* al momento della firma della presente contratto.
- 7.2 La *LEA* è preventivamente consultato in occasione delle revisioni e delle modifiche del Piano regolatore, come pure nell'ambito dell'esame delle procedure edilizie (con facoltà d'inserire condizioni direttamente attinenti al servizio di approvvigionamento idrico).

8 Disdetta straordinaria

- 8.1 Il Mandato di prestazione può essere disdetto con preavviso di 1 anno per una scadenza qualsiasi per motivi gravi o circostanze straordinarie.
- 8.2 Costituisce in particolare motivo grave il mancato ossequio da parte del *Comune* delle istruzioni / indicazioni tecniche del *Gestore* relative al buon funzionamento del servizio di erogazione acqua potabile.
- 8.3 Costituiscono inoltre motivo grave ripetute carenze e/o negligenze da parte del *Gestore* nell'esecuzione dei compiti oggetto del presente Mandato di prestazione.

9 Proprietà degli impianti

- 9.1 Il *Comune* è e resta proprietario di tutti gli impianti. Gli stessi figurano nell'allegato x.
- 9.2 Gli investimenti realizzati dal *Comune* sono pianificati, realizzati e finanziati da quest'ultimo sulla base di una pianificazione pluriennale concordata con il *Gestore*.
- 9.3 Il finanziamento degli investimenti viene assicurato dal *Comune*.

10 Infrastrutture e condotte

- 10.1 L'acquedotto preso in gestione dal *Gestore* è costituito dalle infrastrutture e dalle condotte indicate negli allegati no. **y** e **z**.
- 10.2 Il *Comune* mette a disposizione del *Gestore* tutte le infrastrutture e condotte connesse all'approvvigionamento, alla captazione, al trasporto e alla distribuzione di acqua potabile allo stato in cui si trovano al momento della data di inizio del contratto, così come pure eventuali condotte di distribuzione o opere future necessarie al buon funzionamento del servizio di erogazione di acqua potabile. L'accesso alle infrastrutture viene garantito in ogni momento al *Gestore*, che provvederà a sostituire i cilindri e le chiavi conformemente al proprio piano chiavi.
- 10.3 Lo stato generale delle proprietà e delle attrezzature di trasporto e distribuzione di acqua potabile, dovrà essere mantenuto a spese del *Comune* in stato di efficienza pari a quello della data d'inizio contratto. Analogo impegno vale per eventuali condotte di distribuzione o opere future necessarie al buon funzionamento del servizio di erogazione di acqua potabile.
- 10.4 Il *Comune* si impegna a fare eseguire entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Mandato di prestazione e a proprie spese, conformemente alle indicazioni del *Gestore*, uno studio basato su un modello di simulazione idraulica, con lo scopo di identificare le migliori soluzioni tecniche e la conformazione dell'acquedotto da raggiungere sul medio-lungo termine. Il mandato al progettista viene assegnato dal Consiglio direttivo della *LEA*, che assumerà il ruolo di primo interlocutore allo scopo di assicurare il coordinamento del modello con il resto del comprensorio servito.

11 Misuratori di portata

11.1 Dispositivi esistenti e non sostituiti

- 11.1.1 Il *Comune* ha acquistato i misuratori di portata esistenti posati in rete.

11.2 Dispositivi sostituiti (nuovi)

- 11.2.1 Durante il Mandato di prestazione i misuratori di portata vetusti vengono sostituiti dal *Gestore* a spese del *Comune*.

12 Gestione

- 12.1 Per gestione si intendono tutte le operazioni tecniche atte a garantire un servizio ottimale di erogazione dell'acqua potabile, nonché le operazioni amministrative e finanziarie legate in particolare alla fatturazione e all'incasso delle prestazioni eseguite e dei servizi erogati.

13 Compiti del Gestore

- 13.1 Il *Gestore* avrà quali compiti:
- la gestione tecnica e la manutenzione ordinaria (art. 14);
 - l'assicurazione della qualità (art. 15);
 - la manutenzione straordinaria (art. 16);
 - l'attuazione degli investimenti per i lavori di miglioria / manutenzione straordinaria / ampliamento (art. 17).
- 13.2 Il *Gestore* eseguirà tali compiti conformemente ai requisiti di legge e a quanto previsto dalle norme tecniche riconosciute applicabili al settore.

Allo scopo di svolgere nelle migliori condizioni possibili il compito assegnato al *Gestore*, è necessario effettuare delle attività iniziali e/o degli investimenti, quali ad esempio la ripresa dei piani e della documentazione, l'integrazione delle banche dati, l'allestimento del piano HACCP, l'estensione della rete informatica o dei collegamenti di telecomunicazione. Questi compiti

verranno eseguiti dal *Gestore* su incarico del *Comune* nei sei mesi precedenti l'inizio delle attività previste dal Mandato di prestazione.

14 Gestione tecnica e manutenzione ordinaria

14.1 Per gestione tecnica e manutenzione ordinaria si intendono tutti i lavori effettuati presso gli impianti dell'acquedotto relativi al servizio di erogazione di acqua. In particolare:

- a. la pianificazione del potenziamento e del rinnovo delle infrastrutture;
- b. l'esercizio, la sorveglianza e la telegestione degli impianti;
- c. la disponibilità d'intervento del servizio di picchetto e l'esecuzione degli interventi;
- d. il controllo delle zone di protezione, delle infrastrutture e degli impianti;
- e. il rilevamento delle perdite;
- f. la tenuta e l'aggiornamento dei piani di rete;
- g. la pulizia delle sorgenti, delle camere e dei serbatoi;
- h. la pulizia degli stabili e dei sedimenti;
- i. lo spurgo delle condotte;
- j. la manutenzione ordinaria degli stabili e degli impianti/apparecchi;
- k. l'aggiunta/sostituzione dei materiali di consumo degli impianti di trattamento e disinfezione dell'acqua.

15 Assicurazione della qualità

15.1 L'assicurazione della qualità dell'acqua fornita all'utenza viene effettuata tramite un sistema di autocontrollo conformemente ai dispositivi di legge in vigore, in particolare:

- a. la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr);
- b. l'Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr);
- c. l'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD).

15.2 Il sistema di autocontrollo è basato sui principi dell'HACCP (Hazard – Analysis – Critical – Control – Point), che consiste nell'analisi dei pericoli con conseguente gestione dei punti critici di controllo.

16 Manutenzione straordinaria

16.1 Vi è manutenzione straordinaria di competenza del *Comune* quando vengono effettuati riparazioni o interventi alle infrastrutture e alle condotte che rivestono un carattere d'emergenza e/o imprevisto, oppure a seguito del rilevamento di perdite.

16.2 Dal profilo tecnico, la competenza per gli interventi di manutenzione straordinaria è del *Gestore* che assicura la loro tempestiva esecuzione, previa preventiva informazione al *Comune*.

16.3 In ogni caso, i costi per gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico del *Comune*.

17 Lavori di miglioria – ampliamenti – rinnovo impianti

17.1 Sono considerate migliorie le opere da cui deriva un plusvalore significativo delle infrastrutture e delle apparecchiature. Sono in particolare considerati ampliamenti l'estensione o il potenziamento della rete.

17.2 Sono considerati rinnovi di impianti quei lavori che si limitano alla sostituzione di impianti in scadenza di durata di vita, che non comportano un plusvalore funzionale.

- 17.3 *Comune* e *Gestore* definiscono congiuntamente, nel contesto di una programmazione pluriennale e di un programma annuale l'elenco degli interventi di miglioria, ampliamento e rinnovo. I mandati di progettazione, gli standard applicabili e il progetto esecutivo sono di competenza del *Gestore*. Gli investimenti per lavori di miglioria o rinnovo impianti sono integralmente a carico del *Comune* e i relativi crediti vengono approvati e deliberati dagli organi preposti del *Comune*.
- 17.4 Il *Comune* informerà tempestivamente il *Gestore* sulle decisioni prese e indicherà all'eventuale progettista o direzione lavori l'obbligo di collaborare, informare e tenere aggiornato il *Gestore*.
- 17.5 Nell'ambito dei lavori di miglioria o rinnovo impianti, il *Gestore* assicura, se richiesto e nei limiti delle sue competenze:
- la consulenza in fase di progettazione;
 - la sorveglianza dei lavori e la consulenza alla direzione lavori.
- 17.6 Il *Comune* è inoltre responsabile, in collaborazione con il *Gestore*, di:
- approvare dal punto di vista tecnico-economico i progetti nelle loro varie fasi;
 - rilevare e aggiornare la documentazione i piani integrando l'opera realizzata;
 - mettere in esercizio l'opera realizzata;
 - collaudare l'opera.
- 17.7 La progettazione e/o la realizzazione degli investimenti può essere assunta, su delega del *Comune*, direttamente dal *Gestore*, che ne assicura la corretta esecuzione nel rispetto dei disposti di legge.

18 Rapporti con l'utenza – basi giuridiche

- 18.1 Il *Comune* si impegna ad adeguare (e mantenere) il proprio Regolamento applicabile a tutti gli utenti del proprio comprensorio, basandosi sul Regolamento per la fornitura di acqua potabile valido per la *LEA* (cfr. allegato no. **x**).

19 Tariffe di vendita e tasse di allacciamento

- 19.1 Agli utenti serviti nel comprensorio del *Comune*, la *LEA* offre le stesse prestazioni di servizio e applica le stesse disposizioni regolamentari valevoli per tutti gli altri utenti e gli altri Comuni serviti in regime di mandato di prestazione totale (Città di Locarno inclusa).
- 19.2 I ricavi dalla fornitura di acqua spettano al *Comune*.
- 19.3 I ricavi relativi alla realizzazione e al collaudo di nuovi allacciamenti o di modifiche spettano al *Comune*, che si assume in contropartita tutti i relativi costi di esecuzione.

20 Convenzioni con privati

20.1 Redazione e firme

Le convenzioni tra privati (o enti pubblici) e il *Comune* sono negoziate e redatte dal *Gestore* a nome e conto del *Comune*. Le stesse vengono poi trasmesse al *Comune* per informazione.

20.2 A favore dei privati

Il *Gestore* è autorizzato a trattare con i proprietari privati la conclusione di convenzioni (da perfezionare laddove necessario tramite atto notarile) e a richiederne l'iscrizione al Registro fondiario, per il tramite di un pubblico ufficiale.

Tali accordi possono avere per oggetto la costituzione di servitù di passo veicolare e pedonale, l'annotazione di contratti di locazione o affitto, o altri diritti reali costituiti sui fondi di proprietà del

Comune dove passano le infrastrutture del *Comune* (fondo serviente) a favore di tutti quei proprietari che hanno un fondo adiacente (fondo dominante). Di regola le spese eventuali per l'iscrizione a registro fondiario della servitù e del notaio rogante (laddove necessario) sono a carico dei proprietari del fondo dominante.

L'intero incasso delle indennità pagate da terzi e in relazione alla costituzione della servitù o quale nolo, avverrà ad opera del *Gestore* e rimarrà acquisito al *Gestore* quale contropartita per il lavoro amministrativo svolto.

20.3 A favore del *Gestore*

Il *Gestore* è altresì autorizzato a trattare con i proprietari privati la conclusione di convenzioni (che verranno perfezionate laddove necessario tramite atto notarile) e a richiederne l'iscrizione al Registro fondiario per nome e conto del *Comune*.

Tali accordi avranno per oggetto la costituzione a favore del *Comune* di un diritto reale su un fondo di proprietà di un terzo quale ad esempio la servitù di passo veicolare e pedonale, la servitù per la posa e passaggio di infrastrutture, annotazione di contratti di locazione o affitto o altri diritti reali costituiti.

La relativa iscrizione e l'istanza a Registro fondiario dovrà in questo caso essere effettuata dal proprietario del fondo per il tramite di un notaio a favore del *Comune*. Tutti i costi relativi, sia alle spese di iscrizione che in relazione ad eventuali atti notarili necessari nonché alle indennità da versare ai privati, vengono assunti dal *Comune*.

20.4 Procura per iscrizione a Registro fondiario

Il *Gestore* è abilitato a rappresentare il Municipio del *Comune* per l'inoltro delle pratiche e documenti a Registro fondiario per il tramite (laddove necessario) di un pubblico notaio e ciò in virtù del presente contratto per quanto attiene all'iscrizione/cancellazione/ modifica a Registro fondiario di oneri gravanti particelle di terzi proprietari a favore del *Comune* oppure di oneri gravanti particelle di proprietà del *Comune*, che terzi proprietari richiedano di iscrivere/cancellare/modificare.

20.5 Aventi diritto di firma

Aventi diritto di firma per il *Gestore* sono quelli indicati all'Ufficio del registro fondiario, i quali possono sottoscrivere i documenti e le istanze secondo quanto stabilito nei punti precedenti.

20.6 Tracciato

Il tracciato di servitù o di altro diritto reale verrà indicato sul piano di situazione allegato alle convenzioni.

20.7 Indennizzo

Per la concessione e l'esercizio della servitù il *Gestore* informando il *Comune*, è autorizzato a fissare gli importi di indennizzo che verranno richiesti ai proprietari dei fondi dominanti e a trattare l'eventuale indennizzo a favore dei proprietari dei fondi servienti e a carico del *Comune* (quale proprietario del fondo dominante). È riservata la successiva ratifica degli atti da parte degli organi comunali.

20.8 Maggiori costi in caso di manutenzione

Nel caso di interventi di manutenzione o ripristino sulla condotta, i maggiori costi causati dalla presenza di una servitù o altro diritto reale, verranno addebitati ai proprietari dei fondi dominanti, unitamente ai proprietari degli altri fondi beneficiari di analoga servitù. Tale onere verrà indicato nella convenzione con i proprietari dei fondi dominanti che verrà allestita dal *Gestore* laddove necessario con l'avallo del notaio rogante, a nome e per conto del *Comune*.

20.9 Delega al *Gestore*

Il *Gestore* è pure autorizzato, in qualità di rappresentante, a trattare a nome e per conto del *Comune* direttamente con i terzi (persone fisiche, giuridiche o enti pubblici o corporazioni di diritto pubblico), in relazione al Mandato di prestazione gestione dell'acqua potabile e alla

stesura, trattazione e applicazione ed esecuzione delle varie convenzioni sottoscritte dal *Comune*.

21 Remunerazione del Gestore

- 21.1 L'importo che il *Comune* versa al *Gestore* per le prestazioni erogate e meglio specificate agli artt. **xx**, **xx**, **xx** e **xx** viene stabilito annualmente nell'ambito dell'allestimento del Preventivo dell'Azienda comunale Acqua Potabile e si compone come segue:
- importo fisso (si riferisce in particolare alle prestazioni proprie del *Gestore*: in particolare personale, mezzi, infrastrutture, logistica, ICT, costi generali, assicurazioni);
 - importo variabile (si riferisce ai costi variabili di approvvigionamento e produzione: in particolare energia, acquisto acqua dal *Gestore* o da terzi, e perdite su debitori - vedi punto **xx**, costi di prestazioni di terzi e di materiale connessi alla gestione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alla produzione (in particolare riparazione perdite, piccole modifiche, prodotti vari).
- 21.2 Per la fatturazione delle prestazioni di cui all'importo variabile fa stato il tariffario delle prestazioni della *LEA* (allegato no. **X**).
- 21.3 Gli importi di cui sopra al momento della firma del Mandato di prestazione sono quelli indicati nell'allegato no. **x**.
- 21.4 L'importo fisso, di cui al punto **xx**, è inderogabilmente fissato per la durata del presente mandato di prestazione ma potrà essere – su richiesta del *Gestore* - ricalcolato ogni due anni, in presenza di variazioni significative delle prestazioni e/o del quadro legale e normativo vincolante. La competenza decisionale per questo aggiornamento spetta – per quanto attiene il *Comune* – al suo Municipio.
- 21.5 L'importo variabile di cui al punto **xx**, viene corretto annualmente sulla base del consuntivo considerando i costi effettivi sostenuti nell'anno di esercizio del Mandato di prestazione.

22 Acquisto di acqua

- 22.1 Gli eventuali costi di acquisto di acqua fornita all'ingrosso dal *Gestore* o da un ente terzo al *Comune* sulla base di un contratto di fornitura specifico vengono posti a carico del *Comune* e rientrano nell'importo variabile di cui all'art. **xx**.
- 22.2 Eventuali scambi di acqua tra il *Comune* e il *Gestore* vengono congruati su base annua e in base dei quantitativi. Il saldo viene fatturato.

23 Lotta incendi

- 23.1 Il *Gestore*, nell'ambito dei lavori di rinnovo e di potenziamento dell'acquedotto, tiene conto delle necessità legate alla messa a disposizione dell'acqua per la lotta agli incendi.
- 23.2 La *LEA* provvede alla posa ed alla manutenzione degli idranti d'intesa con il *Comune*. I costi di fornitura e posa sono a carico del *Comune*; la manutenzione ordinaria è svolta dalla *LEA* dietro compenso forfettario specifico fatturato dalla *LEA* al *Comune*.

24 Utilizzo acqua per ragioni tecniche

- 24.1 Nell'ottica di garantire la qualità del prodotto fornito e per ragioni tecniche in generale, il *Gestore* è autorizzato ad utilizzare l'acqua del *Comune* (es. spurghi in rete, fontane a deflusso continuo, etc.)

25 Interruzione - sospensione - malfunzionamento

- 25.1 Il *Gestore* ha il diritto di sospendere/interrompere il servizio di erogazione dell'acqua potabile e telegestione in particolare nei seguenti casi:
- per cause di forza maggiore: quali eventi naturali, pericolo di guerra, disordini interni, scioperi, sabotaggi, atti di violenza, attentati blackout elettrici;
 - eventi straordinari: quali perturbazioni, incendio, inondazioni, esondazioni, scariche atmosferiche, vento, neve, terremoti, slavine, smottamenti di terra, temporali ed altri eventi atmosferici;
 - attività legate all'esercizio: quali lavori di riparazione a seguito di rotture, guasti, malfunzionamenti, manutenzioni, ampliamenti degli impianti e/o modifiche di tracciato o quant'altro.
- 25.2 Nei casi di sospensione prevedibili il *Gestore* annuncia per tempo agli utenti interessati e al *Comune* l'imminente interruzione/sospensione. Negli altri casi non prevedibili l'avviso potrà essere dato nel più breve lasso di tempo possibile.

26 Clausola di esclusione delle responsabilità

- 26.1 Nelle evenienze descritte all'articolo precedente è esclusa ogni responsabilità del *Gestore* e/o richiesta di indennizzo derivanti dall'interruzione/sospensione e/o mancato servizio di erogazione di acqua potabile e telegestione che dovessero comportare danni a persone, a cose materiali ed immateriali e danni patrimoniali o di qualsiasi altro genere, sia diretti che indiretti.
- 26.2 Il *Gestore* non si assume responsabilità per eventuali danni o malfunzionamenti alle apparecchiature/impianti infrastrutture del *Comune* derivanti dalle interruzioni di cui sopra.
- 26.3 Restano riservati i casi di manifesta negligenza o colpa grave da parte del *Gestore*.

27 Intervento di ripristino in generale

- 27.1 In caso di guasto/rotture riscontrati da una delle due *Parti* contrattuali, questa comunicherà tempestivamente all'altra parte il luogo, l'entità del guasto/rotture e la durata presumibile della messa fuori servizio.
- 27.2 Gli interventi per il ripristino del servizio di erogazione acqua potabile dovranno essere eseguiti unicamente da personale specializzato o da una ditta al quale è stato conferito esplicito mandato in tal senso dai responsabili dei contraenti per quanto di propria spettanza e proprietà.
- 27.3 Entrambi i contraenti si impegnano nel caso di guasti a fare tutto il possibile per ridurre al minimo la messa fuori servizio del collegamento e a ripristinarlo nel minor tempo ragionevolmente possibile.
- 27.4 Il ripristino del servizio di fornitura di energia elettrica dopo un'interruzione ha sempre la precedenza sul ripristino di collegamenti di altro genere forniti/eseguiti dal *Gestore*.

28 Eventuale intervento rimozione guasti

- 28.1 Nel caso in cui il *Comune* decidesse di richiedere l'intervento degli addetti del *Gestore* per manutenzione straordinaria o lavori di miglioria con tipologie di difficoltà che richiedono competenze particolari, il *Gestore* attuerà tutti gli accorgimenti volti a ristabilire un'erogazione normale, assumendo il comando completo delle operazioni secondo i suoi principi d'intervento, sempre coordinando l'intervento con il *Comune*.
- 28.2 Al fine di definire le modalità di intervento, le *Parti* si impegnano ad allestire dei protocolli che verranno aggiornati di volta in volta a seconda dell'evoluzione della tecnica così come dell'organizzazione interna delle rispettive aziende.

29 Consulenza tecnica

- 29.1 Il *Gestore*, su richiesta del *Comune*, si metterà a disposizione su base remunerata secondo il tariffario o un preventivo specifico, per eventuali modifiche, migliorie o sostituzione di apparecchiature per definire le opportune soluzioni tecniche da approntare.

30 Obblighi del Comune

- 30.1 Il *Comune* concede al *Gestore* l'occupazione gratuita dell'area pubblica per tutte le operazioni legate alla gestione del servizio di erogazione acqua potabile.
- 30.2 Il *Comune* concede al *Gestore* l'accesso – per quanto necessario e nel rispetto delle disposizioni concernenti la protezione dei dati personali – ai dati relativi alla gestione dei fondi (SIFTI) e degli utenti.
- 30.3 Il *Comune* mette a disposizione del *Gestore*, gratuitamente, le aree necessarie per il deposito di materiale, infrastrutture e condotte necessarie ai lavori di manutenzione di ogni genere così come pure per lavori di miglioria da esso commissionati.
- 30.4 Il *Comune* interpone i suoi buoni uffici appoggiando presso i privati o Enti pubblici le pratiche intese a:
- garantire il controllo della qualità dell'acqua erogata e gestire i flussi informativi con l'Autorità di vigilanza e controllo e l'utenza;
 - ottenere i permessi per l'acquisto, l'occupazione, e l'attraversamento di strade e terreni in relazione al servizio di erogazione acqua potabile;
 - facilitare la costruzione e la posa di condotte di distribuzione e delle installazioni necessarie al servizio di erogazione acqua potabile.
- 30.5 Il *Comune* coinvolgerà tempestivamente il *Gestore* nei processi pianificatori nell'ambito del Piano regolatore, collaborando e coordinando i lavori con le altre infrastrutture pubbliche (gas, fognature, ecc.) fornendo i rilievi di tracciato.

31 Obblighi del Gestore

- 31.1 La fornitura dell'acqua potabile avviene all'interno del perimetro della rete di distribuzione del *Comune* (vedi art. 7).
- 31.2 Il *Gestore* può fornire acqua fuori dal perimetro edificabile del Piano Regolatore (PR) unicamente se il *Comune*:
- ha rilasciato al proprietario un'autorizzazione di edificazione;
 - ha autorizzato e deciso l'estensione della rete per allacciare i fondi interessati;
 - si assume (direttamente o tramite impegno di terzi) integralmente i costi di realizzazione di estensione della rete e quelli della relativa manutenzione.
- 31.3 Le condizioni di cui sopra sono cumulative. Di principio l'acqua fornita è da considerarsi greggia.
- 31.4 Il *Gestore* provvederà alla costruzione degli impianti, alla loro manutenzione ed al loro rinnovamento fino al contatore, alla manutenzione ed al cambio dei contatori secondo quanto previsto negli articoli precedenti. I relativi costi sono posti a carico del *Gestore* secondo gli artt. xx e xx.

32 Divieto di cessione del contratto e dei diritti/obblighi derivanti

- 32.1 Le *Parti* si impegnano a non trasmettere ai loro successori in fatto ed in diritto i diritti e gli obblighi derivanti dal presente contratto.

- 32.2 Questo divieto di cessione del contratto e dei diritti/obblighi derivanti varrà anche in caso di trasformazione giuridica o cambiamento di ragione sociale di una delle *Parti* contraenti.
- 32.3 In via del tutto eccezionale il trasferimento dei diritti/obblighi derivanti è permessa a condizione che:
- vi sia accordo reciproco in tal senso delle *Parti*;
 - i successori legali siano in grado di far fronte tecnicamente e finanziariamente agli impegni assunti.

33 Contestazioni

- 33.1 Divergenze che dovessero sorgere riguardo l'applicazione del presente contratto competono alla giurisdizione amministrativa ordinaria.

34 Informazione e consultazione

- 34.1 I Municipi del *Comune* e della Città e il Consiglio direttivo della *LEA*, per mezzo dei rispettivi servizi incaricati, si consultano e s'informano reciprocamente su importanti temi inerenti il servizio di approvvigionamento idrico.
- 34.2 Al fine di favorire il regolare scambio d'informazioni, la *LEA* costituisce una Commissione consultiva nel quale ogni Comune servito è rappresentato con un membro.
- 34.3 Nel caso di temi o problemi particolari può essere istituito un gruppo di lavoro incaricato di valutare e proporre soluzioni alla *LEA*.

35 Modifiche di contratto

- 35.1 Ogni adattamento modifica o complemento del presente contratto necessita la forma scritta e per quanto necessario, l'approvazione del Consiglio comunale del *Comune*.

36 Bollo

- 36.1 L'eventuale bollo sul contratto andrà a carico delle *Parti* contraenti in parti uguali.

37 Entrata in vigore

- 37.1 Il presente Mandato di prestazioni entrerà in vigore con effetto al 1. gennaio 20xx previa sottoscrizione da parte degli organi del *Gestore* e del Municipio del *Comune*, conseguente all'approvazione del Consiglio comunale e alla successiva ratifica da parte della Sezione degli enti locali. Quest'ultima decisione non costituisce mera constatazione ma è fase integrante del procedimento di formazione e validità dello stesso Mandato di prestazione.

38 Distribuzione

- 38.1 Il presente contratto, con i suoi annessi, è redatto in due esemplari e sottoscritto dalle due *Parti* contraenti. Un esemplare del contratto è depositato presso l'archivio del *Gestore* e l'altro presso il *Comune*.

Allegati

- I. Sinottico impianti
- II. Planimetria infrastrutture e condotte
- III. Remunerazione del *Gestore*
- IV. Regolamento per la fornitura di acqua potabile

Il Gestore

Locarnese Ente Acqua

Il Presidente del Consiglio direttivo: Il Direttore:

Locarno,

Il Comune

COMUNE DI **xxxx**

Per il Municipio di **xxxx**:

Il Sindaco:

Il Segretario:

xxx,

MANDATO DI PRESTAZIONE

PER LA FORNITURA ALL'INGROSSO DI ACQUA POTABILE

NEL COMUNE DI

XXXXXX

24 novembre 2021

Indice

1	Parti contraenti	2
2	Premesse	2
3	Gestione della LEA	2
4	Oggetto e scopo del mandato di prestazione	2
5	Durata determinata	3
6	Accordi futuri	3
7	Disdetta straordinaria	3
8	Proprietà degli impianti	3
9	Quantitativi	3
10	Gestione	4
11	Compiti del Gestore	4
12	Gestione tecnica e manutenzione ordinaria	4
13	Gestione amministrativa	4
14	Assicurazione qualità	4
15	Modalità di fatturazione e procedure d'incasso	5
16	Remunerazione del Gestore	5
17	Situazioni d'emergenza	5
18	Interruzione – sospensione – malfunzionamento erogazione	5
19	Clausola di esclusione delle responsabilità	6
20	Intervento di ripristino generale	6
21	Obblighi del Comune	6
22	Obblighi del Gestore	6
23	Divieto di cessione del contratto e dei diritti / obblighi derivanti	6
24	Contestazioni	7
25	Informazione e consultazione	7
26	Modifiche di contratto	7
27	Bollo	7
28	Entrata in vigore	7
29	Distribuzione	7

1 Parti contraenti

- **Comune di **xxx****, rappresentato dal suo Municipio

(di seguito “**Comune**”)

- **Locarnese Ente Acqua**, Locarno

(di seguito “**LEA**” o “**Gestore**”)

(di seguito le “**Parti**”)

2 Premesse

- 2.1 Il *Comune* è responsabile per tutto quanto concerne l’approvvigionamento idrico nel proprio comprensorio. Salvo altri accordi con terze parti, egli è proprietario delle strutture necessarie all’approvvigionamento e alla distribuzione di acqua potabile che servono in modo diretto i bisogni dei cittadini o utenti siti nel comprensorio di distribuzione del *Comune* (eventuale eccezione per frazioni specifiche di territorio).
- 2.2 Il Comune (direttamente o per il tramite della propria Azienda comunale dell’acqua potabile) è il primo garante del servizio nei confronti dell’utenza, come previsto dalla Legge sull’approvvigionamento idrico.
- 2.3 L’impianto di telegestione della rete del Comune è collegato al Centro comando del *Gestore* (**xxx**), il quale potrà visualizzare (senza possibilità di parametrizzazione) gli elementi rilevanti per il collegamento.
- 2.4 Il Gestore dispone delle risorse, delle competenze e del personale necessario per assicurare la fornitura all’ingrosso di acqua potabile.
- 2.5 Il presente Mandato di prestazione annulla e sostituisce ogni eventuale accordo precedentemente sottoscritto dalle Parti in relazione alla fornitura all’ingrosso di acqua potabile.
- 2.6 Le presenti premesse sono parte integrante del Mandato di prestazione.

3 Gestione della LEA

- 3.1 La gestione della *LEA* si basa sui principi dell’efficienza, della qualità e dell’economicità del servizio e per quanto concerne la determinazione delle tariffe, dell’equilibrio finanziario. Il tutto nel rispetto delle prescrizioni della Legge organica comunale, della Legge sulla gestione delle acque, del Regolamento organico dei dipendenti della Città di Locarno e del **Regolamento per l’approvvigionamento e la distribuzione di acqua potabile** valido per la Città di Locarno, oltre che di ogni altra disposizione di legge applicabile.

4 Oggetto e scopo del mandato di prestazione

- 4.1 Sulla base del presente contratto il *Comune* affida alla *LEA* la fornitura all’ingrosso di acqua potabile ad integrazione dell’approvvigionamento autonomo del *Comune*.
- 4.2 In particolare lo scopo del presente Mandato di prestazioni è quello di:
- a. definire i compiti che il *Gestore* svolgerà per conto del *Comune*
 - b. disciplinare gli aspetti finanziari relativi al servizio di approvvigionamento e distribuzione (erogazione) di acqua potabile.

5 Durata determinata

- 5.1 La gestione del servizio di erogazione acqua potabile viene affidata al *Gestore* tramite il presente Mandato di fornitura per la durata determinata di 4 (quattro) anni.
- 5.2 Il contratto ha inizio in data 1° gennaio 20**xx** e scadrà il 31 dicembre 20**xx**.

6 Accordi futuri

- 6.1 Un anno prima della scadenza, e meglio entro il 31 dicembre 20**xx** le *Parti* valuteranno la possibilità di proseguire la collaborazione futura, definendo le nuove condizioni contrattuali con particolare riguardo agli aspetti tecnici-finanziari.
- 6.2 In caso di circostanze particolari, quali processi aggregativi tra Comuni, le *Parti* s'impegnano a rivedere il presente mandato e ad adeguarlo puntualmente alla mutata situazione.

7 Disdetta straordinaria

- 7.1 Il Mandato di fornitura può essere disdetto con preavviso di 6 mesi per una scadenza qualsiasi per motivi gravi o circostanze straordinarie.
- 7.2 Costituisce in particolare motivo grave il mancato ossequio da parte del Comune delle istruzioni / indicazioni tecniche del Gestore relative al buon funzionamento del servizio di fornitura all'ingrosso di acqua potabile.
- 7.3 Costituiscono inoltre motivo grave ripetute carenze e/o negligenze da parte del Gestore nell'esecuzione dei compiti oggetto del presente Mandato di prestazione.

8 Proprietà degli impianti

- 8.1 L'impianto dove avviene la fornitura d'acqua all'ingrosso, comprese tutte le diverse apparecchiature contenute al proprio interno, sono e restano di proprietà del Gestore. Detto punto di fornitura figura nell'allegato **x**.
- 8.2 Alla scadenza della presente convenzione e se la stessa non viene rinnovata o nel caso che la convenzione venga disdetta anticipatamente, il Gestore provvede dietro equo compenso allo smontaggio e alla consegna al Comune delle componenti di sua proprietà contenute nel punto di fornitura.

9 Quantitativi

- 9.1 Il *Gestore* s'impegna, nel limite delle sue possibilità, a fornire al *Comune* un quantitativo massimo di **xx** m³/h per **xx** h/giorno d'acqua potabile. La quantità d'acqua fornita può essere ridotta o persino azzerata in funzione: della situazione idrica, della manutenzione degli impianti del *Gestore*, di problemi agli impianti del *Gestore*, di problemi di potabilità o d'altri problemi. La diminuzione o l'azzeramento del quantitativo d'acqua fornito per i motivi di cui sopra, non dà diritto al *Comune* a nessun tipo di risarcimento.
- 9.2 Eventuali scambi di acqua tra il *Comune* e il *Gestore* vengono compensati automaticamente dai dispositivi di misura (saldo positivo se il fornitore è il *Gestore*, negativo se il fornitore è il *Comune*).
- 9.3 I quantitativi esposti al capoverso 9.1, sono riferiti ad una situazione d'esercizio ordinaria. In caso d'esigenze puntuali superiori (es. incendio, perdite, etc.), il *Gestore* s'impegna secondo le proprie possibilità a fornire un quantitativo maggiore.

10 Gestione

- 10.1 Per gestione si intendono tutte le operazioni tecniche atte a garantire un servizio ottimale di fornitura all'ingrosso dell'acqua potabile, nonché le operazioni amministrative e finanziarie legate in particolare alla fatturazione e all'incasso delle prestazioni eseguite e dei servizi erogati.

11 Compiti del Gestore

- 11.1 Il *Gestore* avrà quali compiti:
- La fornitura all'ingrosso secondo i quantitativi indicati (art. 9);
 - la gestione tecnica e la manutenzione ordinaria (art. 12);
 - la gestione amministrativa (art. 13);
 - l'assicurazione della qualità (art. 14).
- 11.2 Il *Gestore* eseguirà tali compiti conformemente ai requisiti di legge e a quanto previsto dalle norme tecniche riconosciute applicabili al settore.

12 Gestione tecnica e manutenzione ordinaria

- 12.1 Per gestione tecnica e manutenzione ordinaria si intendono tutti i lavori effettuati presso l'impianto dove avviene la fornitura all'ingrosso di acqua potabile. In particolare:
- la pianificazione del potenziamento e del rinnovo delle infrastrutture;
 - la disponibilità d'intervento del servizio di picchetto;
 - il controllo generale dell'impianto, secondo quanto previsto dal manuale di autocontrollo del *Gestore*;
 - l'aggiunta/sostituzione dei materiali di consumo degli impianti di trattamento e disinfezione dell'acqua.

13 Gestione amministrativa

- 13.1 Per gestione amministrativa si intendono tutte le pratiche amministrative e burocratiche relative al servizio di fornitura all'ingrosso di acqua potabile. In particolare:
- la lettura dei misuratori di portata installati al punto di fornitura;
 - la fatturazione al *Comune*;
 - la comunicazione in caso di non conformità dell'acqua;
 - la gestione delle coperture assicurative e delle relative pratiche.

14 Assicurazione qualità

- 14.1 L'assicurazione della qualità dell'acqua fornita all'ingrosso viene effettuata tramite un sistema di autocontrollo conformemente ai dispositivi di legge in vigore, in particolare:
- la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr);
 - l'Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr);
 - l'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD).
- 14.2 Il sistema di autocontrollo è basato sui principi dell'HACCP (Hazard – Analysis – Critical – Control – Point), che consiste nell'analisi dei pericoli con conseguente gestione dei punti critici di controllo.

15 Modalità di fatturazione e procedure d'incasso

- 15.1 Le fatture o richieste di acconto relative alla fornitura all'ingrosso di acqua potabile vengono notificate a ritmo trimestrale dal Gestore direttamente al Comune secondo i consumi registrati dai misuratori installati.

16 Remunerazione del Gestore

- 16.1 L'importo che il *Comune* versa al *Gestore* per le prestazioni erogate in funzione del presente contratto, si compone come segue:
- importo fisso (si riferisce in particolare alle prestazioni proprie del *Gestore*: in particolare personale, mezzi, infrastrutture, logistica, ICT, costi generali, assicurazioni).
 - importo variabile (si riferisce ai costi variabili di approvvigionamento, produzione e trasporto al punto di fornitura: in particolare energia, costi di prestazioni di terzi e di materiale connessi alla gestione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alla produzione, in particolare riparazione perdite, piccole modifiche, prodotti vari).
- 16.2 L'importo fisso, è di principio fissato per la durata del presente mandato di prestazione ma potrà essere – su richiesta del *Gestore* – ricalcolato ogni due anni, in presenza di variazioni significative delle prestazioni e/o del quadro legale e normativo vincolante. La competenza decisionale per questo aggiornamento spetta – per quanto attiene il *Comune* – al suo Municipio.
- 16.3 L'importo variabile, viene calcolato ad ogni fatturazione in base al quantitativo d'acqua erogata, rilevata nei misuratori di portata.
- 16.4 L'importo fisso concordato al momento della sottoscrizione del presente contratto, unitamente alla tariffa applicata per l'importo variabile, sono indicati nell'allegato no. **x**.

17 Situazioni d'emergenza

- 17.1 Il *Gestore* si riserva il diritto, in caso d'emergenza, d'interrompere la fornitura d'acqua potabile al *Comune*. Nell'eventualità che il *Comune* sia confrontato con una situazione d'emergenza, il *Gestore* s'impegna, nel limite delle sue possibilità, ad attuare i provvedimenti necessari in questo senso e d'intesa con il *Comune*.
- 17.2 Restano riservate eventuali decisioni delle competenti istanze federali e cantonali.

18 Interruzione – sospensione – malfunzionamento erogazione

- 25.16 Il *Gestore* ha il diritto di sospendere/interrompere il servizio di erogazione dell'acqua potabile e/o telegestione in caso di problemi, in particolare nei seguenti casi:
- per cause di forza maggiore: quali eventi naturali, pericolo di guerra, disordini interni, scioperi, sabotaggi, atti di violenza, attentati blackout elettrici;
 - eventi straordinari: quali perturbazioni, incendio, inondazioni, esondazioni, scariche atmosferiche, vento, neve, terremoti, slavine, smottamenti di terra, temporali ed altri eventi atmosferici;
 - attività legate all'esercizio: quali lavori di riparazione a seguito di rotture, guasti, malfunzionamenti, manutenzioni, ampliamenti degli impianti e/o modifiche di tracciato o quant'altro.
- 18.1 Nei casi di sospensione prevedibili, il *Gestore* annuncia con congruo preavviso al *Comune* la prevista interruzione/sospensione. Negli altri casi non prevedibili, l'avviso sarà dato nel più breve lasso di tempo possibile.

19 Clausola di esclusione delle responsabilità

- 19.1 Nelle evenienze descritte agli articoli 18 e 19, è esclusa ogni responsabilità del Gestore e/o indennizzo a favore del Comune derivanti dall'interruzione/sospensione e/o mancato servizio di fornitura all'ingrosso di acqua potabile che dovessero comportare danni a persone, a cose materiali ed immateriali e danni patrimoniali o di qualsiasi altro genere, sia diretti che indiretti.
- 19.2 Il Gestore non si assume responsabilità per eventuali danni o malfunzionamenti alle apparecchiature/impianti infrastrutture del Comune derivanti dalle interruzioni di cui sopra.
- 19.3 Restano riservati i casi di manifesta negligenza o colpa grave da parte del *Gestore*.

20 Intervento di ripristino generale

- 20.1 In caso di guasto/rotture riscontrati da una delle due Parti, questa comunicherà tempestivamente all'altra il luogo, l'entità della problematica e la durata presumibile per la rimessa in servizio.
- 20.2 Gli interventi per il ripristino del servizio di fornitura all'ingrosso di acqua potabile, dovranno essere eseguiti unicamente da personale proprio adeguatamente formato o da una ditta specializzata, alla quale è stato conferito esplicito mandato dal proprietario dell'infrastruttura.
- 20.3 Le Parti si impegnano nel caso di guasti a fare tutto il possibile per ridurre al minimo la messa fuori servizio del collegamento e a ripristinarlo nel minor tempo ragionevolmente possibile.
- 20.4 Il ripristino del servizio di fornitura di energia elettrica dopo un'interruzione ha sempre la precedenza sul ripristino di collegamenti di altro genere forniti/eseguiti dal *Gestore*.

21 Obblighi del Comune

- 21.1 Il *Comune* concede al *Gestore* l'occupazione gratuita dell'area pubblica per tutte le operazioni legate alla fornitura all'ingrosso di acqua potabile.
- 21.2 Il *Comune* interpone i suoi buoni uffici appoggiando presso i privati o Enti pubblici le pratiche intese a:
- garantire il controllo della qualità dell'acqua erogata e gestire i flussi informativi con l'Autorità di vigilanza e controllo e l'utenza;
 - ottenere i permessi per l'acquisto, l'occupazione, e l'attraversamento di strade e terreni in relazione al servizio di fornitura all'ingrosso di acqua potabile;
 - facilitare la costruzione e la posa di condotte di distribuzione e delle installazioni necessarie al servizio di erogazione acqua potabile.

22 Obblighi del Gestore

- 22.1 Gli obblighi del *Gestore* sono quelli indicati all'art.11 del presente contratto.

23 Divieto di cessione del contratto e dei diritti / obblighi derivanti

- 23.1 Le *Parti* si impegnano a non trasmettere ai loro successori in fatto ed in diritto i diritti e gli obblighi derivanti dal presente contratto.
- 23.2 Questo divieto di cessione del contratto e dei diritti/obblighi derivanti varrà anche in caso di trasformazione giuridica o cambiamento di ragione sociale di una delle *Parti*.
- 23.3 In via del tutto eccezionale il trasferimento dei diritti/obblighi derivanti è permessa a condizione che:
- vi sia accordo reciproco in tal senso delle *Parti*;

- b. i successori legali siano in grado di far fronte tecnicamente e finanziariamente agli impegni assunti.

24 Contestazioni

- 24.1 Divergenze che dovessero sorgere riguardo l'applicazione del presente contratto competono alla giurisdizione amministrativa ordinaria.

25 Informazione e consultazione

- 25.1 I Municipi del Comune e della Città e il Consiglio direttivo della *LEA*, per mezzo dei rispettivi servizi incaricati, si consultano e s'informano reciprocamente su importanti temi inerenti il servizio di approvvigionamento idrico.
- 25.2 Al fine di favorire il regolare scambio d'informazioni, la *LEA* costituisce una Commissione consultiva nel quale ogni Comune servito è rappresentato con un membro.
- 25.3 Nel caso di temi o problemi particolari può essere istituito un gruppo di lavoro incaricato di valutare e proporre soluzioni alla *LEA*.

26 Modifiche di contratto

- 26.1 Ogni adattamento modifica o complemento del presente contratto necessita la forma scritta e per quanto necessario, l'approvazione del Consiglio comunale del *Comune*.

27 Bollo

- 27.1 L'eventuale bollo sul contratto andrà a carico delle *Parti* in parti uguali.

28 Entrata in vigore

- 28.1 Il presente Mandato di prestazioni entrerà in vigore con effetto al 1. gennaio 20xx previa sottoscrizione da parte degli organi del *Gestore* e del Municipio del *Comune*, conseguente all'approvazione del Consiglio comunale e alla successiva ratifica da parte della Sezione degli enti locali. Quest'ultima decisione non costituisce mera constatazione ma è fase integrante del procedimento di formazione e validità dello stesso Mandato di prestazione.

29 Distribuzione

- 29.1 Il presente contratto, con i suoi annessi, è redatto in due esemplari e sottoscritto dalle *Parti*. Un esemplare del contratto è depositato presso l'archivio del *Gestore* e l'altro presso il *Comune*.

Allegati

- I. Elenco infrastrutture e condotte
- II. Planimetria infrastrutture e condotte, con indicazione del punto di fornitura
- III. Remunerazione del *Gestore*
- IV. Regolamento per la fornitura di acqua potabile

Il Gestore

Locarnese Ente Acqua

Il Presidente del Consiglio direttivo: Il Direttore:

Locarno,

Il Comune

COMUNE DI **xxx**

Per il Municipio di **xxx**:

Il Sindaco:

Il Segretario:

xxx,

Elenco proprietà Città di Locarno da cedere alla LEA

Comune di Locarno

Mappale RFD	Foglio PPP	Comproprietà
1081	-	-
1119	-	-
1133	-	-
1309	-	-
1310	-	-
1385	-	-
3874	-	-
4661	-	-
5068	-	-

Comune di Avegno Gordevio (Avegno)

Mappale RFD	Foglio PPP	Comproprietà
1166	-	-

Comune di Centovalli (Intragna)

Mappale RFD	Foglio PPP	Comproprietà
6131	-	-
6132	-	-
6236	-	-
6237	-	-

Comune di Cugnasco Gerra (Cugnasco)

Mappale RFD	Foglio PPP	Comproprietà
4249	-	2/6 (B)

Comune di Lavertezzo

Mappale RFD	Foglio PPP	Comproprietà
2149	-	-

Comune di Losone

Mappale RFD	Foglio PPP	Comproprietà
1690	-	-
1741	-	-

Comune di Ascona

Mappale RFD	Foglio PPP	Comproprietà
1273	-	-

Elenco diritti reali AAP da cedere alla LEA

Comune di Locarno

Mappale RFD	Foglio PPP	Genere diritto
88	-	Servitù
1354	-	Servitù
1590	-	Servitù
2316	-	Servitù
3686	-	Servitù
4031	-	Servitù
4047	-	Servitù
4048	-	Servitù
4138	-	Servitù
4139	-	Servitù
4147	-	Servitù
4151	-	Servitù
4152	-	Servitù
4154	-	Servitù
4156	-	Servitù
4158	-	Servitù
4159	-	Servitù
4253	-	Servitù
4700	-	Servitù
5200	-	Servitù
5220	-	Servitù
5892	-	Servitù
37	-	Servitù
37	-	Menzione
49	-	Servitù
1037	-	Menzione
1051	-	Servitù
1052	-	Servitù
1096	-	Menzione
1097	-	Servitù
1116	-	Servitù
1122	-	Servitù
1134	-	Servitù
1135	-	Servitù
1200	-	Servitù
1215	-	Servitù
1227	-	Servitù
1229	-	Servitù
1312	-	Servitù
1321	-	Servitù
1356	-	Servitù
1398	-	Servitù
1466	-	Servitù
1467	-	Servitù
1468	-	Servitù

1469	-	Servitù
1477	-	Servitù
1479	-	Servitù
1590	-	Servitù
1601	-	Servitù
1614	-	Servitù
1660	-	Servitù
1688	-	Servitù
1693	-	Servitù
1780	-	Servitù
1781	-	Servitù
1782	-	Servitù
1860	-	Servitù
1873	-	Servitù
1893	-	Servitù
1948	-	Servitù
1955	-	Servitù
1956	-	Servitù
2333	-	Servitù
2854	-	Servitù
2855	-	Servitù
2858	-	Servitù
2883	-	Servitù
2923	-	Servitù
2944	-	Servitù
2945	-	Servitù
2946	-	Servitù
2954	-	Servitù
2957	-	Servitù
3088	-	Servitù
3296	-	Servitù
3302	-	Servitù
3308	-	Servitù
3314	-	Servitù
3315	-	Servitù
3333	-	Servitù
3334	-	Servitù
3392	-	Servitù
3393	-	Servitù
3402	-	Servitù
3405	-	Servitù
3406	-	Servitù
3408	-	Servitù
3476	-	Servitù
3495	-	Servitù
3499	-	Servitù
3548	-	Servitù
3550	-	Servitù
3552	-	Servitù
3557	-	Servitù

3686	-	Servitù
3737	-	Servitù
3873	-	Menzione
3877	-	Servitù
3887	-	Servitù
3888	-	Servitù
4178	-	Servitù
4227	-	Servitù
4389	-	Menzione
4395	-	Menzione
4396	-	Menzione
4397	-	Menzione
4429	-	Menzione
4434	-	Menzione
4439	-	Menzione
4440	-	Menzione
4491	-	Menzione
4495	-	Menzione
4496	-	Menzione
4744	-	Servitù
4767	-	Servitù
4804	-	Servitù
4846	-	Servitù
4876	-	Servitù
4970	-	Servitù
5104	-	Servitù
5136	-	Servitù
5152	-	Servitù
5188	-	Servitù
5189	-	Servitù
5190	-	Servitù
5191	-	Servitù
5195	-	Servitù
5339	-	Menzione
5399	-	Menzione
5452	-	Servitù
5458	-	Servitù
5512	-	Servitù
5513	-	Servitù
5552	-	Servitù
5558	-	Servitù
5559	-	Servitù
5560	-	Servitù
5571	-	Servitù
5602	-	Servitù
5786	-	Servitù
5883	-	Servitù
6021	-	Servitù
6098	-	Menzione
6103	-	Menzione

6155	-	Servitù
6156	-	Servitù
6157	-	Servitù
6162	-	Servitù
6211	-	Menzione

Comune di Avegno Gordevio (Avegno)

Mappale RFD	Foglio PPP	Genere diritto
1133	-	Servitù
1134	-	Servitù
1135	-	Servitù
1139	-	Servitù
1142	-	Servitù
1143	-	Servitù
1144	-	Servitù
1145	-	Servitù
1148	-	Servitù
1153	-	Servitù
1154	-	Servitù
1163	-	Servitù
1164	-	Servitù
1165	-	Servitù
1168	-	Servitù
1169	-	Servitù
1171	-	Servitù
1172	-	Servitù
1174	-	Servitù
1177	-	Servitù
1178	-	Servitù

Comune di Centovalli (Intragna)

Mappale RFD	Foglio PPP	Genere diritto
1388	-	Servitù
2686	-	Menzione
2830	-	Servitù
2832	-	Servitù
2839	-	Servitù
2840	-	Servitù
2848	-	Menzione
2855	-	Menzione
3032	-	Menzione
3158	-	Servitù
3192	-	Menzione
3012	-	Servitù

Comune di Cugnasco Gerra (Cugnasco)

Mappale RFD	Foglio PPP	Genere diritto
2753	-	Servitù
2886	-	Servitù
2920	-	Servitù
3384	-	Servitù
4098	-	Servitù
4293	-	Servitù
4300	-	Servitù
4677	-	Servitù
4681	-	Servitù
4913	-	Servitù
4914	-	Servitù
4944	-	Servitù
788	-	Servitù
2862	-	Servitù
2863	-	Servitù
2864	-	Servitù
4677	-	Servitù

Comune di Lavertezzo

Mappale RFD	Foglio PPP	Genere diritto
2016	-	Menzione
2024	-	Menzione
2051	-	Menzione
2054	-	Menzione
2056	-	Menzione
2066	-	Menzione
2075	-	Servitù
2079	-	Servitù
2080	-	Menzione
2097	-	Servitù
2102	-	Servitù
2103	-	Servitù
2104	-	Servitù
2108	-	Menzione
2123	-	Servitù
2148	-	Servitù
2166	-	Servitù
2170	-	Servitù
2186	-	Servitù
2190	-	Menzione
2711	-	Servitù
2714	-	Servitù
2741	-	Servitù
2766	-	Servitù
2782	-	Servitù

Comune di Orselina

Mappale RFD	Foglio PPP	Genere diritto
427	-	Servitù
428	-	Servitù
430	-	Servitù
433	-	Servitù
1043	-	Servitù
1147	-	Servitù
1167	-	Servitù
1168	-	Servitù
1187	-	Servitù
1471	-	Servitù
1472	-	Servitù
1473	-	Servitù
425	-	Menzione

Comune di Losone

Mappale RFD	Foglio PPP	Genere diritto
258	-	Servitù
261	-	Servitù
302	-	Servitù
307	-	Servitù
308	-	Servitù
317	-	Servitù
319	-	Servitù
449	-	Servitù
1500	-	Servitù
1843	-	Servitù
1844	-	Servitù
1878	-	Servitù
1934	-	Servitù
1960	-	Servitù
1962	-	Servitù
1963	-	Servitù
2287	-	Servitù
2298	-	Servitù
2589	-	Servitù
2630	-	Servitù
2719	-	Servitù
2895	-	Servitù
2979	-	Servitù
3342	-	Servitù
3343	-	Servitù
3344	-	Servitù
3363	-	Servitù
3511	-	Servitù



Proprietà e diritti reali LEA

Comune di Locarno

Disegnato: MC
Visto: FG
Data: 22.11.2021

Legenda


Proprietà


 Locarno

Diritti reali

 Locarno servitù


 Locarno menzione






Proprietà e diritti reali LEA
Comune di Locarno - Piano di Maadino

Disegnato: MC
Visto: FG
Data: 22.11.2021




- Legenda**
- Proprietà**
- Locarno
- Diritti reali**
- Locarno servitù
 - Locarno menzione



Proprietà e diritti reali LEA

Comune di Ascona e Losone

Disegnato: MC
Visto: FG
Data: 22.11.2021



Legenda


Proprietà

 Ascona

 Losone

Diritti reali


 Losone servitù



Proprietà e diritti reali LEA

Comune di Lavertezzo e Cugnasco - Gerra

Disegnato: MC
Visto: FG
Data: 22.11.2021




Legenda


Proprietà

-  Lavertezzo
-  Cugnasco - Gerra

Diritti reali

-  Lavertezzo servitù
-  Lavertezzo menzione
-  Cugnasco - Gerra servitù






Proprietà e diritti reali LEA


Comune di Orselina

Disegnato: MC
Visto: FG
Data: 22.11.2021

Legenda

- Diritti reali
- Orselina servitù
- Orselina menzione





Proprietà e diritti reali LEA

Comune di Avegno - Gordevio

Disegnato: MC
Visto: FG
Data: 22.11.2021



Legenda

Proprietà

 Avegno - Gordevio

Diritti reali

 Avegno - Gordevio servitù